



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 143

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 3 ottobre 2023

INDICE

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Plenaria Pag. 5

Comitati

Per la legislazione:

Plenaria Pag. 10

Commissioni riunite

1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 2^a (Giustizia):

Plenaria Pag. 23

2^a (Giustizia) e 9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare):

Plenaria » 32

9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

Plenaria » 37

Commissioni permanenti

2^a - Giustizia:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 59) Pag. 46

Plenaria » 46

4^a - Politiche dell'Unione europea:

Plenaria » 50

5^a - Programmazione economica, bilancio:

Plenaria » 59

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-Nci-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	71
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 35)</i>	»	78
7 ^a - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 41)</i>	»	79
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	79
<i>Plenaria</i>	»	80
8 ^a - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 29)</i>	»	82
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 30)</i>	»	82
<i>Plenaria</i>	»	83
9 ^a - Industria, commercio, turismo, agricoltura e pro- duzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 65)</i>	»	89
10 ^a - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria</i>	»	90

Commissioni e altri organismi bicamerali

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	94
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 9)</i>	»	127

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repub-
blica:

<i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i>	»	128
<i>Plenaria (2^a pomeridiana)</i>	»	129

Commissioni bicamerali di inchiesta

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno
delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche
straniere:

<i>Ufficio di Presidenza</i>	<i>Pag.</i>	130
--	-------------	-----

Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività il-
lecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti am-
bientali e agroalimentari:

<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	131
<i>Plenaria</i>	»	131

Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 147
<i>Ufficio di Presidenza</i>	» 148

Commissioni monocamerali di inchiesta

Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 149
---------------------------	-----------------

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 3 ottobre 2023

Plenaria

21ª Seduta

Presidenza del Presidente
FRANCESCHINI

La seduta inizia alle ore 13,05.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica per resistere in un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale ordinario di Catania, in relazione ad un procedimento penale riguardante l'onorevole Mario Michele Giarrusso, senatore all'epoca dei fatti

(Esame e conclusione)

Il PRESIDENTE comunica che in data 18 settembre 2023 la Presidenza del Senato ha trasmesso alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal tribunale di Catania – IV sezione penale, in riferimento alla deliberazione del 16 febbraio 2022 con cui il Senato della Repubblica ha affermato che le dichiarazioni rese dall'onorevole Mario Michele Giarrusso, senatore all'epoca dei fatti, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono, pertanto, nella garanzia di insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione (Doc. IV-*quater*, n. 4 della XVIII legislatura).

Il ricorso è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 175 del 21 giugno 2023, depositata in cancelleria il successivo 27 luglio 2023.

L'ordinanza medesima, unitamente al ricorso introduttivo, sono stati notificati al Senato il 14 settembre 2023.

La questione è stata deferita ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, affinché la Giunta possa esprimere un parere sull'opportunità di costituzione in giudizio del Senato innanzi alla Corte

costituzionale nel predetto procedimento di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Appare utile riassumere, in estrema sintesi, la vicenda oggetto dell'atto di deferimento.

Il conflitto *de quo* è stato promosso dal tribunale di Catania nell'ambito di un processo penale a carico dell'ex senatore Giarrusso, citato a giudizio per rispondere del reato di diffamazione aggravata dall'impiego di mezzo di pubblicità (articolo 595, commi primo e terzo del codice penale), in danno della signora Debora Borgese.

I fatti all'origine del procedimento riguardano alcuni *post* pubblicati dal senatore Giarrusso su *Facebook*, ritenuti offensivi per la reputazione della querelante. In particolare, un primo *post* del 30 ottobre 2017 conteneva le seguenti espressioni: « *Pensate che una nota lingua velenosa catanese malgrado il cognome pseudo rivoluzionario, mi dicono sia la discendente di Madame De Pompadour* »; « *Una finta seguace di Robespierre e vera stipendiata da Fratelli d'Italia. Al solo nominarla accadono disgrazie* »; nella medesima occasione, replicando a un commento in difesa della signora Borgese egli scriveva: « *Attento alla sfiga* ». Con un secondo *post*, il 21 gennaio 2018, il senatore pubblicava una vignetta raffigurante la querelante con la didascalia « *Nel frattempo Madame Pompadour continua a sbavare bile* » e, riferendosi ad una foto che la ritraeva insieme ad un terzo, commentava: « *Pessima compagnia* ».

La Giunta, in data 29 luglio 2021, ha concluso, a maggioranza, nel senso della sussistenza dell'insindacabilità delle opinioni di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

In particolare, la Giunta ha posto a base delle proprie conclusioni la presenza di alcuni atti di sindacato ispettivo con cui il senatore Giarrusso – nel corso della XVII legislatura – aveva trattato la questione delle candidature dei cosiddetti « impresentabili »; ha inoltre richiamato la sua attività quale componente della Commissione Antimafia, citando in particolare un suo intervento nella predetta Commissione sempre inerente alla citata questione dell'elezione dei cosiddetti « impresentabili ».

La proposta della Giunta è stata approvata dall'Assemblea del Senato in data 16 febbraio 2022.

Il tribunale di Catania ritiene che, nel caso di specie, le frasi per le quali è in corso il procedimento a carico dell'onorevole Giarrusso da un lato non presentino contenuto conforme a quello degli atti a cui si fa riferimento nella relazione della Giunta e, dall'altro, che non rappresentino un contributo del parlamentare alla vita democratica mediante le proprie opinioni e i propri voti, ma rientrino nell'esercizio della libera manifestazione del pensiero assicurato a tutti i cittadini dall'articolo 21 della Costituzione, il quale non impedisce l'esame da parte del giudice ordinario al fine di verificare se esse trascendano dal diritto di critica.

La Corte costituzionale, con ordinanza n. 175 del 2023, ha ritenuto ammissibile il conflitto.

Tanto premesso, coerentemente con la prassi riscontrabile rispetto ai conflitti di attribuzione, prospetta l'opportunità che la Giunta esprima parere favorevole rispetto alla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica nel conflitto di attribuzione in esame.

La Giunta, all'unanimità, approva la proposta messa ai voti dal Presidente.

VERIFICA DEI POTERI

Regione Emilia-Romagna

Nel rinviare alla relazione depositata, la relatrice per la regione Emilia-Romagna, senatrice LOPREIATO (*M5S*), rileva che le rettifiche apportate ai dati elettorali al termine dei controlli generali preliminari effettuati dagli Uffici di Segreteria della Giunta, non hanno determinato variazioni nell'attribuzione dei seggi rispetto ai dati di proclamazione.

Per la regione Emilia-Romagna non sono pervenuti ricorsi né si rilevano cause di ineleggibilità a carico dei senatori proclamati.

Viste le sostituzioni intervenute fino ad oggi e la relazione sul riepilogo nazionale ai fini dell'individuazione delle liste ammesse al riparto, si propone pertanto la convalida dei seguenti senatori: Alberto Balboni, Michele Barcaiuolo, Lucia Borgonzoni, Pier Ferdinando Casini, Marco Croatti, Graziano Delrio, Marta Farolfi, Silvia Fregolent, Marco Lisei, Daniele Manca, Elena Murelli, Vincenza Rando, Domenica Spinelli e Sandra Zampa.

La Giunta approva all'unanimità dei presenti.

Regione Trentino-Alto Adige

(Esame e rinvio)

Il senatore BALBONI (*FdI*), relatore per la regione Trentino-Alto Adige, nel rinviare alla relazione depositata, rileva che le rettifiche apportate ai dati elettorali al termine dei controlli effettuati dalla Segreteria della Giunta non hanno determinato variazioni nell'attribuzione dei seggi rispetto ai dati di proclamazione.

Per la regione Trentino-Alto Adige non si rilevano cause di ineleggibilità a carico dei senatori proclamati.

La candidata Conzatti – nel collegio uninominale 2 risultata seconda in graduatoria dopo l'eletta senatrice Michaela Biancofiore – ha presentato un ricorso che lamenta la sussistenza di difformità tra i dati elettorali comunicati dai singoli seggi e quelli pubblicati sul portale del

Ministero dell'interno, nonché la constatazione di irregolarità nello svolgimento delle operazioni elettorali, in particolare nella compilazione dei verbali dei seggi. Adduce infatti irregolarità afferenti all'errata consistenza delle schede scrutinate e ai dati concernenti le schede contestate e nulle e chiede il riconteggio delle schede elettorali di tutti i seggi o almeno il riconteggio delle schede nulle, bianche, contestate e di quelle autentiche e non utilizzate, di tutti seggi. In particolare, il ricorso si sofferma sulla circostanza che il numero totale delle schede scrutinate, che non corrisponderebbe alla differenza fra le schede autentiche e le schede autentiche non utilizzate. Inoltre non risulterebbero corretti i dati relativi ai voti contestati né quelli relativi alle schede nulle.

Ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento per la verifica dei poteri è stata individuata la controinteressata, sen. Biancofiore, che ha presentato memoria.

Le prospettazioni sostenute nel ricorso – ad avviso del relatore – non sono meritevoli di accoglimento: lo scarto di voti conseguiti tra la senatrice controinteressata e la ricorrente, pur in apparenza non di vaste proporzioni (comunque superiore rispetto allo scarto di 100 voti che è stato oggetto di valutazione di questa Giunta in passato), deve essere necessariamente misurato con altri indici e riferimenti che, per quanto concerne il collegio uninominale n. 2 del Trentino-Alto Adige, non sono tali da essere ritenuti significativamente anomali o patologici.

Del resto, nell'ambito della giurisprudenza amministrativa, è richiesto che i vizi siano dedotti non in termini astratti, ma con riferimento a fattispecie concrete, onde evitare inammissibili azioni volte al mero riesame delle operazioni svolte, ovvero meramente esplorative e inoltre che i motivi contenuti nel ricorso elettorale non possono risolversi in mere supposizioni o illazioni, gravando sul ricorrente l'onere della prova, che può anche fondarsi su elementi indiziari, purché dotati di attendibilità sufficiente.

Tale indispensabile parametro di attendibilità sufficiente non appare riscontrabile in ordine ai motivi per lo più generici prospettati nel ricorso, relativi in particolare alla mancata corrispondenza nei verbali di sezione tra il totale delle schede scrutinate e la differenza tra le schede autentiche e quelle autentiche non utilizzate ed a ulteriori irregolarità di compilazione degli stessi verbali per quanto riguarda il numero delle schede nulle.

Anche in questi casi, oltre all'assenza di una piena e convincente dimostrazione da parte della ricorrente che le contestazioni rappresentate abbiano inciso in modo talmente pervasivo sugli esiti della consultazione da minare la conformità con la reale volontà del corpo elettorale, come affermato in sede giurisprudenziale, l'autenticazione di un numero di schede superiore a quello degli elettori iscritti nella lista di una sezione non costituisce di per sé ragione di illegittimità delle operazioni elettorali; in materia di operazioni elettorali sono rilevanti solo le irregolarità sostanziali, idonee ad influire sulla sincerità e sulla libertà di voto, non an-

che le mere irregolarità, ivi compresi gli errori di verbalizzazione o di calcolo.

Come osservato in giurisprudenza, la regola fondamentale nella materia elettorale è quella del rispetto della volontà dell'elettore e dell'attribuzione, fin tanto che si possa, di significato alla consultazione elettorale. Pertanto, le regole formali contenute nella normativa e nelle istruzioni ministeriali sono strumentali e la loro violazione è significativa soltanto se dimostra una sostanziale inattendibilità del risultato finale.

La non coincidenza tra il numero delle schede autenticate e la somma di quelle votate e autenticate utilizzate, se pur possa in astratto avere una portata potenzialmente lesiva, non appare da sola idonea, nel caso concreto, a far ritenere violata o alterata la regola fondamentale nella materia elettorale, che è data dal rispetto della volontà dell'elettore e dell'attribuzione di significato della consultazione elettorale, anche alla luce dell'assenza di comprovati ed evidenti indici sintomatici di anomalie nei verbali a danno della posizione della ricorrente.

Le anomalie e le discrasie segnalate costituiscono irregolarità formali che, peraltro, attraverso una verifica delle varie parti ed elementi del verbale possono trovare una spiegazione ed una risoluzione, in assenza di ulteriori aspetti patologici.

Per le ragioni esposte, pertanto, si propone di respingere il ricorso e di convalidare l'elezione dei seguenti senatori: Michaela Biancofiore, Meinhard Durnwalder, Pietro Patton, Luigi Spagnolli, Elena Testor e Julia Unterberger.

Il PRESIDENTE rinvia quindi il seguito dell'esame, a causa di concomitanti impegni parlamentari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,20.

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Martedì 3 ottobre 2023

Plenaria

24^a Seduta

Presidenza del Presidente
MATERA

La seduta inizia alle ore 12,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(870) Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale

(Parere alla Commissione 8^a, ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il presidente MATERA, facente funzione di relatore, illustra la proposta di parere predisposta dal relatore PARRINI (*PD-IDP*), pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

(878) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale

(Parere alle Commissioni 1^a e 2^a riunite, ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato.

Si apre la discussione.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) interviene manifestando perplessità sulla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza in relazione

alla previsione di interventi infrastrutturali che, per loro natura, si realizzano in un orizzonte temporale di lungo periodo. Anche sulla base di tale considerazione, ritiene che il Comitato sia istituzionalmente chiamato ad arginare lo scivolamento della legiferazione verso l'impiego abituale del decreto-legge quale strumento di normazione.

Il senatore CATALDI (*M5S*) paventa il rischio che la sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza in determinate materie eserciti una *vis attractiva* su altre materie, portando all'adozione di decreti-legge di contenuto eterogeneo a scapito di un metodo di formazione delle leggi coerente con l'architettura costituzionale. Sottolinea pertanto l'esigenza di un'attenta pianificazione dell'iniziativa legislativa, evitando di inseguire i fatti di cronaca.

Il presidente MATERA rileva che il riferimento alla urgente realizzazione di opere infrastrutturali è verosimilmente connesso al ripristino di strutture sportive, la cui riapertura, entro la prossima primavera, costituirebbe un significativo gesto di attenzione verso la comunità interessata e rappresenterebbe un intervento immediatamente volto a fronteggiare la situazione di degrado ambientale e di disagio giovanile.

Conclusa la discussione, il Comitato conviene sulla proposta di parere.

(897) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione

(Parere alle Commissioni 1^a e 2^a riunite, ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8 del Regolamento. Esame. Parere favorevole con raccomandazione)

Il relatore MAFFONI (*FdI*) illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

La seduta termina alle ore 13,15.

PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE SULL'AS 870

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121 non è accompagnato dalla relazione sull'analisi tecnico normativa e dalla relazione sull'impatto della regolamentazione;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

ferme restando le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, le ragioni di straordinaria necessità e urgenza per l'impiego del decreto-legge sono indicate nel preambolo facendo riferimento alla necessità di assicurare la piena esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 nella causa C-644/2018 e del 12 maggio 2022 nella causa C-573/2019, con particolare riferimento alle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna, tenendo conto dei risultati raggiunti a seguito delle iniziative poste in essere per la riduzione delle emissioni inquinanti, e affinché le suddette regioni provvedano all'aggiornamento dei rispettivi piani di qualità dell'aria, apportando le eventuali modifiche ai relativi provvedimenti attuativi, anche disponendo misure di limitazione della circolazione stradale;

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,

il decreto-legge reca disposizioni di contenuto specifico, corrispondenti agli ambiti descritti nel titolo;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

l'articolo 1, comma 2, richiede un miglioramento sotto l'aspetto della chiarezza e proprietà della formulazione. In particolare, la disposizione prevede che «Nelle more dell'aggiornamento di cui al comma 1 [dei piani regionali di qualità dell'aria], le regioni possono disporre la limitazione della circolazione stradale [...], anche delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel, di categoria "Euro 5", esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2024»; la

proroga riguarderebbe, quindi, l'applicazione di tutte le misure che limitano la circolazione stradale delle regioni di cui al comma 1. Tuttavia, come evidenziato dalla relazione illustrativa, « il campo di applicazione della misura [...] riguarda le autovetture e i veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel, di categoria "Euro 5" ». Conseguentemente, la decorrenza a far data dal 1° ottobre 2024 non si applica anche, bensì solamente ai veicoli indicati;

inoltre, il periodo « compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo di ciascun anno », durante il quale le regioni possono disporre la limitazione della circolazione stradale, è indicato in maniera imprecisa e colloquiale, trascurando la successione temporale dei mesi;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-*bis* del Regolamento,
sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto,

invita il Governo a valutare l'opportunità di prevedere il monitoraggio degli effetti dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, anche rispetto alle misure previgenti, in termini di riduzione delle emissioni inquinanti e miglioramento della qualità dell'aria;

sotto il profilo della qualità della legislazione,
con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

invita la Commissione di merito a valutare la sostituzione del primo periodo del comma 2 dell'articolo 1 con il seguente: « Nelle more dell'aggiornamento di cui al comma 1, le Regioni possono disporre la limitazione della circolazione stradale, nel periodo compreso tra il 1° ottobre di ciascun anno e il 31 marzo dell'anno successivo, delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria "Euro 5", esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2024 ».

PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE SULL'AS 878

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, non è accompagnato dall'analisi tecnico-normativa e dalla relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione;

all'articolo 14, comma 5, si prevede che l'autorità politica delegata alle politiche per la famiglia presenti una relazione annuale al Parlamento sull'attuazione delle disposizioni in materia di controllo parentale nei dispositivi di comunicazione elettronica e di campagne informative per l'alfabetizzazione digitale e mediatica a tutela dei minori, i cui contenuti sono sufficientemente specificati;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

ferme le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, le ragioni di straordinaria necessità e urgenza per l'impiego del decreto-legge sono indicate nel preambolo facendo riferimento alla esigenza di prevedere interventi infrastrutturali per fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile nel territorio del comune di Caivano; di introdurre disposizioni per il contrasto alla criminalità minorile e all'elusione scolastica e per la tutela delle minori vittime di reato rafforzando le misure a tutela del rispetto dell'obbligo scolastico, in relazione all'incremento della relativa elusione e al valore di incoraggiamento alla devianza che tale fenomeno comporta; di intervenire approntando una più incisiva risposta sanzionatoria, correlandola all'intera durata dell'obbligo scolastico, prevedendo misure disincentivanti l'elusione scolastica nei confronti degli esercenti la responsabilità genitoriale e assicurando l'intervento del giudice della famiglia a tutela dei minori coinvolti in gravi reati di criminalità organizzata; di approntare una risposta sanzionatoria e dissuasiva, che mantenga l'attenzione per la specificità della condizione dell'autore di reato minorenne, intervenendo sui presupposti di applicabilità delle misure cautelari e prevedendo un procedimento anticipato, idoneo al reinserimento e alla rieducazione del minore autore di condotte criminose; di rafforzare la tutela dei minori nello spazio cibernetico e rispetto all'offerta di contenuti e servizi *on line*, al fine di garantirne il benessere e il pieno sviluppo fisico e mentale;

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,

il decreto-legge reca disposizioni di contenuto specifico, corrispondenti agli ambiti descritti nel titolo;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

rileva preliminarmente una non corretta formulazione delle disposizioni sotto diversi aspetti, in particolare l'insufficiente ricorso a richiami interni e a riferimenti normativi necessari all'individuazione dell'oggetto della norma, l'utilizzo di espressioni non univoche per individuare i medesimi oggetti, le ripetizioni e formulazioni eccessivamente discorsive e non puntuali e l'uso non sempre congruente delle definizioni;

con riguardo alle citazioni dei riferimenti normativi, risultano quasi sempre assenti le indicazioni relative ai codici e ai testi unici e quelle relative ad altri atti normativi, che richiedono una citazione più completa del titolo, in larga prevalenza riportati con i soli estremi del provvedimento di approvazione; diversamente all'articolo 15 è quasi sempre riportato con un riferimento al titolo, di per sé non necessario e peraltro in forma abbreviata, il regolamento (UE) 2022/2065; solo al comma 5 del medesimo articolo il titolo del suddetto regolamento è citato per esteso, ma con imprecisioni nell'uso delle lettere maiuscole;

all'articolo 1, comma 3, il secondo periodo stabilisce che alla struttura commissariale sia assegnato « un contingente massimo di personale pari a cinque unità, di cui una dirigenziale di livello non generale e quattro unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali »; il successivo quinto periodo del medesimo comma stabilisce a sua volta che, con il provvedimento istitutivo della struttura, siano determinate « le specifiche dotazioni finanziarie, strumentali e di personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della medesima struttura », senza chiarire se tali dotazioni di personale debbano essere determinate entro il limite definito al secondo periodo ovvero in aggiunta a questo. Al riguardo, appare verosimile che l'intento sia di vincolare il provvedimento istitutivo della struttura di cui al quinto periodo alla dotazione di personale stabilita al secondo periodo;

all'articolo 1, comma 3, settimo periodo, si prevede che il compenso del Commissario straordinario sia stabilito con il decreto che costituisce la struttura di supporto al medesimo anziché, come appare più corretto, con il decreto di nomina;

all'articolo 1, comma 6, si dispone che il Ministero dell'università e della ricerca finanzi progetti relativi a edifici siti nel comune di Cavaiano « realizzati dalle istituzioni universitarie che hanno sede nella re-

gione che ricomprende il territorio del comune medesimo », utilizzando una circonlocuzione anziché individuare puntualmente la regione Campania, come avviene invece correttamente al comma 1 dell'articolo 2;

all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), capoverso 4, si fa riferimento al procuratore presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; tuttavia tali tribunali non sono stati ancora istituiti, poiché, a norma dell'articolo 49 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, cosiddetta « riforma Cartabia », lo saranno solo a decorrere dal 17 ottobre 2024 e fino a quella data continuano a funzionare regolarmente i già esistenti tribunali per i minorenni. Analoghe osservazioni valgono per l'articolo 7 e l'articolo 12;

all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), numero 1), si novella l'articolo 13 del decreto-legge n. 14 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 48 del 2017, inserendo il riferimento al « delitto di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 », anche se lo stesso articolo 73 fa riferimento a numerose e differenti fattispecie delittuose;

all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), numero 3), capoverso *6-bis*, si fa riferimento a dispositivi « per le comunicazioni dati e voce »: tale espressione, pur molto diffusa in ambito commerciale in relazione ai contenuti delle proposte contrattuali, è impropria e dovrebbe essere sostituita con la più corretta « dispositivi per le telecomunicazioni », che includono sia le comunicazioni orali che le trasmissioni di dati;

all'articolo 5, comma 8, si stabilisce l'applicazione di una sanzione amministrativa al « soggetto che era tenuto alla sorveglianza del minore o all'assolvimento degli obblighi educativi nei suoi confronti », senza identificare chiaramente a quale minore si faccia riferimento, se cioè a quello che riceve l'avviso orale ai sensi del comma 1, o a quello che riceve uno degli ammonimenti di cui ai commi 2 e 5, o a tutti i suddetti casi. Al riguardo, appare verosimile che l'intento sia di prevedere la sanzione amministrativa a carico dei genitori o di altre figure di garanzia minorile esclusivamente per l'innovativa misura dell'ammonimento del minore tra 12 e 14 anni che commette un delitto punito con la reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni, e, quindi, per l'ammonimento di cui ai commi 5 e seguenti;

all'articolo 8, comma 1, lettera *b*), capoverso Art. 27-*bis*, comma 3, si identifica come « ordinanza di ammissione di cui al comma 2 » quello che il detto comma 2 indica più genericamente come « provvedimento di ammissione ». Sarebbe invece opportuno indicare anche al comma 2 la forma specifica dell'ordinanza in luogo del più generico provvedimento;

all'articolo 9, il comma 1 reca una novella all'articolo 10 del decreto legislativo n. 121 del 2018, che – in considerazione della diversità

di contenuto – è più opportuno formulare come articolo aggiuntivo allo stesso decreto legislativo;

all'articolo 10, i commi 1 e 2 e la rubrica menzionano il piano « Agenda Sud », senza identificarlo mediante un opportuno riferimento normativo;

all'articolo 10, comma 2, il primo periodo autorizza una spesa per gli anni 2023 e 2024, per la quale il secondo periodo stabilisce la copertura finanziaria utilizzando l'espressione « All'attuazione del presente comma » anziché la più corretta « Agli oneri di cui al primo periodo »;

all'articolo 10, il comma 5 incrementa il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa con la finalità, ai sensi della lettera *b*) del medesimo comma, di valorizzare la professionalità dei docenti che garantiscono l'interesse di alunni e studenti alla continuità scolastica, riservando la metà del suddetto incremento ai docenti a tempo indeterminato secondo criteri che tengano conto degli anni di permanenza in una stessa istituzione scolastica. Secondo il terzo periodo della lettera *b*), « I docenti in sovrannumero negli anni di riferimento, destinatari di mobilità d'ufficio e che abbiano presentato domanda di mobilità condizionata, non rientrano nella esclusione dalla valorizzazione ». Tale formulazione è di difficile interpretazione, in primo luogo in quanto i periodi precedenti non prevedono alcuna esclusione e in secondo luogo perché non è chiaro cosa si intenda con « anni di riferimento ». Una possibile riformulazione che tenga conto della disposizione della disposizione nel suo complesso e ne chiarisca il contenuto potrebbe essere la seguente: « Rientrano nell'applicazione della misura di cui alla presente lettera i docenti in sovrannumero negli anni presi in considerazione ai fini dell'applicazione stessa, destinatari di mobilità d'ufficio e che abbiano presentato domanda di mobilità condizionata ». Il quarto periodo della medesima lettera *b*) prevede inoltre che ai docenti indicati al secondo periodo della stessa e che non abbiano avviato procedure che ne avrebbero determinato il trasferimento ad altra istituzione scolastica o accettato supplenze annuali per altre tipologie o classi di concorso sia attribuito un punteggio aggiuntivo « a conclusione del triennio, effettivamente svolto » nonché « per ogni anno di permanenza dopo il triennio » ai fini di determinate graduatorie. Poiché nessuna precedente menzione è fatta di uno specifico triennio, è possibile ipotizzare, dal confronto col secondo periodo della lettera *b*), che si intenda un triennio di permanenza nella stessa istituzione scolastica e di conseguenza sarebbe necessario esplicitarlo nella norma al fine di evitare problemi di interpretazione e di applicazione;

all'articolo 13, il comma 1, che reca alcune definizioni, necessita di interventi formali al fine di chiarire il contenuto delle disposizioni corrispondenti. In particolare: l'alea stabilisce che le definizioni sono date « ai fini del presente articolo », ma queste sono poi utilizzate anche al-

l'articolo successivo; alla lettera *a*) è utilizzata la formula « accesso ai contenuti e/o alla rete », con l'impiego delle congiunzioni « e/o » ed un lessico colloquiale; alla lettera *b*) sono date due definizioni – una in forma lunga e una in forma breve – del medesimo insieme di oggetti. Tali definizioni sono utilizzate, nel prosieguo del testo, in modo non coerente. Si propone quindi di ricorrere alla sola definizione breve, che appare sufficientemente appropriata, e di apportare le modifiche consequenziali alle altre parti del testo; sempre alla lettera *b*) è utilizzata la parola inglese « *videogames* », che può senza ambiguità essere sostituita dall'italiano « videogiochi », seguita da un'elencazione a carattere esemplificativo che dovrebbe essere riformulata in senso più tassativo; alla lettera *c*) sono date due definizioni, in analogia a quanto avviene alla lettera *b*): in questo caso però è preferibile l'uso della definizione più lunga, in quanto quella breve rischia di risultare ambigua e rendere difficoltosa la comprensione della disposizione;

all'articolo 13, comma 5, si prevede l'applicazione dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge n. 28 del 2020 « nei pacchetti di offerte di cui al comma 4, destinati ai minori », ma il comma 4 non fa riferimento a pacchetti di offerte, bensì, come anche il suddetto articolo 7-*bis*, a contratti di fornitura;

all'articolo 14, comma 2, il secondo periodo stabilisce che « il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità realizza un'intesa in sede di Conferenza Unificata ». L'impiego del verbo « realizzare » sembra tuttavia predeterminare l'esito del confronto in seno alla Conferenza imputando al solo Ministro, e non all'intera Conferenza in quanto organo collegiale, il raggiungimento dell'intesa;

all'articolo 14, comma 3, è utilizzata l'espressione colloquiale « uso consapevole della rete » anziché « uso consapevole delle reti di telecomunicazione »;

all'articolo 14, comma 5, si prevede che l'autorità politica delegata alle politiche per la famiglia debba presentare una relazione annuale al Parlamento « sull'attuazione della presente legge ». Il contesto e il riferimento alla relazione di cui al comma 4 rendono tuttavia evidente che non si tratta dell'attuazione dell'intero decreto-legge – e non di una legge – bensì dei soli articoli 13 e 14;

all'articolo 15, comma 4, lettera *b*), capoverso 32-*bis*, nello stabilire l'entità di alcune sanzioni amministrative pecuniarie e delle penali di mora relative, è utilizzato tre volte un riferimento a un certo fatturato, formulato però in tre modi diversi. Sarebbe pertanto opportuno che la formulazione sia sempre omogenea, pur nella diversità del contesto dei periodi nei quali si inserisce;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, ritiene che non vi sia nulla da osservare;

sotto il profilo della qualità della legislazione,
con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

invita le Commissioni di merito a valutare le proposte emendative di seguito indicate:

all'articolo 1, comma 3, quinto periodo, sostituire le parole: « dotazioni finanziarie, strumentali e di personale, anche dirigenziale, » con le seguenti: « dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al secondo periodo del presente comma, »;

all'articolo 1, comma 3, settimo periodo, sostituire le parole: « con il decreto di cui al primo periodo » con le seguenti: « con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo »;

all'articolo 1, comma 6, sostituire le parole: « nella regione che ricomprende il territorio del comune medesimo » con le seguenti: « nella regione Campania »;

all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), capoverso 4, sostituire le parole: « Procuratore presso il Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie » con le seguenti: « procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni »;

all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), numero 1), sostituire le parole: « il delitto di cui all'articolo 73 » con le seguenti: « i delitti di cui all'articolo 73 »;

all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), numero 3, capoverso *6-bis*, sostituire le parole: « dispositivi per le comunicazioni dati e voce » con le seguenti: « dispositivi per le telecomunicazioni »;

all'articolo 5, comma 8, premettere le seguenti parole: « Nelle ipotesi di ammonimento adottato ai sensi del comma 5, »;

all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: « Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie » con le seguenti: « tribunale per i minorenni »;

all'articolo 8, comma 1, lettera *b*), capoverso Art; *27-bis*, comma 2, sostituire le parole: « il provvedimento di ammissione » con le seguenti: « con ordinanza l'ammissione »;

all'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: « all'articolo 10 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, dopo il comma 3 è inserito il seguente: “*3-bis*; » con le seguenti: « Dopo l'articolo 10 del decreto le-

gislativo 2 ottobre 2018, n. 121, è inserito il seguente: “Art. 10-*bis* – (Trasferimento presso un istituto penitenziario per adulti) – »;

all’articolo 10, comma 1, capoverso 4-*bis*.1, secondo periodo, dopo le parole « “Agenda Sud” » inserire le seguenti: « di cui al Decreto del Ministro dell’istruzione e del merito del 30 agosto 2023, n. 176, »;

all’articolo 10, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « All’attuazione del presente comma » con le seguenti: « Agli oneri di cui al primo periodo »;

all’articolo 10, comma 5, lettera *b*), sostituire il terzo periodo con il seguente: « Rientrano nell’applicazione della misura di cui alla presente lettera i docenti in sovrannumero negli anni presi in considerazione ai fini dell’applicazione stessa, destinatari di mobilità d’ufficio e che abbiano presentato domanda di mobilità condizionata »;

all’articolo 10, comma 5, lettera *b*), quarto periodo, sostituire le parole: « a conclusione del triennio » con le seguenti: « a conclusione di un triennio di permanenza nella stessa istituzione scolastica »;

all’articolo 12, comma 2, sostituire le parole: « Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie » con le seguenti: « tribunale per i minorenni »;

all’articolo 13, comma 1, alinea, dopo le parole: « del presente articolo » inserire le seguenti: « e dell’articolo 14 »;

all’articolo 13, comma 1, lettera *a*), sostituire le parole: « l’accesso ai contenuti e/o alla rete » con le seguenti: « l’accesso alle reti di telecomunicazione e ai contenuti diffusi tramite le stesse »;

all’articolo 13, comma 1, lettera *b*), sopprimere le parole: « di comunicazione elettronica, di seguito “dispositivi” » e, conseguentemente, alla lettera *c*) del medesimo comma 1, sopprimere le parole: « di comunicazione elettronica », ovunque ricorrono, al comma 7 del medesimo articolo 13, sopprimere le parole: « di cui al comma 1, lettera *b*) » e, all’articolo 14, comma 1, sopprimere le parole: « di comunicazione elettronica »;

all’articolo 13, comma 1, lettera *b*), sostituire le parole da: « *videogames* » fino alla fine della lettera con le seguenti: « videogiochi, televisioni, orologi, assistenti vocali, sistemi di domotica e di “*internet delle cose*” e altri possibili oggetti connessi »;

all’articolo 13, comma 1, lettera *c*), sopprimere le parole: « , di seguito “applicazioni” » e, conseguentemente, al medesimo articolo 13, dopo la parola: « applicazioni », ovunque ricorre, inserire le seguenti: « di

controllo parentale » e, al comma 7, sostituire le parole: « di cui al comma 1, lettera c) » con le seguenti: « di controllo parentale »;

all'articolo 13, comma 5, sostituire le parole: « Nei pacchetti di offerte di cui al comma 4, destinate ai minori, » con le seguenti: « Per i contratti di fornitura di cui al comma 4 destinati ai minori »;

all'articolo 14, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: « A tal fine, la Conferenza unificata, su proposta del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, sancisce un'intesa avente ad oggetto i criteri e le modalità di attuazione di tali servizi »;

all'articolo 14, comma 3, sostituire le parole: « sull'uso consapevole della rete » con le seguenti: « sull'uso consapevole delle reti di telecomunicazione »;

all'articolo 14, comma 5, sostituire le parole: « sull'attuazione della presente legge » con le seguenti: « sull'attuazione dell'articolo 13 e del presente articolo »;

all'articolo 15, comma 4, lettera *b*), capoverso 32-*bis*, apportare le seguenti modificazioni:

al primo periodo, dopo la parola: « applica » inserire le seguenti: « al fornitore di un servizio intermediario rientrante nella propria sfera di competenza, anche nella sua qualità di Coordinatore dei servizi digitali » e sostituire le parole: « 6% del fatturato annuo mondiale nell'esercizio finanziario precedente alla comunicazione di avvio del procedimento al prestatore di un servizio intermediario rientrante nella propria sfera di competenza, anche nella sua qualità di Coordinatore dei Servizi Digitali » con le seguenti: « 6 per cento del fatturato annuo mondiale realizzato nell'esercizio finanziario precedente alla comunicazione di avvio del procedimento dal medesimo fornitore »;

al secondo periodo, sostituire le parole: « dell'1% del fatturato mondiale realizzato nell'esercizio finanziario precedente dal fornitore di un servizio intermediario o dalla persona interessata » con le seguenti: « dell'1 per cento del fatturato mondiale realizzato nell'esercizio finanziario precedente dal fornitore di un servizio intermediario o dalla persona interessati »;

al terzo periodo, sostituire le parole: « 5% del fatturato giornaliero medio mondiale del fornitore di un servizio intermediario interessato realizzato nell'esercizio finanziario precedente » con le seguenti: « 5 per cento del fatturato giornaliero medio mondiale realizzato nell'esercizio finanziario precedente dal fornitore di un servizio intermediario interessato ».

PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE SULL'AS 897

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge di conversione in legge del decreto del 10 agosto 2023, n. 105, non è accompagnato dall'analisi tecnico-normativa. Il 5 settembre 2023 è stata trasmessa la dichiarazione di esenzione dall'analisi di impatto della regolamentazione relativa agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 e 11; con riferimento agli articoli 7, 8 e 9, la relazione AIR non è stata prodotta;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

fatte salve le competenze della Commissione affari costituzionali, le disposizioni del decreto-legge, anche all'esito delle modifiche approvate dalla Camera dei deputati, risultano coerenti con i requisiti di necessità e urgenza che, nel preambolo, giustificano il ricorso alla decretazione d'urgenza;

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,

il provvedimento, composto da 13 articoli, diventati 17 con le modifiche approvate dalla Camera dei deputati, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a dieci distinte finalità;

l'eterogeneità delle misure rischia di compromettere la funzione costituzionale del decreto-legge come atto, unitariamente considerato, contenente disposizioni giudicate urgenti dal Governo per la natura stessa delle fattispecie regolate o per la finalità che si intende perseguire;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-bis del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, ritiene che non vi sia nulla da osservare;

sotto il profilo della qualità della legislazione,

con riguardo alla specificità, all'omogeneità e ai limiti di contenuto,

raccomanda, con particolare riferimento alla decretazione d'urgenza, anche al fine di assicurare un *iter* di conversione agevole e coerente con i principi affermati dalla Corte costituzionale, di prevedere interventi normativi per ambiti materiali omogenei.

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

2^a (Giustizia)

Martedì 3 ottobre 2023

Plenaria

2^a Seduta

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione
BALBONI

Intervengono il vice ministro della giustizia Sisto e il sottosegretario di Stato al medesimo dicastero Ostellari

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(897) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore per la 2^a Commissione, senatore SALLEMI (*FdI*), illustra il disegno di legge n. 897, già approvato dalla Camera dei deputati, di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione.

Il decreto-legge in conversione, con le modifiche approvate dall'altro ramo del Parlamento, consta di 16 articoli, ripartiti in 9 Capi. Illustra quindi le disposizioni di competenza della Commissione giustizia.

Il Capo I (articoli 1- 2-*bis*) reca disposizioni in materia di processo penale.

L'articolo 1 stabilisce che la disciplina speciale in materia di intercettazioni, attualmente contemplata per lo svolgimento delle indagini in relazione ai delitti di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono, che prevede condizioni meno stringenti per l'autorizzazione e la proroga delle intercettazioni stesse, si applichi anche ai delitti, consumati o tentati, di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e di sequestro di persona a scopo di estorsione, o commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso. Nel corso dell'esame alla Camera sono stati aggiunti ulteriori commi, i quali intervengono: sul contenuto del decreto autorizzativo di intercettazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico; in materia di modalità esecutive delle intercettazioni; in tema di utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in un procedimento diverso.

L'articolo 2 istituisce le infrastrutture digitali centralizzate per le intercettazioni. La disposizione traccia un graduale percorso, segnato dall'emanazione di una serie di decreti ministeriali, al fine di consentire di localizzare presso le suddette infrastrutture digitali l'archivio digitale previsto dalle norme vigenti e, successivamente, di effettuare le stesse intercettazioni mediante tali infrastrutture. Inoltre, con una modifica apportata dalla Camera, si prevede che nel foglio notizie di cui all'articolo 280 del testo unico in materia di spese di giustizia sia annotato l'importo delle spese relative alle operazioni di intercettazioni.

L'articolo 2-*bis*, introdotto dalla Camera, reca numerosi interventi normativi volti ad implementare il contrasto alla criminalità informatica e ad aumentare la *cybersicurezza*.

In particolare, sono integrati i compiti dell'Agenzia per la *cybersicurezza* nazionale, prevenendo, da un lato, l'obbligo per l'Agenzia di trasmettere al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo i dati e le informazioni rilevanti per l'esercizio delle funzioni e dei poteri sui reati informatici, nonché un obbligo di collaborazione con l'Agenzia dei soggetti pubblici o privati che hanno subito incidenti di sicurezza informatica o attacchi informatici (commi 1 e 2). Inoltre, vengono estesi i poteri e le prerogative conferiti al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, anche ai procedimenti riguardanti taluni gravi delitti di criminalità informatica (commi 3, 4, lettere *b*) e *c*), 5 e 6).

Il Capo II consta del solo articolo 3 che reca disposizioni in materia di processo civile. L'articolo 3, modificato dalla Camera, prevede che, fino al 30 dicembre 2024, nei procedimenti davanti al tribunale per i minorenni aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale, il giudice abbia la facoltà di delegare taluni specifici adempimenti, tra cui l'audizione delle parti e l'ascolto del minore, ad un giudice onorario.

Il Capo III (articoli 4-5-*bis*) reca disposizioni in materia di personale di magistratura e del Ministero della giustizia. L'articolo 4 modifica la

disciplina riguardante i corsi di formazione per partecipare ai concorsi per l'attribuzione di incarichi direttivi e semidirettivi per magistrati (articolo 26-*bis* del decreto legislativo n. 26 del 2006), prevedendo che il materiale documentale relativo ai corsi di formazione sia inviato al Consiglio superiore della magistratura anche in riferimento all'attribuzione di incarichi semidirettivi e non solo di quelli direttivi; modificando il termine di decorrenza dal quale calcolare a ritroso il periodo di cinque anni in cui maturare il requisito della partecipazione al corso ed escludendo dall'obbligo di partecipazione al corso i magistrati che nel medesimo periodo (o per parte di esso) abbiano già svolto incarichi direttivi o semidirettivi. Si prevede che tali disposizioni si applichino anche alle procedure bandite a decorrere dal 21 giugno 2022, non ancora concluse.

L'articolo 5 reca una disciplina transitoria, in vigore sino al 31 marzo 2033, per cui, in deroga alla disciplina generale, gli incarichi dirigenziali superiori nell'ambito della esecuzione penale esterna (EPE) e degli istituti penali minorili (IPM) possono essere conferiti ai dirigenti penitenziari del ruolo di istituto penitenziario, in possesso della anzianità di nove anni e sei mesi. Inoltre, si prevede, per la medesima durata, che ai dirigenti penitenziari dell'esecuzione penale esterna e di istituto penale minorile, non ancora in possesso dell'anzianità prevista, possa essere conferito l'incarico di direttore aggiunto. L'articolo 5-*bis*, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, prevede nell'ambito della dotazione organica della dirigenza penitenziaria, l'incremento da 45 a 70 dei posti di dirigente penitenziario con incarichi superiori, ferma restando la vigente dotazione organica della dirigenza penitenziaria.

Il Capo IV (articoli 6-6-*ter*) introduce disposizioni concernenti reati in materia ambientale e altre disposizioni in materia di sanzioni penali e responsabilità delle persone giuridiche.

Nello specifico, l'articolo 6 apporta alcune modifiche al reato di incendio boschivo, di cui all'articolo 423-*bis* del codice penale, aumentando il minimo edittale della pena sia nel caso si integri la fattispecie colposa che quella dolosa e prevedendo un'aggravante ad effetto speciale nel caso in cui tale fattispecie sia commessa con abuso di poteri o violazione di propri doveri inerenti alla prevenzione e al contrasto degli incendi o per trarne profitto. In seguito ad una modifica introdotta dalla Camera è stata prevista quale pena accessoria alla condanna per il reato di incendio boschivo anche l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, per la durata di 5 anni. L'articolo 6-*bis*, inserito durante l'esame dalla Camera, introduce una sanzione penale per chi abbatte, cattura o detiene orsi bruni marsicani. L'articolo 6-*ter*, anche esso introdotto nel corso dell'esame alla Camera, reca modifiche: al decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto codice dell'ambiente), al fine di trasformare in reati contravvenzionali taluni illeciti amministrativi in materia di rifiuti; al decreto legislativo n. 231 del 2001, al fine di estendere i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato ai delitti di turbata libertà degli incanti e in materia di

strumenti di pagamento diversi dai contanti; al codice penale, al fine di inasprire il trattamento sanzionatorio in materia di delitti contro l'ambiente.

La senatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*), relatrice per la 1^a Commissione, riferisce quindi sulle disposizioni di competenza della Commissione affari costituzionali.

Il Capo V (articoli 7-8) prevede disposizioni per il recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche. L'articolo 7, in particolare, reca misure relative alla destinazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF attribuita alla diretta gestione statale, oggetto di ripartizione nell'anno 2023, riferita alle scelte non espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, prevedendo che essa sia utilizzata prioritariamente per finanziare interventi straordinari per il recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche (comma 1). Il comma 2 reca disposizioni in merito ai parametri di valutazione per la selezione dei progetti, alla composizione della commissione valutativa e di monitoraggio e alla quantificazione delle risorse da destinare al finanziamento dei progetti. Dalla Camera sono stati aggiunti alla composizione della commissione due rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'articolo 8 reca, invece, modifiche agli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, in materia di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF di diretta gestione statale, prevedendo l'inserimento di una nuova finalità di destinazione della quota di risorse di competenza statale, relativa ad interventi straordinari per il recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche. Tale ulteriore finalità rientra nelle scelte effettuate dai contribuenti a partire dalle dichiarazioni dei redditi presentate dall'anno 2023, che saranno oggetto di ripartizione nel 2028. È inoltre previsto che le risorse relative alla quota a diretta gestione statale per le quali i contribuenti non hanno effettuato una scelta vengano ripartite tra gli interventi di cui all'articolo 48, secondo finalità stabilite annualmente con deliberazione del Consiglio dei ministri o, in assenza, in proporzione alle scelte espresse. Dall'anno 2024 all'anno 2027, in via transitoria, la deliberazione del Consiglio dei ministri include tra gli interventi tra cui ripartire le risorse anche quelli relativi al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche.

Il Capo VI, formato dal solo articolo 9, prevede disposizioni in materia di isolamento, autosorveglianza e monitoraggio della situazione epidemiologica. Nello specifico il comma 1 dell'articolo 9 reca l'abolizione degli obblighi in materia di isolamento delle persone positive al SARS-COV-2 e di autosorveglianza dei contatti stretti di soggetti confermati positivi al medesimo *virus*. Viene inoltre esplicitamente soppressa la disciplina sanzionatoria concernente la violazione degli obblighi in materia di autosorveglianza. Il successivo comma 2 rivede la disciplina sul monitoraggio della situazione epidemiologica derivante dal *virus* suddetto, pre-

vedendo che la comunicazione dei relativi dati da parte delle regioni e delle province autonome avvenga non più con cadenza quotidiana, come già stabilito a livello legislativo, bensì secondo periodicità da individuarsi con provvedimento del Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria. Viene specificato che il Ministero della salute, anche sulla base dei dati ricevuti, verifica l'andamento della situazione epidemiologica. Si precisa, inoltre, che resta fermo il potere del Ministro della salute di emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più Regioni, ai fini dell'adozione delle misure eventualmente necessarie al contenimento e al contrasto della diffusione del *virus* SARS-CoV-2.

Il Capo VII, composto dal solo articolo 10, prevede disposizioni in materia di cultura. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 10 in particolare modificano il decreto legislativo n. 300 del 1999 operando in due direzioni: da un lato, riordinano e aggiornano le aree funzionali del Ministero della cultura, senza mutarne le attribuzioni; dall'altro, modificano il modello organizzativo, attualmente incentrato sulle direzioni generali, coordinate da un segretario generale, optando per il modello articolato in dipartimenti (che non potranno essere più di 4). Il procedimento di attuazione della riorganizzazione avverrà con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro il 31 dicembre 2023. La cessazione dei precedenti incarichi avverrà nel momento in cui subentreranno i nuovi dirigenti. Il comma 5-bis, introdotto in sede di conversione alla Camera, amplia, a livello di requisiti, la platea dei soggetti esperti cui possono essere conferiti gli incarichi, di livello dirigenziale, relativi ai poli museali e agli istituti della cultura statali di rilevante interesse nazionale. Il comma 4 dell'articolo 10 modifica la legge n. 140 del 2022 (recante « Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi »), sopprimendo il comma 3 dell'articolo 2. Per effetto della modifica, viene meno la previsione che rinvia a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per stabilire i criteri di assegnazione e riparto annuale del contributo economico disposto dalla legge medesima. Il comma 5 dell'articolo 10 modifica l'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2023, prorogando di 3 mesi (dal 15 settembre al 15 dicembre 2023) il termine ultimo di efficacia dell'incremento di un euro del costo dei biglietti di ingresso negli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale, al fine di finanziare e avviare gli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato, inclusi i musei, danneggiato in conseguenza degli eventi alluvionali.

Il Capo VIII, composto dal solo articolo 11, reca disposizioni urgenti in materia di pubblica amministrazione. Il comma 1 dell'articolo 11 reca una norma transitoria che consente alle pubbliche amministrazioni per un periodo in ogni caso non eccedente il 31 dicembre 2026, il trattenimento in servizio – oltre il limite anagrafico per il collocamento a riposo di ufficio – dei dirigenti generali titolari della direzione di dipartimenti, o di strutture corrispondenti a questi ultimi, secondo i rispettivi ordina-

menti; la possibilità è posta con esclusivo riferimento ai dipartimenti o strutture che siano attuatori di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. In sede di esame alla Camera, è stata inserita una clausola finale finanziaria. Il successivo comma 2 abroga una precedente norma transitoria sulla possibilità di trattenimento in servizio, che faceva riferimento, sempre con il termine ultimo del 31 dicembre 2026, ai soggetti in possesso di specifiche professionalità e titolari di incarichi di livello dirigenziale generale, senza distinzioni ulteriori nell'ambito delle relative strutture. Sono fatti salvi gli incarichi dirigenziali già conferiti o confermati in base alla norma abrogata, entrata in vigore il 22 giugno 2023. Il comma 3 dell'articolo 11 introduce un'esclusione dalla disciplina restrittiva sugli incarichi ai soggetti già lavoratori pubblici o privati e collocati in quiescenza; l'esclusione concerne il conferimento di incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione di autorità politiche. Il comma, inoltre, esplicita che resta ferma l'applicazione, ove ne sussistano i presupposti, delle norme limitative del cumulo degli emolumenti derivanti da incarichi pubblici con i trattamenti pensionistici. Il comma 3-*bis* dell'articolo 11, introdotto durante l'esame alla Camera, estende a tutti gli enti locali la possibilità di prevedere riserve di posti per personale interno nell'ambito di concorsi per il reclutamento di personale dirigenziale, possibilità attualmente prevista, ai sensi del decreto-legge n. 75 del 2023, per i soli comuni.

Il Capo IX (articoli 12 e 13) reca, da ultimo, disposizioni finanziarie e finali.

Ha quindi inizio la discussione generale.

Il senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*) esprime forti perplessità sui tempi di esame del decreto-legge n. 105, in quanto la discussione generale, appena iniziata, avviene neanche a ventiquattrore dalla calendarizzazione in Aula del provvedimento. A prescindere dalle criticità rappresentate dall'emanazione di decreti-legge in materia penale, che rendono molto difficile per gli operatori individuare il diritto intertemporale applicabile, la prassi costantemente seguita da questo Governo relativa all'adozione di decreti-legge in materia penale è gravemente lesiva della tutela delle garanzie costituzionali dei cittadini. In qualità di sostenitore della riforma costituzionale del Governo Renzi, nella XVII legislatura, ritiene che le modifiche proposte avrebbero contribuito a risolvere le problematiche di quello che, di fatto, si presenta come un monocameralismo alternato tra i due rami del Parlamento nell'esame dei disegni di legge di conversione. Sotto il profilo strettamente procedurale, pertanto, ricorda che l'ordinanza n. 17 del 2019 della Corte costituzionale ha riaffermato in maniera inequivocabile le incompressibili prerogative dei singoli parlamentari nel procedimento legislativo. Nel caso dell'esame di questo disegno di legge di conversione, che peraltro interviene su materie eterogenee che vanno dalle intercettazioni alla tutela dell'orso marsicano, tali prerogative sono compresse oltre ogni limite consentito e la tempistica di

un regolare processo di conversione in legge di provvedimenti d'urgenza sostanzialmente elusa. Si tratta, cioè, di una violazione sostanziale della democrazia parlamentare italiana rispetto alla quale esprime la più forte preoccupazione.

Il senatore CATALDI (*M5S*) critica la consuetudine, da parte del Governo, di presentare decreti-legge molto disomogenei, che quindi uniscono interventi la cui urgenza è effettiva e altri che invece, con un'adeguata pianificazione, potrebbero essere oggetto di disegni di legge ordinari e pertanto esaminati con maggiore ponderazione.

Con riferimento alle sanzioni, inoltre, nota uno sbilanciamento sul carattere retributivo della pena, mentre ne è del tutto trascurato il valore rieducativo e sociale.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) invita la maggioranza a non rassegnarsi alla torsione costituzionale in atto operata dal Governo con la reiterata presentazione di decreti-legge eterogenei, peraltro esaminati di solito da un solo ramo del Parlamento.

Il decreto in esame è sottoposto all'esame del Senato addirittura pochi giorni prima della scadenza del termine per la conversione in legge e per di più contiene molteplici disposizioni – di cui solo alcune rispondono ai requisiti dell'urgenza – tra loro disomogenee, in contrasto con quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, in particolare con la sentenza n. 22 del 2012, secondo cui anche le disposizioni del disegno di legge di conversione devono essere strettamente connesse all'oggetto e alla finalità del decreto-legge.

Il PRESIDENTE ricorda di essere intervenuto anche in Aula su questo tema.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*), a titolo personale, ritiene che interventi in materia penale o relativi al processo penale attuati all'interno di provvedimenti di urgenza necessiterebbero di un supplemento di riflessione da parte del Governo. Nel merito, invece, il Gruppo della Lega condivide pienamente le disposizioni introdotte dal decreto-legge in sede di conversione relative alle intercettazioni: tali disposizioni infatti traducono normativamente le conclusioni del rilevante lavoro svolto dalla Commissione giustizia nell'indagine conoscitiva sul tema, in cui, grazie all'acquisizione di elementi informativi da parte di molti esperti e tecnici del settore, sono emerse numerose criticità. Nel decreto alcune di queste criticità vengono risolte, come quella relativa alle intercettazioni indirette o a strascico, per le quali viene legislativamente introdotto un riscontro normativo alla sentenza cosiddetta « Cavallo » della Corte di cassazione a sezioni unite, n. 51 del 2 gennaio 2020. Con particolare favore, poi, valuta l'estensione della disciplina prevista per i reati di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale anche ai reati di traffico illecito di rifiuti e sequestro a scopo di estorsione. Valuta infine favorevolmente le innovazioni

introdotte in materia di captatore informatico, in quanto tale modalità di intercettazione, particolarmente invasiva, ha manifestato fortissime criticità. La discrasia più evidente realizzata da tale strumento di ricerca della prova riguarda anche la pubblicazione non autorizzata di stralci di conversazioni intercettate tramite *trojan*. Ricorda al riguardo il caso occorso, nella XVII legislatura, ad un senatore che, a causa di un'enorme battaglia mediatica basata sulla pubblicazione di stralci di intercettazioni, vide intaccata la sua reputazione e onorabilità, nonostante i procedimenti giudiziari successivi abbiano confermato poi la completa inconsistenza delle accuse. In conclusione, ritiene che il decreto-legge all'esame delle Commissioni riunite sia da accogliere con favore in tutte le numerose disposizioni che risolvono dei problemi concreti come, ad esempio, quella relativa all'inasprimento delle sanzioni penali per gli incendi boschivi.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) dichiara di condividere le considerazioni della senatrice Stefani relativamente alla rispondenza delle disposizioni del decreto-legge rispetto agli esiti dell'approfondita indagine conoscitiva svolta dalla Commissione giustizia sul tema delle intercettazioni. In particolare, a nome del suo Gruppo, rappresenta la più viva soddisfazione per l'approvazione, in sede di esame presso la Camera dei deputati, di alcuni emendamenti di iniziativa di parlamentari di Forza Italia volti a rafforzare le garanzie in materia di intercettazioni nel solco delle conclusioni contenute del documento Doc. XVII, n. 1 approvato dalla Commissione giustizia. In particolare, esprime apprezzamento per la trasposizione normativa dei principi stabiliti con la ricordata sentenza Cavallo, per cui le intercettazioni a strascico soggiacciono alla disciplina più garantista solo se non si tratta di reati di mafia e di terrorismo, rispetto ai quali la posizione del suo Gruppo è nel senso di un contrasto fermo e assoluto. Non può tuttavia negarsi, anche alla luce dei più recenti casi di cronaca, come quello occorso al sindaco di Santa Marinella, che la disciplina delle intercettazioni presenti ancora della criticità, in particolare nei confronti dei terzi coinvolti: il caso citato dimostra, ad esempio, che, nonostante quanto diffusamente affermato, anche la normativa cosiddetta Orlando, dal nome del Ministro della giustizia dell'epoca, presenti problemi da risolvere. Ritiene, inoltre, che un ulteriore punto critico su cui intervenire riguardi l'utilizzo del captatore informatico, tema sul quale, pure durante l'esame presso la Camera dei deputati, il Gruppo di Forza Italia ha presentato numerose proposte emendative che auspica siano approvate in successivi provvedimenti.

Il PRESIDENTE, in assenza di ulteriori richieste di intervento, dichiara conclusa la discussione generale e constata che i relatori e il rappresentante del Governo rinunciano alle repliche.

Dopo aver ricordato che il provvedimento è iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea per la seduta di domani, mercoledì 4 ottobre, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 17,30 di oggi.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(878) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 settembre scorso.

Il PRESIDENTE rinvia l'inizio della discussione generale, essendo imminente l'inizio della seduta dell'Assemblea.

Propone tuttavia di fissare fin d'ora il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 15 di martedì 10 ottobre.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONI 2^a e 9^a RIUNITE**2^a (Giustizia)****9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione
agroalimentare)**

Martedì 3 ottobre 2023

Plenaria**4^a Seduta***Presidenza del Presidente della 9^a Commissione*
DE CARLO*La seduta inizia alle ore 18.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Schema di decreto legislativo di modifica e integrazione del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune (n. 72)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 2, della legge 4 agosto 2022, n. 127. Esame e rinvio)

La relatrice, senatrice PETRENGA (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) illustra per i profili della Commissione giustizia lo schema di decreto legislativo in titolo che modifica il decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul « finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 ».

L'articolo 1 modifica il comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 42 del 2023, inserendo due ulteriori definizioni, relative a: *o-bis*) « provvedimento di riconoscimento » (il provvedimento adottato dalle regioni e province autonome, necessario ai fini dell'accesso agli aiuti previsti dal Piano Strategico della PAC per l'intervento della distillazione dei sottoprodotti); *o-ter*) « criteri di riconoscimento » (le norme, di cui al Re-

golamento (UE) 1308/2013, sul riconoscimento, sulle dimensioni minime, sul controllo democratico e sul valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori e loro associazioni del settore dell'ortofrutta e delle patate).

L'articolo 2 introduce l'articolo 1-*bis* nel citato decreto legislativo n. 42 del 2023 (*Recupero di pagamenti indebiti e interessi applicabili*). In particolare, prevede che la restituzione di un pagamento indebito sia richiesta al beneficiario entro diciotto mesi dall'accertamento delle irregolarità sanzionabili da parte dei soggetti delegati e degli enti preposti all'accertamento dell'indebito. Non si procede al recupero se i costi sostenuti e quelli prevedibili sono complessivamente superiori all'importo da recuperare e in ogni caso se l'importo da recuperare non supera 100 euro (comma 3). Il termine di pagamento concesso al beneficiario non può essere superiore a 60 giorni. Gli interessi, salvo diversa previsione, decorrono dalla scadenza del termine. In caso di mala fede gli interessi decorrono dal percepimento dell'aiuto (comma 4).

Di interesse della Commissione è poi l'articolo 3 il quale apporta modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 42 del 2023 che nel testo attualmente vigente disciplina le sanzioni per la violazione delle regole di condizionalità sociale. In particolare, il comma 1 stabilisce che sono sanzionati gli agricoltori o gli altri beneficiari dei pagamenti diretti per i quali è stata accertata in via definitiva la violazione di una o più norme nazionali che attuano gli articoli delle direttive elencate nell'allegato IV del regolamento (UE) 2021/2115. Il comma 2 specifica che la violazione ricorre in caso di mancato rispetto di una norma nel corso di un anno solare, a prescindere dal numero di lavoratori coinvolti dall'infrazione.

Il comma 1, lettera *a*), dell'articolo inserisce nell'articolo 2 del decreto legislativo 42 del 2023 il comma 1-*bis*, volto a prevedere che nel caso di sequestro preventivo dell'azienda nell'ambito di un procedimento per i reati previsti dall'articolo 603-*bis* del codice penale l'autorità giudiziaria ne dia immediata comunicazione agli Organismi pagatori che sospendono l'erogazione dei benefici fino alla revoca della misura cautelare, salvo che il giudice disponga il controllo giudiziario o nomini un amministratore giudiziario che assicuri la continuità dell'azienda. Il comma 1, lettera *b*), abroga il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 42 del 2023, che, secondo quanto rilevato nella relazione illustrativa, « non subordina la modulazione delle sanzioni di condizionalità sociale in base al numero di lavoratori coinvolti ».

L'articolo 4 dello schema, poi, modifica l'articolo 3 del decreto legislativo 42 del 2023, incrementando le percentuali di riduzioni applicabili all'importo totale dei pagamenti diretti concessi o da concedere al beneficiario per violazione delle regole di condizionalità sociale. L'articolo 5 modifica l'articolo 5 del decreto legislativo 42 del 2023, prevedendo che nel caso di richieste tardive di modifica della domanda relative a singole parcelle agricole o singoli diritti all'aiuto, capi animali o ulteriori elementi fattuali, le riduzioni si applichino esclusivamente relazione

all'aumento dell'entità o del pagamento rispetto a quello spettante per la domanda presentata nei termini.

L'articolo 6 reca un intervento di modifica all'articolo 6 del decreto legislativo n. 42 del 2023, in materia di omesse o inesatte dichiarazioni per l'ottenimento di contributi a carico dei Fondi FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia) e del FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale). In particolare, viene emendato il comma 9, relativo al regime degli aiuti per bovini, ovini e caprini, che attualmente prevede che l'importo dell'aiuto sia versato in base al numero dei capi accertati a condizione che, in seguito a controlli amministrativi o a seguito di sopralluogo: *a)* non si riscontrino più di tre capi non accertati; *b)* gli animali non accertati possano essere identificati individualmente. L'articolo 6 dello schema interviene sulla previsione di cui alla lettera *a)* al fine di stabilire che, per allevamenti ovini o caprini di consistenza tra i 13 e i 40 capi situati esclusivamente in aree montane individuate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli aiuti sono erogati a condizione che i capi non accertati non rappresentino più del 30 per cento del totale dei capi per i quali si chiede il contributo.

L'articolo 7 modifica il comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 42 del 2023, che detta le disposizioni transitorie in materia di condizionalità (articoli 91-97 e 99-100, regolamento (UE) 1306/2013) relative agli impegni assunti precedentemente al 2023 e che continuano a permanere oltre quella data, per i quali si applicano regole di condizionalità previste dal regolamento (UE) 1306/2013, ora abrogato dal regolamento (UE) 2021/2116.

L'articolo 8 interviene sull'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2023, che reca disposizioni specifiche per le riduzioni dei pagamenti in relazione ai regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali. Il citato articolo 10 stabilisce le disposizioni specifiche da applicarsi in caso di inosservanza degli impegni per i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115), comprensive delle modalità di applicazione e delle percentuali di riduzione, determinate in base alla gravità, entità, durata e ripetizione di ciascuna violazione. In particolare la sanzione per ogni violazione accertata è determinata nella misura del 30 per cento, del 50 per cento o del 100 per cento, in base alla gravità, all'entità, alla durata e alla ripetizione della violazione, definite sulla base di criteri individuati con decreto ministeriale. L'articolo 8 sostituisce poi il comma 2 dell'articolo 10 al fine di limitare al solo anno 2023 la sospensione dell'applicazione delle sanzioni ivi previste (la norma attualmente vigente dispone la sospensione sia per il 2023 che per il 2024) e di subordinarla ai casi in cui l'infrazione sia di grado basso e il beneficiario inadempiente presenti domanda per il medesimo regime – nel 2024 (lettera *a)*). In conseguenza delle modifiche apportate al comma 2, viene altresì sostituito il comma 3 (lettera *b)*), per stabilire che, qualora il beneficiario compia ulteriori violazioni nel 2024, la sanzione sospesa nel 2023 sarà applicata insieme a quella per il 2024.

L'articolo 9 integra le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 42 del 2023, che regola le riduzioni od esclusioni per mancato rispetto degli impegni degli interventi non connessi alla superficie e agli animali e ne detta le modalità di applicazione in particolare specifica che la riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo ammesso in caso di violazione degli impegni previsti dal Piano strategico della PAC (PSP) o degli altri obblighi dell'intervento si applicano per ciascun intervento a cui si riferiscono gli impegni violati e, in particolare, che se la violazione riguarda gli impegni per assicurare la stabilità delle operazioni di investimento, i parametri di gravità e entità sono sempre considerati di massimo livello (comma 1). Prevede inoltre una sanzione pari alla differenza tra l'importo richiesto dal beneficiario e quello considerato ammissibile dall'organismo pagatore a carico dei beneficiari qualora tale differenza sia superiore del 25 per cento e l'applicazione della riduzione o dell'esclusione anche alle spese risultate non ammissibili a seguito di controlli in loco o verifiche successive (nuovo comma 1-*bis*).

Con riferimento ai profili di competenza della Commissione industria e agricoltura, il presidente DE CARLO (*Fdl*), relatore, illustra gli articoli dal 10 al 13.

L'articolo 10 sostituisce il Capo VII del decreto legislativo n. 42 del 2023 (recante « Sanzioni per la violazione di disposizioni per il settore delle patate »), ampliandone il campo di applicazione, che comprende le « Sanzioni per la violazione di disposizioni relative ai settori dell'ortofrutta, delle patate e olivicolo ». Il nuovo Capo si compone di 11 articoli: l'articolo 18 disciplina il meccanismo sanzionatorio applicabile a organizzazioni di produttori (OP) e associazioni di organizzazioni di produttori (AOP), in caso di inosservanza dei criteri di riconoscimento, cui segue la revoca del riconoscimento; l'articolo 19 prevede che, qualora le OP o le AOP dei settori interessati (patate, ortofrutta e olio) siano coinvolte in frodi finalizzate all'indebito conseguimento degli aiuti, venga loro revocato il riconoscimento, oltre al recupero dell'aiuto già erogato e l'esclusione del riconoscimento per l'anno successivo alla violazione; l'articolo 20 disciplina il pagamento degli aiuti recuperati e delle sanzioni; l'articolo 21 introduce sanzioni applicabili ai casi in cui il beneficiario nella domanda dichiara di aver diritto ad un aiuto superiore a quello riscontrato dall'esame della domanda stessa; gli articoli da 22 e 24 prevedono l'applicazione di sanzioni amministrative legate alle operazioni di ritiro dei prodotti dal mercato per la distribuzione gratuita, a fronte della violazione delle disposizioni europee o qualora i prodotti non siano stati smaltiti come stabilito dalle autorità nazionali; l'articolo 24-*bis* individua il meccanismo sanzionatorio applicabile alle OP e alle relative AOP dei settori ortofrutta e patate, in caso di inosservanza degli obblighi di informazione richiesti da Regione, Organismi pagatori o dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF); l'articolo 24-*ter* introduce, per le sole OP e AOP del settore dell'ortofrutta, il sistema sanzionatorio legato all'inadempimento degli obblighi europei

relativi alla raccolta verde e alla mancata raccolta; l'articolo 24-*quater* introduce, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, una sanzione legata al ritardo nella presentazione della domanda di aiuto da parte dell'OP o dell'AOP, che determina una riduzione dell'1 per cento dell'importo accertato dell'aiuto stesso, per ogni giorno di ritardo; l'articolo 24-*quinquies* istituisce per il settore olivicolo un regime sanzionatorio applicabile ai casi in cui sia riscontrata una differenza tra la produzione dichiarata come commercializzata e quella effettivamente accertata (con sanzioni proporzionali all'ammontare del differenziale).

L'articolo 11 inserisce nel decreto legislativo n. 42 del 2023 il Capo VII-*bis* che introduce sanzioni applicabili al settore vitivinicolo e il Capo VII-*ter* che introduce sanzioni concernenti il settore dell'apicoltura.

Con riferimento al settore vitivinicolo, il sistema sanzionatorio è contenuto in 5 nuovi articoli: l'articolo 24-*sexies* quantifica la riduzione dell'aiuto in caso di non completa realizzazione delle azioni programmate di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti; l'articolo 24-*septies* quantifica la riduzione dell'aiuto con riferimento all'incompleta realizzazione delle azioni previste dall'intervento denominato « *vendemmia verde* »; l'articolo 24-*octies* introduce la riduzione dell'aiuto con riferimento a violazioni relative all'intervento denominato « *Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali* »; l'articolo 24-*novies* introduce la riduzione dell'aiuto con riferimento a violazioni relative alle regole europee sulla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione; l'articolo 24-*decies* è relativo alla disciplina delle sanzioni applicabili alla promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi.

Con riferimento al settore dell'apicoltura, il sistema sanzionatorio è contenuto in un nuovo articolo; il 24-*undecies* che dispone in ordine al recupero degli aiuti erogati qualora i beneficiari non rispettino i vincoli di mantenimento dei beni finanziati in azienda per un periodo minimo o i vincoli territoriali per taluni materiali biologici o, ancora, per l'identificazione dei materiali finanziati.

L'articolo 12 modifica l'articolo 25 del decreto legislativo n. 42 del 2023 per introdurre tra l'altro una serie di novelle, tra le quali, la previsione di un decreto ministeriale volto all'individuazione delle modalità di esecuzione dei controlli e la rimodulazione delle riduzioni dei pagamenti.

Infine, l'articolo 13 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,10.

COMMISSIONI 9^a e 10^a RIUNITE

9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Martedì 3 ottobre 2023

Plenaria

7^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste D'Eramo.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 e che abroga la direttiva 90/167/CEE (n. 71)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 16 della legge 4 agosto 2022, n. 127. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 settembre.

La relatrice per la 9^a Commissione BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*), anche a nome del correlatore Zullo, illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, con particolare riferimento a modifiche di carattere formale concernenti gli articoli 3 e 5. Una ulteriore osservazione riguarda l'opportunità di esplicitare, all'articolo 12, comma 2, la decorrenza del termine ivi previsto, onde allinearla a quanto indicato nella relazione illustrativa.

Previa verifica della presenza del numero legale, lo schema di parere è quindi posto in votazione e approvato.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuate per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla salute delle piante nonché sui prodotti fitosanitari (n. 73)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 19 della legge 9 marzo 2022, n. 23 e degli articoli 1 e 10 della legge 4 agosto 2022, n. 127. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 settembre.

La relatrice per la 10^a Commissione MURELLI (*LSP-PSd'Az*) presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato), soffermandosi in particolare sulle proposte di modifica relative agli articoli di cui allo schema di decreto legislativo in esame.

La relatrice per la 9^a Commissione FALLUCCHI (*FdI*) dà conto delle ulteriori osservazioni relative in particolare alle modifiche agli Allegati II e IV, nonché a quelle relative agli articoli 9 e 21, volte a rendere più coerente il testo.

La senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*) rileva la complessità dello schema di parere e chiede che le Commissioni riunite possano disporre del tempo necessario alla valutazione dello schema di parere.

Il presidente ZAFFINI dispone quindi la sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 14,30, riprende alle ore 14,55.

La senatrice Sabrina LICHERI (*M5S*) dichiara di non condividere il metodo seguito, rilevando che, a fronte di un parere elaborato, il tempo a disposizione dei commissari è risultato a suo avviso esiguo. Ritiene pertanto tale modo di procedere non idoneo a coinvolgere tutte le forze politiche e annuncia che il suo Gruppo non parteciperà al voto.

La senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*) giudica il tempo messo a disposizione non sufficiente ai fini di un'analisi esaustiva dello schema di parere. Dichiara quindi l'intenzione del proprio Gruppo di non partecipare alla votazione.

La senatrice Aurora FLORIDIA (*Misto-AVS*), riallacciandosi alle considerazioni delle senatrici Licheri e Zambito, annuncia che anche il suo Gruppo non parteciperà al voto.

Il presidente ZAFFINI, anche considerata l'urgenza di procedere rappresentata dal Governo, pone infine in votazione lo schema di parere.

Presente il prescritto numero legale, le Commissioni riunite approvano.

La seduta termina alle ore 15.

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 71

Le Commissioni 9^a e 10^a riunite,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 e che abroga la direttiva 90/167/CEE, ai sensi dell'articolo 16 della legge 4 agosto 2022, n. 127,

vista l'intesa in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, acquisita ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 4 agosto 2022, n. 127 nella seduta del 21 settembre 2023;

considerato il positivo impatto nella lotta all'antimicrobico-resistenza dell'impianto sanzionatorio delineato nello schema di decreto in titolo, volto ad assicurare un uso razionale dei medicinali veterinari attraverso i mangimi medicati e il rispetto dei requisiti igienici previsti nel regolamento (UE) 2019/4, di seguito anche il « regolamento »;

valutata con favore la ridefinizione delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni a favore degli operatori del settore dei mangimi medicati, funzionale alla semplificazione del relativo iter amministrativo, eliminando al contempo vincoli obsoleti,
esprimono parere favorevole, con le seguenti osservazioni.

Con riferimento all'articolo 3, comma 2, dello schema di decreto, che reca la disciplina per l'attuazione dei controlli ufficiali e delle altre attività di controllo ufficiale per la verifica delle disposizioni previste dal regolamento e dal decreto, si valuti l'opportunità, sul piano formale, di fare riferimento non già alla « verifica delle disposizioni », ma alla « verifica del rispetto delle stesse ».

In relazione all'articolo 5, si segnala la presenza di un refuso, ove si richiamano gli stabilimenti registrati « di cui all'articolo dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento ».

Infine, si invita il Governo a considerare l'opportunità di esplicitare, all'articolo 12, comma 2, che il termine di quarantotto ore ivi previsto per la registrazione delle attività di raccolta e smaltimento di cui al comma 1 decorre « dall'invio per lo smaltimento », come viene precisato nella relazione illustrativa allegata al provvedimento.

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 73

Le Commissioni 9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) riunite,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuate per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla salute delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

considerati le finalità di adeguamento alla normativa europea per garantirne l'applicazione e l'ambito di applicazione dell'atto, che disciplina il sistema di controlli e certificazione, il sistema di tracciabilità dei prodotti biologici, nonché il sistema sanzionatorio;

osservato che il provvedimento fornisce le indicazioni necessarie per procedere alla designazione del laboratorio nazionale di riferimento e dei laboratori ufficiali per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio;

valutata l'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni; esprimono parere favorevole con le seguenti osservazioni.

Si invita innanzitutto il Governo a valutare l'opportunità di apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole « agricoltura biologica », ovunque ricorrano, con le seguenti: « produzione biologica »;

b) all'articolo 2:

1) al comma 1, lettera *t*), sostituire le parole: « dell'Unione europea nazionale » con le seguenti: « dell'Unione europea, nazionale e regionale »;

2) al comma 1, lettera *v*), espungere le seguenti parole: « e certificazione »;

3) al comma 1, dopo la lettera *ff*), aggiungere le seguenti: « *gg*) organismo nazionale di accreditamento: l'Organismo che in uno Stato membro è stato autorizzato a svolgere attività di accreditamento »; « *hh*) Codice Unico Aziende Agricole CUAA: il codice fiscale dell'impresa o della ditta individuale come definito dal decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 »; « *ii*) Regioni: le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano »; « *ll*) sostanze non ammesse: le sostanze e i prodotti non autorizzati per i fini e gli usi della produzione biologica ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, del Regolamento, nonché gli alimenti e i mangimi geneticamente modificati di cui al Regolamento (CE) n. 2003/1829 del 22 settembre 2003 »;

c) all'articolo 3, dopo il comma 5, aggiungere il seguente: « *5-bis*. Al fine di permettere lo svolgimento delle attività delegate e nel rispetto delle disposizioni del Codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, le autorità competenti rendono disponibili agli organismi di controllo i dati del fascicolo aziendale riepilogativo dei dati aziendali, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 »;

d) all'articolo 4, sostituire le parole: « L'Autorità di controllo » con le seguenti: « L'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli designata dal Ministero quale Autorità di controllo ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *d*) »;

e) all'articolo 5:

1) al comma 1, sostituire le parole: « UNI CEI EN 17065 » con le seguenti: « UNI CEI EN ISO/IEC 17065 »;

2) al comma 2, sostituire la lettera *c*) con la seguente: « *c*) il tariffario da applicare agli operatori e la relativa giustificazione delle tariffe, nonché la procedura di gestione delle stesse anche in relazione ai criteri tariffari vigenti relativamente ai controlli ufficiali e alla relativa trasparenza »;

3) al comma 2, dopo la lettera *f*) aggiungere la seguente: « *g*) i bilanci consuntivi approvati di almeno tre anni di attività dell'organismo in cui risultino evidenziate le risorse destinate al personale e alle attività di controllo in relazione alle tariffe applicate per tale attività »;

4) al comma 3, lettera *c*), aggiungere infine le seguenti parole: « e dell'inquadramento lavorativo ed economico dello stesso »;

5) al comma 4, lettera *b*), primo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: « la metà dei voti necessari per il controllo dello stesso in caso di forme giuridiche diverse dalle società di capitali »;

6) al comma 4, lettera *b*), aggiungere infine il seguente periodo: « Tale requisito non è richiesto relativamente alle partecipazioni dirette o

indirette detenute dalle associazioni di carattere consortile che non abbiano fini di lucro »;

7) al comma 9, aggiungere infine le seguenti parole: « fatta salva la necessità di integrare le informazioni di cui al comma 3, lettera b) »;

f) all'articolo 6, comma 7, sostituire la parola: « tre » con la seguente: « cinque »;

g) all'articolo 7, comma 1, lettera a), sostituire le parole: « articolo 16 » con le seguenti: « articolo 17 »;

h) all'articolo 8, comma 7, dopo le parole: « salvo che » inserire le seguenti: « tale presenza »;

i) all'articolo 11 dopo il comma 2, inserire il seguente « 2-bis. I laboratori di cui al comma 2 operano secondo la versione più recente della norma UNI CEI ISO/IEC 17025 e sono accreditati, secondo tale norma, da un Organismo nazionale di accreditamento ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 37, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 2017/625 »;

l) all'articolo 14, comma 1, lettera g), dopo la parola: « Ministero » aggiungere le seguenti: « e alle regioni »;

m) all'articolo 16:

1) al comma 4, sopprimere le seguenti parole: « ovvero dimostri che tale presenza sia dovuta a una contaminazione accidentale e tecnicamente inevitabile »;

2) al comma 8, sostituire la parola: « tre » con la seguente: « cinque »;

n) all'articolo 17, dopo il comma 2 inserire i seguenti: « 2-bis. Gli operatori che conducono una unità di produzione, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del Regolamento, compilano la notifica con i dati relativi al metodo di produzione biologico, integrando le informazioni del fascicolo aziendale presente sul SIAN »; « 2-ter. Gli operatori che svolgono, in maniera esclusiva e senza la conduzione di alcuna superficie agricola e/o di unità di produzione di acquacoltura, le attività di preparazione, distribuzione/immissione sul mercato, magazzinaggio, importazione, esportazione e di produzione dei prodotti di cui all'Allegato I del Regolamento, compilano la notifica con i dati relativi al metodo di produzione biologico integrando le informazioni presenti nell'anagrafe tributaria »; « 2-quater. La notifica è trasmessa al Ministero o alla regione responsabile della tenuta del fascicolo aziendale e contestualmente all'organismo di

controllo indicato. Nei casi di cui al comma 2-ter, la notifica è trasmessa alla regione dove è ubicata la sede legale dell'azienda »;

o) all'articolo 18, comma 3, dopo la parola: « rinnova » inserire le seguenti: « entro novanta giorni »;

p) all'articolo 22, comma 1, lettera *i*), sopprimere le parole: « laddove necessarie »;

q) all'articolo 23, comma 1, dopo le parole: « chiunque utilizza » aggiungere le seguenti: « senza essere assoggettato al sistema di controllo »;

r) all'articolo 25, comma 2, sostituire le parole: « a darne comunicazione ai propri clienti » con le seguenti: « ad informare la clientela »;

s) all'Allegato II, punto 1, lettera *c*), prima delle parole: « verificare la validità » inserire le seguenti: « indicare i criteri per »;

t) all'Allegato II, punto 1, lettera *d*), dopo le parole: « l'organismo di controllo » inserire le seguenti: « e fra questo e gli altri operanti nell'ambito della medesima filiera di prodotto certificato volti a garantire l'integrità della filiera e la prevenzione di non conformità o frodi sul prodotto destinato al consumo »;

u) all'Allegato IV, sezione A, punto 1.1, sostituire le parole: « Unione europea e nazionale » con le seguenti: « Unione europea, nazionale e regionale »;

v) all'Allegato IV, sezione A, punto 3.2, lettera *b*) sostituire le parole: « della Regione » con le seguenti: « dalla regione, per quanto di competenza »;

z) all'Allegato IV, sezione A, punto 3.2, lettera *m*) sopprimere le parole: « o idonea »;

aa) all'Allegato IV, sezione B, punto 1, sostituire le parole: « prima notifica o nell'ultima notifica rilasciata » con le seguenti: « notifica precedentemente presentata »;

bb) all'Allegato IV, sezione B, punto 5, lettera *b*), sostituire le parole: « L'operatore, l'organismo di controllo e la Regione valutano la necessità di una notifica di variazione in funzione di eventuali tolleranze di superficie » con le seguenti: « La Regione, territorialmente competente, valuta la necessità di una notifica di variazione in funzione di eventuali tolleranze di superficie »;

cc) all'Allegato IV, Sezione C, Parte B, punto 2, dopo la lettera a) inserire la seguente: « *a-bis*): la data dell'ultima verifica ispettiva e il nominativo dell'ispettore ».

Le Commissioni invitano inoltre il Governo:

I. in linea generale, con riferimento alle definizioni, a uniformare la terminologia utilizzata nell'articolato;

II. in relazione all'articolo 9, a valutare l'opportunità di chiarire: a) se la limitazione, la sospensione e il ritiro del certificato costituiscono misure alternative e indipendenti o fra loro correlate; b) con riferimento ai casi di accertata non conformità, quale sia il rapporto fra l'elenco degli interventi previsti dal comma 1 e il catalogo delle misure prefigurato dal comma 2;

III. con riguardo all'articolo 21, a valutare l'opportunità di specificare le due definizioni di « banca dati pubblica » e « infrastruttura digitale pubblica », nonché l'interazione fra i due sistemi di tracciabilità.

2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

Martedì 3 ottobre 2023

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 59

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Orario: dalle ore 12,05 alle ore 12,45

AUDIZIONE DEL DOTTOR FRANCESCO LO VOI, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 808 (MODIFICHE AL CODICE PENALE, AL CODICE DI PROCEDURA PENALE, ALL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE)

Plenaria

83^a Seduta

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Intervengono il vice ministro della giustizia Sisto e il sottosegretario di Stato Ostellari per lo stesso dicastero.

La seduta inizia alle ore 12,45.

IN SEDE REDIGENTE

(690) SCARPINATO. – *Introduzione dell'articolo 254-ter del codice di procedura penale recante norme in materia di sequestro di strumenti elettronici*

(806) ZANETTIN e Giulia BONGIORNO. – *Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 1° agosto.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 1° agosto il relatore Rastrelli aveva illustrato i provvedimenti.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) osserva che i disegni di legge iscritti all'ordine del giorno forniscono una concreta soluzione alle problematiche emerse all'esito della complessa attività conoscitiva svolta dalla Commissione sul tema delle intercettazioni. L'ampio dibattito che ha avuto luogo nel corso dell'indagine conoscitiva e quindi in sede di approvazione del documento conclusivo, peraltro, può perfettamente integrare l'attività istruttoria, consentendo una celere approvazione dei provvedimenti.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), primo firmatario del disegno di legge n. 806, sottolinea come il tema sia condiviso tanto dai Gruppi di maggioranza come di opposizione e rileva che la sostanziale differenza tra il provvedimento a sua firma e la proposta del senatore Scarpinato risiede soprattutto nella rilevanza data dal primo al contraddittorio tra le parti, in quanto è prevista la partecipazione attiva della difesa dell'imputato. Osserva pertanto che, al di là di tale elemento, sulla tematica in questione sembrerebbe sussistere un'ampia convergenza politica, che potrebbe favorire una celere conclusione dell'*iter* parlamentare.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale sui provvedimenti. Constatato che né il relatore né il rappresentante del Governo intendono intervenire in sede di replica, chiede infine al relatore se intenda proporre un testo da assumere a base per il prosieguo dei lavori.

Il relatore RASTRELLI (*FdI*) propone di assumere il disegno di legge n. 806 quale base per il prosieguo della discussione.

Previa verifica del numero legale, la proposta del relatore viene posta ai voti e approvata dalla Commissione.

Il PRESIDENTE propone quindi di fissare per mercoledì 11 ottobre, alle ore 10, il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno al disegno di legge n. 806.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(81) VERINI e altri. – *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di diffama-*

zione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di segreto professionale e di istituzione del Giurì per la correttezza dell'informazione

(95) MIRABELLI e altri. – Disposizioni in materia di lite temeraria

(466) BALBONI e altri. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato

(573) MARTELLA e altri. – Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione

(616) Ada LOPREIATO. – Modifica all'articolo 96 del codice di procedura civile in materia di lite temeraria

(Esame congiunto e rinvio)

Il PRESIDENTE ricorda preliminarmente che i disegni di legge, inizialmente assegnati in sede redigente, sono stati riassegnati alla Commissione in sede referente lo scorso 3 maggio.

Al riguardo, propone di dare per acquisite le fasi procedurali già svolte.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE rammenta quindi che nella seduta dello scorso 16 maggio era stato deliberato di svolgere un'indagine conoscitiva sul tema oggetto dei disegni di legge in titolo. Allo stato, risultano ancora da effettuare alcune audizioni.

Valutato comunque che relativamente al tema dei nuovi strumenti tecnologici di comunicazione sono già stati acquisiti numerosi elementi informativi, propone di procedere già dalla seduta odierna allo svolgimento della discussione generale.

Si apre un dibattito sull'ordine dei lavori.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) osserva che sarebbe opportuno specificare quali provvedimenti iscritti all'ordine del giorno siano da intendersi prioritari prima dello svolgimento della seduta, allo scopo di consentire ai Gruppi di effettuare – per tempo – i necessari approfondimenti. Il tema in questione è infatti iscritto all'ordine del giorno insieme a molti altri. Chiede pertanto che i Gruppi possano sapere con anticipo i provvedimenti ai quali si vuole dare priorità.

Il PRESIDENTE precisa che quanto richiesto dal senatore Bazoli non appare sempre possibile.

Invita inoltre la Commissione a tenere conto dei numerosi imprevisti che possono incidere sullo svolgimento dei lavori, con conseguente – ancorché non voluta – compressione dei tempi delle discussioni.

A prescindere da quanto specificato, comunque, a norma di regolamento tutti i provvedimenti iscritti all'ordine del giorno rivestono, in astratto, lo stesso grado di priorità e possono conseguentemente essere discussi.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) si pone problematicamente su quanto precisato dalla Presidente, ribadendo le proprie richieste.

Il senatore SISLER (*FdI*) si associa alle considerazioni svolte dal senatore Bazoli.

Il PRESIDENTE rimarca comunque la necessità di consentire la prosecuzione dell'*iter* dei provvedimenti in tempi congrui. Si riserva di valutare nel dettaglio le osservazioni formulate dai senatori Bazoli e Sisler.

Apprezzate le circostanze, dichiara comunque che la discussione generale sui provvedimenti in esame avrà inizio nella seduta già convocata per giovedì 5 ottobre, alle ore 9,15.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,05.

4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Martedì 3 ottobre 2023

Plenaria

91^a Seduta

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(562) MARTI e altri. – Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali

(Parere alla 7^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore MATERA (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, recante disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali.

Esso si compone di 11 articoli. L'articolo 1 individua l'oggetto e le finalità, volte a promuovere i cammini d'Italia come itinerari percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce sostenibile, senza ausilio di mezzi a motore, al fine di valorizzarne caratteristiche ed elementi culturali, storici, religiosi, naturalistici ed escursionistici.

L'articolo 2, al fine di favorire la conoscenza, la tutela e la promozione dei cammini e del patrimonio storico, culturale e religioso dei territori attraversati o limitrofi, stabilisce i criteri e le modalità di redazione della Mappa dei cammini d'Italia.

Gli articoli 3 e 4 istituiscono presso il Ministero della cultura rispettivamente la Cabina di regia nazionale per i cammini e il Tavolo permanente per i cammini volti, il primo, a coordinare le politiche e gli interventi attuati dalle amministrazioni, centrali e periferiche interessate, mentre il secondo ad essere sede stabile di consultazione tra i componenti della cabina di regia, gli operatori e i rappresentanti delle istituzioni che operano nel settore turistico culturale.

L'articolo 5 promuove, tramite il Ministero della cultura, studi, approfondimenti, ricerche e iniziative scientifiche finalizzate alla valorizza-

zione del patrimonio materiale e immateriale associato ai cammini e stabilisce, al comma 2, che entro il 31 maggio di ciascun anno il Ministro della cultura presenti alle Camere una relazione.

Gli articoli 6 e 7 disciplinano rispettivamente la promozione di opere d'arte di giovani artisti nei cammini e le campagne di promozione dei percorsi al fine di incentivare il turismo lento, sostenibile e diffuso sul territorio.

Gli articoli 8 e 9 recano, per gli anni 2023 e 2024, rispettivamente: un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese di gestione e manutenzione sostenute annualmente dai titolari di redditi d'impresa e dagli enti del Terzo settore ai quali è affidata la gestione e la manutenzione dei cammini inseriti nella Mappa e la decontribuzione per i datori di lavoro dei contributi previdenziali spettanti ai lavoratori dipendenti.

Il credito d'imposta e la decontribuzione si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti *de minimis*. Si ricorda che la validità di tale regolamento è stata prorogata fino al 31 dicembre 2023 dal regolamento (UE) 2020/972.

L'articolo 10 reca le disposizioni finanziarie mentre l'articolo 11 determina l'entrata in vigore.

Il senatore LOMBARDO (*Az-IV-RE*) si dichiara d'accordo sulle finalità del provvedimento, ritenendo tuttavia opportuno che, nell'ambito della promozione e valorizzazione dei cammini, sia compreso esplicitamente anche il tema dell'accessibilità per le persone disabili, promuovendo la rimozione delle barriere e così consentendo la piena fruibilità, tenuto anche conto della crescente popolazione italiana in età avanzata e quindi con difficoltà di deambulazione.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) si associa alla proposta del senatore Lombardo, rimarcando che molti cammini, che sono patrimonio di tutti, sono invece inaccessibili a un gran numero di persone disabili o che hanno problemi di deambulazione.

Si associa anche il senatore SCURRIA (*FdI*), ricordando come negli eventi del *Fiabaday* di domenica si è ribadita la necessità di affrontare il tema generale dell'accessibilità in modo concreto, per esempio evitando i corrimano di metallo che d'estate diventano roventi.

Il relatore MATERA (*FdI*) ritiene che tra le spese di gestione, manutenzione e valorizzazione di cui agli articoli 8 e 9 possano rientrarvi anche quelle necessarie ad assicurare un'adeguata accessibilità ai cammini, ma si dichiara d'accordo alla sua esplicita previsione nel disegno di legge e quindi a inserire tale indicazione nel parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(825) Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore SATTÀ (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, recante misure di proroga dei termini per l'esercizio di deleghe legislative, da parte del Governo, in materia di associazioni professionali militari a carattere sindacale (articolo 1), di revisione dello strumento militare (articolo 2), di fonti energetiche rinnovabili (articolo 3, lettera *a*) e di semplificazione dei controlli sulle attività economiche (articolo 3, lettera *b*).

In particolare, l'articolo 1 estende di 12 mesi il termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 9, comma 15, della legge n. 46 del 2022, che riguarda le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali o distaccati individualmente.

L'articolo 2 conferisce nuovamente, per 24 mesi, la delega al Governo concernente la revisione dello strumento militare nazionale, che era già prevista dall'articolo 9, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 119, e che tuttavia è scaduta il 28 agosto 2023. In particolare, la delega riguarda le discipline in tema di dotazioni organiche, riserva ausiliaria, concorsi, formazione del personale e servizio sanitario militare.

L'articolo 3, comma 1, lettera *a*), proroga al 25 agosto 2024 il termine per l'esercizio della delega legislativa in materia di razionalizzazione e semplificazione della disciplina sulle fonti energetiche rinnovabili prevista dalla legge annuale per la concorrenza 2021, mentre il comma 1, lettera *b*), abroga l'articolo 27, comma 3, della legge sulla concorrenza 2021, che indica in dieci mesi dall'entrata in vigore della stessa legge il termine per l'adozione, da parte del Governo, di almeno uno dei decreti legislativi per semplificare i controlli sulle attività economiche. Rimane quindi fermo al 27 agosto 2024 il termine ultimo per l'adozione dei decreti legislativi sulle semplificazioni, per rendere i controlli più efficaci, efficienti e coordinati, eliminando al contempo gli adempimenti non necessari.

Ricorda, quindi, che le disposizioni sul personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, sulla base del Trattato sull'Unione europea, sono di competenza degli ordinamenti interni degli Stati membri. Per quanto riguarda le norme sulla semplificazione della disciplina sulle fonti energetiche rinnovabili e sulla semplificazione dei controlli sulle attività economiche, ritiene che esse non pongano problemi di incompatibilità con l'ordinamento europeo e preannuncia pertanto la presentazione di un parere non ostativo.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

(833) *Disciplina della professione di guida turistica*

(412) *CROATTI. – Disciplina della professione di guida turistica*

(687) *CENTINAIO e BERGESIO. – Disciplina della professione di guida turistica*

(749) *GARAVAGLIA. – Disciplina della professione di guida turistica*

(Parere alla 9^a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*), relatrice, introduce l'esame dei disegni di legge in titolo, che intervengono sulla disciplina della professione di guida turistica. Di questi, il disegno di legge n. 833 è di iniziativa governativa ed è collegato alla manovra di finanza pubblica. Esso inoltre riprende in buona parte, salvo talune importanti modifiche e integrazioni, l'articolato del testo unificato, adottato nella scorsa legislatura dalla Commissione di merito (A.S. 1921 e A.S. 2087), che non vide il completamento del suo *iter* legislativo, per l'intervenuta fine della legislatura.

Si rileva anzitutto che il disegno di legge costituisce la Riforma 4.1 della Componente MIC3 del PNRR, con scadenza a fine dicembre 2023, per la definizione dello *standard* nazionale minimo per le guide turistiche. Secondo i PNRR, la riforma « non deve implicare la creazione di una nuova professione regolamentata. La riforma deve prevedere formazione e aggiornamento professionale al fine di supportare meglio l'offerta. La riforma deve permettere l'acquisizione di una qualifica professionale univoca conforme a standard omogenei a livello nazionale, adottata con decreto ministeriale nell'ambito dell'intesa Stato-Regioni ».

La Relatrice ricorda inoltre che, in tema di regolamentazione delle professioni, la direttiva (UE) 2018/958, attuata con il decreto legislativo n. 142 del 2020, prevede l'effettuazione di un « test della proporzionalità », da parte delle autorità nazionali, prima dell'adozione di una nuova regolamentazione che limita l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, o a una delle loro modalità di esercizio, compreso l'uso di titoli professionali.

Al riguardo, secondo l'analisi tecnico-normativa del Governo, allegata al disegno di legge, « le disposizioni normative in questione non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria, in quanto si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti nel generale quadro delineato: dal regolamento (UE) 2021/241 sul disposizioni per la ripresa e la resilienza; dalla direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali; e dalla direttiva 2018/958/UE relativa a un *test* della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni ».

La materia delle guide turistiche era stata oggetto di contestazione da parte della Commissione europea che, il 6 settembre 2012, aveva avviato la procedura EU-Pilot 4277/12/MARK, contestando la norma nazionale che prevedeva la validità dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica solo nella regione o provincia di rilascio, in violazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Tale procedura fu sanata e quindi archiviata grazie all'adozione

dell'articolo 3 della legge europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 97), in cui si è stabilito che l'abilitazione alla professione di guida turistica è valida sull'intero territorio nazionale, prevedendo l'applicazione di tale principio sia alle guide turistiche italiane, sia a quelle abilitate in altri Stati membri, senza necessità di ulteriori autorizzazioni o abilitazioni. Tale principio è ripreso dal disegno di legge n. 833 in esame, agli articoli 5, comma 4, per l'abilitazione conseguita in Italia, e all'articolo 6, comma 8, per l'abilitazione ottenuta per riconoscimento di titolo estero.

Lo stesso articolo 3 della legge europea 2013, al comma 3, ha inoltre rinvio a un decreto ministeriale l'individuazione dei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione e dei relativi requisiti. In base a tale norma sono stati emanati i decreti ministeriali 7 aprile 2015, recante l'individuazione dei siti di particolare interesse, e 11 dicembre 2015 n. 565, recante l'individuazione dei relativi requisiti. Questi decreti sono poi stati oggetto di segnalazione da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il 21 dicembre 2016, poiché individuavano un numero eccessivamente ampio di siti e costituivano quindi una limitazione ingiustificata all'attività delle guide turistiche sull'intero territorio nazionale. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3859 del 1° agosto 2017, ha poi confermato l'annullamento – disposto dal TAR – dei citati decreti, poiché, pur essendo compatibile con il diritto europeo la riserva di alcuni siti in favore di « guide specializzate », i decreti in questione « in forma surrettizia, cercano d'introdurre un duplice regime di abilitazioni », in quanto « la previsione di un numero di siti da tutelare, senza alcuna gradazione, implica limiti d'ingresso territoriale alla guida turistica munita della semplice abilitazione nazionale ».

Il disegno di legge n. 833 si compone di 14 articoli. L'articolo 1 indica le finalità, nel quadro dell'articolo 117, comma terzo della Costituzione, che colloca le professioni tra le materie a competenza concorrente con le regioni, e nel rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione.

L'articolo 2 indica la guida turistica come il professionista che abbia conseguito il titolo superando l'esame di abilitazione nazionale di cui all'articolo 4, oppure ottenendo il riconoscimento del titolo estero, ai sensi dell'articolo 6, o ancora essendo già abilitato dalla normativa previgente ai sensi dell'articolo 13. L'oggetto della professione di guida turistica è individuato nello svolgimento di visite guidate (anche da remoto) durante le quali siano illustrati e interpretati il valore e il significato dei beni, materiali e immateriali, che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità.

L'articolo 3 specifica che non è richiesto il riconoscimento del titolo estero, né l'iscrizione nell'elenco nazionale, per l'esercizio della professione su base temporanea o occasionale, in regime di libera prestazione di servizi.

L'articolo 4 disciplina l'esame di abilitazione, indetto con cadenza annuale dal Ministero del turismo, al quale possono partecipare i titolari di laurea almeno triennale e di certificazione C1 di una lingua e B2 della seconda lingua.

L'articolo 5 prevede l'istituzione, presso il Ministero del turismo, dell'elenco nazionale delle guide turistiche, in cui è iscritto chi ha superato l'esame di abilitazione, chi ha ottenuto il riconoscimento del titolo estero e che è già abilitato in base alla normativa previgente.

L'articolo 6 detta norme specifiche per l'esercizio in Italia della professione sulla base di titoli conseguiti all'estero, distinguendo i casi in cui essa è svolta a livello transfrontaliero su base temporanea e occasionale (in regime di « libera prestazione di servizi ») e i casi in cui è svolta in maniera stabile nel territorio italiano (« libertà di stabilimento »). L'articolo rinvia poi a un decreto attuativo per l'individuazione delle modalità di accertamento del carattere temporaneo e occasionale dell'attività svolta in regime di libera prestazione, oltre che delle modalità di svolgimento della prova attitudinale in lingua italiana, necessaria per il riconoscimento del titolo estero, consistente in una prova scritta e una orale.

L'articolo 7 istituisce corsi di specializzazione tematica e territoriale, autorizzati dal Ministero, della durata minima di 50 ore, che consentono di iscriversi in apposite sezioni dell'elenco nazionale. Stabilisce inoltre l'obbligo di aggiornamento professionale triennale, mediante corsi a contenuto teorico e pratico tenuti dalle regioni.

L'articolo 8 prevede la definizione, da parte dell'ISTAT, di una specifica classificazione delle attività inerenti alla professione di guida turistica e l'attribuzione di uno specifico codice ATECO, mentre l'articolo 9 dispone l'ingresso gratuito delle guide turistiche in tutti i siti in cui esercitano la professione o in cui accedono per finalità di studio e formazione.

L'articolo 10 attiene ai compensi professionali, mentre l'articolo 11 stabilisce l'obbligo per le guide turistiche di esporre in maniera ben visibile il tesserino di riconoscimento e di fornire all'utente informazioni trasparenti sui costi della prestazione professionale.

L'articolo 12 stabilisce i divieti e le sanzioni in materia di esercizio abusivo della professione di guida turistica, l'articolo 13 detta le disposizioni transitorie e l'articolo 14 le disposizioni finanziarie.

Per quanto riguarda gli altri disegni di legge, si tratta di tre proposte di iniziativa parlamentare: il disegno di legge n. 412, a prima firma del senatore Croatti, e il disegno di legge n. 749 del senatore Garavaglia, che si compongono entrambi di 14 articoli e ripropongono il citato testo unificato, elaborato nella scorsa legislatura dalla 10^a Commissione, senza sostanziali modifiche, mentre il disegno di legge n. 687 consta di 7 articoli in cui si prevede solo un'abilitazione territorialmente specializzata.

Il senatore LOMBARDO (*Az-IV-RE*) si sofferma sul test di proporzionalità per le professioni, previsto dalla normativa europea, secondo cui la regolamentazione non deve andare oltre quanto necessario per il rag-

giungimento dello scopo. Nel caso di specie, la normativa non deve ostacolare l'accesso alla professione da parte di cittadini di altri Stati membri, rispetto alle guide italiane.

Tuttavia, dal disegno di legge non è possibile evincere la proporzionalità delle misure, poiché si rinvia a un decreto attuativo per la determinazione della temporaneità e occasionalità della prestazione transfrontaliera che consente l'esercizio della professione senza il previo riconoscimento del titolo estero. Inoltre, si rinvia a un decreto attuativo anche per la determinazione delle modalità di svolgimento della prova attitudinale, ai fini del riconoscimento della qualifica professionale estera, consistente in una prova scritta e una orale, sulle stesse materie previste per l'abilitazione nazionale.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) rimarca la necessità di affrontare il tema importante del riconoscimento dei titoli professionali, non solo nel settore turistico ma anche in molti altri settori. Ricorda, inoltre, che sono previste audizioni nella Commissione di merito e ritiene pertanto opportuno partecipare a tale approfondimento prima di formulare un parere.

La relatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) conviene sull'importanza della problematica relativa al riconoscimento dei titoli professionali in Italia e solleva anche l'opportunità di una verifica dell'accessibilità dei professionisti italiani all'esercizio delle professioni negli altri Stati membri.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(785) CALANDRINI e altri. – Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 « Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza »

(Parere alla 7^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore SCURRIA (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo che, in occasione del centenario della fondazione della città di Latina, è volto a promuovere l'immagine della stessa in ambito nazionale e a livello internazionale, attraverso la realizzazione di iniziative celebrative e progetti culturali, da perseguire con la collaborazione tra Istituzioni, enti, associazioni culturali e scuole.

Nello specifico, il disegno di legge prevede interventi volti alla promozione della conoscenza, della ricerca storica e scientifica, della pubblicazione di prodotti editoriali, ideazione e allestimento di mostre e produzione di eventi, finalizzati alla conoscenza della città di Latina e del suo territorio. Si mira inoltre a tutelare e valorizzare, anche con finalità di promozione turistica, i luoghi simbolo caratterizzanti il percorso storico e naturalistico di Latina dagli anni '30 del '900 ad oggi.

In particolare, l'articolo 2 individua gli interventi e le iniziative, da svolgersi a Latina e da realizzarsi tra il 2023 e il 2032, che sono rico-

nosciuti dalla legge meritevoli di finanziamento. Tra questi, si segnalano quelli previsti dalla lettera *m*) sulla realizzazione e la promozione di eventi e di progetti caratterizzati da un'ampia collaborazione istituzionale e tra privati, con particolare riferimento anche all'Unione europea.

L'articolo 3 istituisce il Comitato promotore delle iniziative progettate, avente il compito di monitorarne lo svolgimento. Quest'ultimo è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, e dai Ministri della cultura, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, del turismo, nonché dal Presidente della regione Lazio e dal Sindaco di Latina (o da loro delegati).

Gli articoli 4 e 5 riguardano la Fondazione «Latina 2032», che ha il compito di perseguire le finalità e gli obiettivi della legge, secondo le indicazioni del Comitato, ed è posta sotto la vigilanza dei Ministeri della cultura e dell'economia. Per la costituzione della Fondazione è destinato un contributo di 200.000 euro per l'anno 2024 (articolo 6).

Infine, l'articolo 7 prevede un contributo annuale di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032 per il Comitato previsto dall'articolo 3 ai fini della realizzazione delle iniziative previste dal provvedimento, e l'articolo 8 dispone sulla copertura finanziaria.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) comunica che sono stati presentati oggi in 7^a Commissione emendamenti volti a considerare un quadro più ampio, relativo alle città del '900 nel loro insieme, per la valorizzazione degli aspetti architettonici e di urbanizzazione.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

(860) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice PELLEGRINO (*FdI*), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che reca la ratifica dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra. L'obiettivo dell'Accordo è di creare un unico mercato del trasporto aereo, caratterizzato da eque opportunità commerciali per i vettori degli Stati parte e da una progressiva convergenza regolamentare, in particolare nei campi della sicurezza, della tutela dei passeggeri, dei lavoratori e dell'ambiente.

L'Accordo si compone di 30 articoli. L'articolo 1 reca le definizioni. Gli articoli da 2 a 12 disciplinano gli aspetti economici dell'intesa, definendo all'articolo 2 la tabella delle rotte e i diritti e le facoltà di sorvolo e di traffico che ciascuna Parte reciprocamente riconosce all'altra. L'articolo 3 illustra i requisiti che i vettori aerei devono soddisfare per essere designati ad operare sulle rotte concordate. L'articolo 4 indica gli

aspetti relativi al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione delle autorizzazioni di esercizio e dei permessi tecnici. Nell'articolo 5 si riconoscono i potenziali benefici derivanti dalla progressiva liberalizzazione della proprietà e del controllo dei rispetti vettori aerei.

Gli articoli da 6 a 11 dispongono il rinvio a leggi e regolamenti applicabili in materia di entrata, stazionamento e uscita dal territorio degli aeromobili, regolano gli aspetti relativi alla tutela dell'equa concorrenza, ai diritti doganali e alla fiscalità. Di rilievo, in particolare, l'articolo 11 che reca disposizioni relative alla fissazione delle tariffe per il trasporto di passeggeri e di merci sulla base della libera concorrenza.

Gli articoli da 13 a 20 recano norme in materia di cooperazione regolamentare, definendo in particolare le condizioni con le quali le Parti si conformano alle disposizioni in materia di sicurezza aerea e di protezione della navigazione aerea da atti illeciti. Vengono poi dettate ulteriori disposizioni in materia di gestione del traffico aereo, di riduzione dell'impatto ambientale del trasporto aereo e di cooperazione per lo sviluppo di un'aviazione sostenibile, di responsabilità dei vettori, nonché di tutela dei consumatori.

Da ultimo, gli articoli da 21 a 30 recano disposizioni istituzionali e finali, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di un comitato misto, responsabile dell'amministrazione e della corretta attuazione dell'Accordo. L'articolo 28 reca norme in ordine alla registrazione dell'Accordo presso l'Organizzazione internazionale dell'Aviazione Civile (ICAO) e il Segretariato delle Nazioni Unite.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione. L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria. Si precisa che l'ENAC provvederà alle attività di cui agli articoli 1, 7, 8, da 10 a 14 e 22 dell'Accordo, attingendo alle risorse disponibili nell'ambito del proprio bilancio. L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Martedì 3 ottobre 2023

Plenaria

127^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
LOTITO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Sandra Savino.*

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(737) Daisy PIROVANO e altri. – Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia
(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il senatore LIRIS (*FdI*), in sostituzione della relatrice Ambrogio, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere conferma che le istituzioni scolastiche possano far fronte agli eventi e alle iniziative, di cui all'articolo 2, comma 2, con le risorse disponibili a legislazione vigente, valutando eventualmente la sostituzione della parola: « prevedono » con le seguenti: « possono prevedere », conformemente ad alcuni provvedimenti analoghi.

In relazione all'articolo 3, occorre valutare la sostituzione della parola: « derivano » con le seguenti: « devono derivare », al fine di adeguare la clausola di invarianza finanziaria alla formulazione consolidata.

La sottosegretaria SAVINO esprime il parere non ostativo del Governo a condizione, resa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che siano apportate le medesime modifiche illustrate dal relatore.

La senatrice LORENZIN (*PD-IDP*) chiede chiarimenti in ordine al parere da esprimere sul provvedimento, rispetto al quale si dichiara fa-

vorevole nel merito dell'iniziativa, criticando tuttavia le condizioni profilate dal relatore e dal Governo, che tendono a trasformare le attività previste dal disegno di legge in mere facoltà. A tale riguardo evidenzia come, in caso di riformulazione del testo con la previsione di mere facoltà, e in assenza di specifiche risorse appostate per le attività previste, risulta del tutto priva di effettività l'istituzione di una giornata nazionale perdendo le attività di qualsivoglia concretezza. Sottolinea come, a fronte della istituzione di una pluralità di giornate nazionali nei provvedimenti legislativi recenti, l'assenza di specifiche risorse destinate poi alle relative attività rende del tutto depotenziate tali iniziative, e gli stessi Ministeri risultano impossibilitati ad attivare ogni tipo di concreta attività.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) evidenzia le criticità poste da una riformulazione del testo volta a prevedere una mera facoltà. Sottolinea come, anche sul piano della qualità della legislazione, prevedere una mera facoltà e una mera possibilità a svolgere le attività previste dal disegno di legge rende la stessa attività legislativa del tutto inutile, poiché viene meno qualsiasi certezza di effettività della norma. Sottolinea come sarebbe allora bastato un mero ordine del giorno, recante l'auspicio allo svolgimento di tali attività, mentre una norma di legge con iniziative facoltative risulta priva di ogni elemento di concreta efficacia e risulta aleatoria nella sua stessa applicazione. Formula quindi osservazioni fortemente critiche rispetto all'orientamento assunto e la riformulazione del testo, che risulta rendere aleatorio l'intervento normativo, che non appare rispettoso delle prerogative di effettività delle leggi approvate dal Parlamento.

Il presidente LOTITO ricorda come vi sia un principio di salvaguardia della finanza pubblica, che nell'attuale momento del ciclo economico impone di contemperare le iniziative da intraprendere a livello legislativo con il necessario rispetto dei vincoli di bilancio.

Il relatore LIRIS (*FdI*) illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 2, al comma 1, delle parole: "sono organizzati" con le seguenti: "possono essere organizzati" e al comma 2, della parola: "prevedono" con le seguenti: "possono prevedere"; e all'articolo 3, delle parole: "non derivano" con le seguenti: "non devono derivare". ».

Non essendovi ulteriori interventi, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e risulta approvata.

(865) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MANCA (*PD-IDP*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo e delle modifiche intervenute presso l'altro ramo del Parlamento, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti la proposta di parere non ostativo, che viene approvata.

(878) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale

(Parere alle Commissioni 1^a e 2^a riunite. Esame e rinvio)

Il presidente LOTITO (*FI-BP-PPE*), in sostituzione del relatore Damiani, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 1, recante interventi infrastrutturali urgenti in favore del Comune di Caivano, chiede conferma che le dotazioni di personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della struttura commissariale di cui al quinto periodo del comma 3, siano le stesse del contingente massimo indicato al secondo periodo del medesimo comma. Ad ogni modo, considerato che il comma 1, richiamato nel quinto periodo del comma 3, reca solo il limite finanziario, si valuti di indicare nel medesimo periodo anche il limite del contingente massimo di personale di cui al secondo periodo del medesimo comma 3.

In relazione all'articolo 2, in tema di orientamento universitario e supporto agli studenti di Caivano, quanto ai profili di copertura, posto che il secondo periodo del comma 2 pone il relativo onere a carico dei bilanci degli atenei, risulta necessario, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 19, comma 1, della legge n. 196 del 2009, acquisire elementi specifici a conferma della sostenibilità di tale onere a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, fornendosi altresì prime indicazioni circa gli atenei interessati a tale iniziativa. Il Governo dovrebbe inoltre confermare che la partecipazione agli specifici accordi di programma configura, come sembra emergere dalla relazione tecnica, una facoltà e non un obbligo per le università interessate.

Per quanto riguarda la compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, osserva che la dotazione di bilancio del

fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, è classificata tra le componenti di spesa in conto capitale, a fronte di un onere di spesa classificato come di parte corrente.

Per quanto concerne l'articolo 8, in materia di custodia cautelare e percorso di rieducazione del minore, il Governo, considerato che i percorsi rieducativi appaiono alternativi all'istituto vigente della messa alla prova, dovrebbe confermare che all'attivazione dei percorsi rieducativi per i minori si provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

In merito all'articolo 10, concernente interventi a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno, osserva che la relazione tecnica, con riguardo al comma 2, stima l'affidamento di incarichi di supplenza con decorrenza non anteriore al 1° novembre, mentre potenzialmente tali incarichi potrebbero essere affidati anche prima essendo la norma già in vigore. A tale riguardo, il Governo dovrebbe escludere l'attribuzione di tali incarichi con decorrenza anteriore al 1° novembre. Il Governo dovrebbe altresì confermare la disponibilità delle risorse richiamate per la copertura mediante riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi.

In relazione all'articolo 11, recante il potenziamento del piano asili nido nella fascia di età 0-2 anni, posto che le norme provvedono alla mera ridefinizione della allocazione di risorse che sono già previste dalla legislazione vigente per la copertura di fabbisogni di spesa in conto capitale, in assenza nella relazione tecnica di un quadro riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica, il Governo dovrebbe confermare l'invarianza degli effetti relativamente al loro impiego con quelli da ritenersi già scontati dai tendenziali di spesa.

Per quanto riguarda gli articoli 13, in materia di applicazioni di controllo parentale nei dispositivi di comunicazione elettronica, e 14, in tema di alfabetizzazione digitale e mediatica a tutela dei minori e campagne informative, occorre valutare l'opportunità di inserire in norma apposite clausole di invarianza finanziaria.

L'articolo 15 prevede l'ampliamento dell'organico dell'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni (AGCOM) in misura di 23 unità, con copertura degli oneri mediante l'istituzione di un contributo, in sede di prima applicazione per l'anno 2024, di importo pari allo 0,135 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dai prestatori dei servizi intermediari stabiliti in Italia, elevabile per gli anni successivi, con deliberazioni dell'Autorità, nel limite massimo dello 0,5 per mille.

Ai fini di una corretta verifica della quantificazione, appare utile che il Governo fornisca elementi di dettaglio delle componenti del trattamento fondamentale ed accessorio. Posto inoltre che la relazione tecnica ha ipotizzato un tasso di incremento medio del 3,5 per cento annuo delle tabelle stipendiali vigenti utilizzate, il Governo dovrebbe fornire maggiori elementi informativi al fine di poter valutare la congruità di tale valore medio e della quantificazione degli oneri.

Per quanto riguarda la copertura, osserva che la relazione tecnica fornisce una stima da verificare di 35 miliardi di fatturato da parte delle imprese che saranno sottoposte al nuovo contributo. Appare necessario, al fine di poter valutare tale ipotesi, che il Governo fornisca maggiori elementi informativi in ordine al numero delle entità societarie ad oggi operanti in tali settori sul territorio nazionale, e del loro fatturato. Inoltre, il Governo dovrebbe chiarire i fondamenti dell'ipotesi di crescita dei ricavi di tali società, assunta dalla relazione tecnica nel 5 per cento annuo.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio Settembre 2023, n. 81.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(897) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1^a e 2^a riunite. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice NOCCO (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2-*bis*, che andrebbero acquisite conferme in merito alla effettiva possibilità che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale possa dare attuazione a quanto previsto dai commi 1 e 2 avvalendosi delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Analoghe informazioni in ordine alla neutralità delle norme andrebbero fornite in merito a quanto stabilito dal comma 4, lettera *a*), numero 2), in relazione alla prevista inclusione, tra gli ufficiali autorizzati a compiere operazioni « sotto copertura », anche degli ufficiali di polizia giudiziaria dell'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione che si occupano di contrastare i reati informatici commessi ai danni delle infrastrutture critiche informatizzate, di cui andrebbero altresì valutati gli ipotizzabili specifici fabbisogni di formazione, trattandosi di attività ad oggi non previste per tale personale.

Relativamente all'articolo 10, comma 1, lettera *a*), si rendono necessari chiarimenti in merito ai compiti di vigilanza di cui all'articolo 53, comma 1, lettera *i-bis*), del decreto legislativo n. 300 del 1999 (lettera aggiunta nel corso dell'esame in prima lettura), atteso che l'esercizio di attività di controllo sull'Istituto per il credito sportivo e culturale SpA presuppone la disponibilità di adeguate professionalità, di cui andrebbe confermata la presenza nell'organico del Ministero della cultura ai sensi della legislazione vigente.

Quanto alla successiva lettera *b*) del comma 1, dal momento che la relazione tecnica fornisce l'indicazione delle differenze retributive annuali lorde per le tre posizioni aggiuntive di Capo dipartimento, rispetto alla legislazione vigente, andrebbero fornite rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle dotazioni organiche dirigenziali di seconda fascia del medesimo dicastero, a fronte della nuova configurazione organizzativa e delle competenze come ridefinite dalla lettera *a*).

In relazione ai rilievi sopra formulati, appare necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Per ulteriori osservazioni fa rinvio alla nota del Servizio del bilancio n. 86.

La sottosegretaria SAVINO deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, relativa al provvedimento in esame, a cui fa rinvio per rilevare che non vi sono osservazioni sui profili finanziari del provvedimento.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale e con l'avviso favorevole del Governo, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. ».

La Commissione approva.

(897) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice NOCCO (*FdI*) propone di ribadire il parere non ostativo già espresso alla Commissione di merito, nel presupposto che non vengano apportate modifiche in sede referente.

Con il parere favorevole della rappresentante del GOVERNO e previa verifica della presenza del prescritto numero dei senatori, la proposta di parere, posta ai voti, risulta approvata.

(833) Disciplina della professione di guida turistica

(Parere alla 9^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 27 settembre.

La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) ricorda la proposta di parere già illustrata nella seduta del 27 settembre scorso.

La sottosegretaria SAVINO esprime l'avviso conforme del Governo.

Non essendovi richieste di intervento e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone quindi in votazione la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 4, con riferimento al numero dei partecipanti all'esame nazionale di abilitazione per il 2024 (primo anno), si stima, in considerazione della media dei soggetti che hanno partecipato alle procedure espletate a livello regionale fino ad oggi (in particolare si può fare riferimento all'ultima procedura svoltasi a cura della regione Puglia nel 2017), che i soggetti interessati a partecipare al primo esame di abilitazione a livello nazionale potranno essere circa diecimila, poiché da anni non si svolge un esame abilitativo: pertanto, si ritiene plausibile il numero evidenziato. Tenuto conto che si è prudenzialmente stimato che per ogni candidato il costo totale sia pari a 40 euro e che un quarto di tale costo, pari a 10 euro, sia a carico del medesimo candidato, si conferma che l'onere a carico del Dicastero del turismo è pari a 300.000 euro complessivi per l'anno 2024 (400.000 euro complessivi – 100.000 euro a carico dei candidati), autorizzato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, e coperto ai sensi dell'articolo 14, comma 1.

Con riferimento, invece, al numero dei candidati previsti a far data dal 2025, si rappresenta di aver tenuto conto, nel calcolare l'onere complessivo a carico del Ministero del turismo, del *range* previsto tra le 3.000 e le 5.000 presenze di candidature. Infatti, al fine di calcolare, in modo prudenziale, l'onere massimo generato dalla norma a partire dal secondo anno in avanti, è stato considerato il numero di 5.000 partecipanti, con un costo complessivo pari a 200.000 euro (se si fosse considerato il numero di 3.000 partecipanti, il costo complessivo sarebbe stato di 120.000 euro). Ciò posto, al fine di calcolare l'onere complessivo a carico del Ministero del turismo si è invece, prudenzialmente, preso in considerazione il numero di 3.000 partecipanti, con la conseguenza che, essendo la quota totale spettante a loro carico pari a 30.000 euro (tenuto conto che 10 euro sono a carico di ciascuno dei medesimi), è risultato un onere a carico del Dicastero del turismo pari a 170.000 euro (200.000 euro – 30.000 euro). Diversamente, qualora si fosse considerato – anche a tal fine – il numero di partecipanti pari a 5.000 unità, l'onere complessivo a carico del Ministero sarebbe stato pari a 150.000 euro, ossia pari alla differenza tra l'importo di 200.000 euro (costo complessivo) e quello di 50.000 euro (da porre a carico dei candidati). Pertanto, viene confermata la congruità del calcolo degli oneri, pari a 170.000 euro complessivi a decorrere dall'anno 2025.

Viene altresì confermato che l'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4 è contenuto nell'ambito di un tetto di spesa;

in relazione all'articolo 5, viene confermato il carattere prudentiale ed esaustivo della stima dell'onere concernente la creazione dell'elenco nazionale e della relativa piattaforma informatica,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. ».

La proposta di parere risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dello strumento militare (n. 57)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 9, commi 1, lettere a) e c), e 2 della legge 5 agosto 2022, n. 119. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 27 settembre.

Il relatore LIRIS (*FdI*) illustra una proposta di parere, predisposta alla luce degli elementi forniti dal Governo, pubblicata in allegato.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata, che risulta approvata.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2018/1727, che istituisce l'Agenzia dell'Unione Europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI (n. 77)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 11 della legge 4 agosto 2022, n. 127. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 27 settembre.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota recante elementi di chiarimento relativi ai rilievi posti in sede di illustrazione.

La senatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Claudio Borghi, illustra quindi una proposta di parere non ostativo, predisposta alla luce degli elementi forniti dal Governo, pubblicata in allegato.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata, che risulta approvata.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente LOTITO avverte che, la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 4 ottobre 2023, già convocata alle ore 9, è posticipata alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,45.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 57**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

i risparmi derivanti dalla nuova modulazione delle dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare prevista dal provvedimento in esame sono quantificati in 562.617.310 euro per l'anno 2024, 604.425.776 euro per l'anno 2025, 612.297.170 euro per l'anno 2026, 589.372.683 euro per l'anno 2027, 609.586.469 euro per l'anno 2028, 645.557.618 euro per l'anno 2029, 686.477.098 euro per l'anno 2030, 714.314.025 euro per l'anno 2031, 749.807.417 euro per l'anno 2032, 802.960.904 euro per l'anno 2033 e 900.403.406 euro a decorrere dall'anno 2034;

viene riportato che il volume dei risparmi rispetto alla legislazione vigente assicura comunque il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge n. 244 del 2012, relative al mantenimento in efficienza dello strumento militare e al sostegno delle capacità operative, anche tenendo conto degli oneri imputati a valere sui medesimi risparmi da disposizioni legislative vigenti,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 77**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, premesso che:

in ordine agli articoli 4, 6 e 7, in merito all'assunzione del parametro medio di 1 figlio per ogni componente da cui deriva la maggiorazione dell'indennità pari ad 1/8 dell'indennità di segretario – utilizzata per la quantificazione del trattamento ISE spettante ai sensi della normativa vigente al personale collocato all'estero presso la sede dell'Aja – è stata assicurata la prudenzialità della relativa quantificazione;

viene inoltre assicurato che la sede de L'Aja non comporta la maggiorazione di rischio ai fini del calcolo dell'ISE così come prevista dal comma 5 dell'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 18/1967;

in ordine all'articolo 9, viene assicurata la sostenibilità delle disposizioni relative ai poteri affidati al membro nazionale presso Eurojust, atteso che le competenze e le attribuzioni svolte nell'esercizio di tali funzioni potranno essere fronteggiate con le risorse umane e strumentali già disponibili a legislazione vigente, senza determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

con riferimento all'articolo 10, riguardo al potere di accesso alle informazioni contenute nell'anagrafe delle persone detenute, nella banca dati nazionale del DNA e nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA e con riguardo alla diversa disciplina dettata per le richieste di informazioni scritte in ordine a procedimenti penali e al contenuto di atti e di accesso alle informazioni contenute nei registri delle notizie di reato e negli altri registri istituiti presso gli uffici giudiziari, viene assicurato dal Governo che lo scambio di informazioni potrà avvenire da parte degli uffici giudiziari, avvalendosi delle risorse umane e strumentali già previste a legislazione vigente nel rispetto del più efficiente regime di sicurezza dei sistemi di scambio delle informazioni stesse;

in riferimento all'articolo 12 in materia di Sistema di coordinamento nazionale dell'*Eurojust* per l'Italia, con il quale si prevede la costituzione di un Sistema di coordinamento nazionale dell'*Eurojust* e l'affidamento delle responsabilità di coordinamento al corrispondente nazionale designato dal procuratore generale presso la Corte di Cassazione, si

fornisce rassicurazione sul fatto che tale incarico potrà essere svolto avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente;

inoltre, viene confermata, rispetto alle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 15, la sussistenza delle disponibilità finanziarie iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia, che consentono di dare attuazione alle disposizioni del presente decreto, fornendo assicurazione in ordine all'adeguatezza delle rimanenti risorse rispetto alle ulteriori finalità già definite a legislazione vigente,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

6^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze e tesoro)

Martedì 3 ottobre 2023

Plenaria
78^a Seduta

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

(674) Interventi a sostegno della competitività dei capitali

(Seguito dell'esame e sospensione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 27 settembre.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati, rispettivamente dal Governo e dai relatori, gli emendamenti 16.0.100 e 12.0.100 (testo 2), pubblicati in allegato. Convoca quindi immediatamente l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per programmare, in particolare, il prosieguo dell'*iter* del disegno di legge in titolo e sospende la seduta.

Il seguito dell'esame è quindi sospeso.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE avverte che è immediatamente convocata una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 14,20, riprende alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(674) Interventi a sostegno della competitività dei capitali

(Ripresa dell'esame e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame precedentemente sospeso.

Il PRESIDENTE dà conto del dibattito in seno all'Ufficio di Presidenza e invita i relatori e il Governo a illustrare gli emendamenti a propria firma.

Il relatore ORSOMARSO (*FdI*), anche a nome del correlatore, senatore Damiani, illustra sinteticamente l'emendamento 12.0.100 (testo 2), frutto anche di un lavoro di sintesi rispetto alle posizioni emerse.

Il sottosegretario FRENI, in premessa, sottolinea come l'emendamento 16.0.100, che contiene una delega legislativa per la riforma del TUF, sia stato presentato in occasione dell'esame del disegno di legge in titolo come forma di rispetto nei confronti del lavoro avviato dalla Commissione, che già sta esaminando il disegno di legge n. 674, e vada interpretato come strumento normativo aggiuntivo e non sostitutivo dello stesso. Inoltre, dopo aver chiarito che sono state tenute in debita considerazione le istanze del mercato, evidenzia come la delega contenga principi e criteri direttivi che non possono essere ascritti ad un orientamento politico, ma esclusivamente tecnico, e abbia un termine di attuazione molto breve (dodici mesi) a testimonianza degli obiettivi concreti del Governo e delle necessità stringenti per l'avvio della revisione complessiva del Testo unico della finanza. In conclusione, assicura la massima disponibilità dell'Esecutivo a valutare le eventuali proposte di modifica che dovessero pervenire da parte della Commissione, trattandosi di uno strumento legislativo di particolare rilevanza.

Il senatore BOCCIA (*PD-IDP*) condivide l'esigenza di intervenire sul TUF, ma ritiene che il Governo abbia optato per lo strumento della delega solo per uscire dall'*impasse* in cui si trova a causa delle divisioni nella maggioranza su tematiche di grande rilievo in materia di *governance* societaria, determinando inoltre un precedente che non aiuterà certamente la produzione legislativa futura.

Il relatore ORSOMARSO (*FdI*) contesta la ricostruzione del senatore Boccia, assicurando che la maggioranza è coesa e ricorda che nelle audizioni era emersa a più riprese l'invito a procedere verso un'ampia

riforma del TUF. Tenuto conto del livello di approfondimento raggiunto sui temi già inseriti nel disegno di legge e gli emendamenti a suo tempo presentati, auspica quindi una rapida conclusione dell'esame del provvedimento.

Si associa il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*), che ricorda la lunga istruttoria che ha interessato il provvedimento e condivide le esigenze manifestate dal rappresentante del Governo.

La senatrice TAJANI (*PD-IDP*) apprezza l'iniziativa del Governo sulla delega e assicura che il Partito Democratico fornirà il proprio contributo con una serie di proposte di modifica sui principi e criteri di delega per rivedere il Testo Unico della Finanza. Anticipa quindi che, per valorizzare maggiormente il lavoro della Commissione sul disegno di legge n. 674, la propria parte politica si orienta a proporre lo stralcio della parte sulla *corporate governance* e il suo inserimento nella delega stessa. Ricorda infine che, quanto ai termini per i subemendamenti, il Presidente nella scorsa seduta aveva parlato di tempi congrui. Considera quindi opportuna una proposta conseguente.

Alla luce del dibattito e delle varie posizioni espresse e considerato il diverso grado di approfondimento che ha riguardato i temi trattati dalle due nuove proposte di modifica, tenuto conto dell'ampia discussione già svolta in Ufficio di Presidenza come sintetizzata dagli interventi già svolti, il PRESIDENTE propone di fissare il termine per i subemendamenti all'emendamento 12.0.100 (testo 2) alle ore 21 di oggi, mentre quello per i subemendamenti all'emendamento 16.0.100 alle ore 12 di lunedì 9 ottobre.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, in esito all'Ufficio di Presidenza, comunica che l'ordine del giorno sarà integrato con l'esame in sede consultiva della Nota di aggiornamento al Def. La programmazione dell'esame del disegno di legge n. 899 recante conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali, è rimessa ad una successiva seduta dell'Ufficio di Presidenza.

La seduta termina alle ore 14,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 674**Art. 12.****12.0.100 (testo 2)**

I RELATORI

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

« Art. 12-bis.

1. Dopo l'art. 147-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

“Art. 147-ter.1.

(Lista del consiglio di amministrazione)

1. Fermo quanto previsto all'articolo 147-ter, commi 1-ter, 3 e 4, lo statuto può prevedere che il consiglio di amministrazione uscente possa presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti dell'organo di amministrazione. In tale caso, si osservano le disposizioni che seguono:

a) il consiglio di amministrazione uscente delibera sulla presentazione della lista con il voto favorevole dei due terzi degli amministratori di cui si compone il consiglio di amministrazione;

b) la lista contiene un numero di candidati pari al numero dei componenti da eleggere maggiorato di un terzo.

2. La lista di cui al comma 1 è depositata e resa pubblica con le modalità previste dall'articolo 147-ter, comma 1-bis, entro il quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione.

3. Ove sia presentata la lista di cui ai commi 1 e 2, si osservano le disposizioni che seguono:

a) qualora la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, dalla medesima lista è tratto, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati

sono elencati, il numero dei consiglieri spettanti secondo quanto precisato alla lettera *b*), con le seguenti modalità:

1) l'assemblea procede a una ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato;

2) i candidati sono ordinati sulla base del numero di voti da ciascuno di essi ottenuto dal più alto al più basso;

3) risulteranno eletti i candidati che abbiano ottenuto i maggiori suffragi, in ragione dei posti da assegnare;

4) in caso di parità tra candidati si procede in base all'ordine progressivo con il quale i medesimi sono elencati nella lista;

b) nel caso in cui la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione di competenza delle minoranze sono tratti dalle altre liste secondo le seguenti modalità:

1) qualora il totale dei voti raccolti dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti in assemblea, sia non superiore al 20% del totale dei voti espressi, le predette liste concorrono alla ripartizione dei posti in consiglio di amministrazione in proporzione ai voti da ciascuna riportati in assemblea e comunque per un ammontare complessivo non inferiore al 20% del totale dei componenti dello stesso organo. I restanti posti in consiglio di amministrazione sono attribuiti alla lista che ha riportato il maggior numero di voti, e i relativi candidati sono votati dall'assemblea con le modalità di cui alla lettera *a*).

2) qualora il totale dei voti raccolti in assemblea dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti, sia superiore al 20% del totale dei voti espressi, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione di competenza delle minoranze sono assegnati proporzionalmente ai voti ottenuti dalle liste di minoranza che hanno conseguito una percentuale di voti non inferiore al 3 per cento. Ai fini del computo del riparto dei consiglieri spettanti ai sensi del primo periodo, i voti delle liste che hanno conseguito una percentuale di voti inferiore al 3 per cento sono assegnati proporzionalmente ai voti ottenuti dalle liste di minoranza che hanno superato detta soglia.

c) ove la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti l'unica ritualmente presentata, i consiglieri da eleggere sono tratti per intero dalla stessa.

4. Qualora la lista del consiglio di amministrazione uscente abbia concorso, in conformità al presente articolo, al riparto degli amministratori eletti risultando quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, lo statuto prevede che l'eventuale comitato endo-consiliare istituito in materia di controllo interno e gestione dei rischi sia nominato dal consiglio di amministrazione con presidente un amministratore indi-

pendente individuato fra gli amministratori eletti che non siano stati tratti dalla lista del consiglio di amministrazione uscente.”.

2. La Consob stabilisce con proprio regolamento disposizioni attuative delle disposizioni di cui all’articolo 147-ter.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

3. Gli emittenti provvedono all’adeguamento degli statuti in maniera da consentire la applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo a decorrere dalla prima assemblea convocata per una data successiva al 1° gennaio 2025. ».

Art. 16.

16.0.100

IL GOVERNO

Dopo l’articolo 16, è inserito il seguente:

« Art. 16-bis.

(Delega al Governo per la riforma organica del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel Codice civile applicabili anche agli emittenti)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi per la riforma organica della disciplina di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e, ove necessario, delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel Codice civile applicabili anche agli emittenti. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati, nel rispetto dei principi costituzionali e, in particolare della tutela del risparmio, nonché dell’ordinamento dell’Unione europea e del diritto internazionale, sulla base dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi:

a) sostenere la crescita del Paese, favorire l’accesso delle imprese al capitale di rischio con particolare riguardo ai mercati regolamentati;

b) aumentare la competitività del mercato nazionale, semplificare e razionalizzare la disciplina degli emittenti, ivi inclusi il relativo sistema sanzionatorio, le modalità di elezione degli organi sociali, con riferimento alle parti correlate, e la possibilità di prevedere sistemi di moltiplicazione

del diritto di voto, riducendo gli obblighi e gli oneri previsti a legislazione vigente;

c) facilitare il passaggio dalla quotazione sui mercati non regolamentati a quelli regolamentati;

d) rivedere le regole in materia di attività di investimento privato per favorirne la massima diffusione;

e) semplificare le regole del governo societario anche tenendo conto delle regole previste dai codici di autodisciplina;

f) prevedere un riordino e l'aggiornamento della disciplina in materia di appello al pubblico risparmio, con particolare riguardo alle offerte al pubblico di titoli e alle offerte pubbliche di acquisto e scambio;

g) contemperare il livello degli oneri amministrativi imposti alle imprese con l'esigenza di assicurare l'efficienza, l'efficacia e la rilevanza dei controlli;

h) assicurare un sistema coerente e integrato dei controlli interni, eliminando sovrapposizioni o duplicazioni nelle funzioni e strutture di controllo e individuando altresì adeguate forme di coordinamento;

i) aggiornare il regime di responsabilità di cui all'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, comma 6-bis, tenuto conto della disciplina applicabile al sistema di vigilanza italiano, delle raccomandazioni e degli standard internazionali;

l) procedere a una complessiva razionalizzazione e al coordinamento del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, per assicurare una maggiore coerenza e semplificazione delle fonti normative.

3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.

4. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, il Governo, ove necessario, può emanare decreti correttivi ed integrativi degli stessi nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 ».

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 35

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Orario: dalle ore 14,20 alle ore 14,45

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

7^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Martedì 3 ottobre 2023

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 41

Presidenza della Vice Presidente
COSENZA

Orario: dalle ore 14,20 alle ore 14,35

*AUDIZIONE DI DON RICCARDO LUCA GUARIGLIA, PADRE ABATE ORDINARIO DI
MONTEVERGINE, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 562 (DISPOSIZIONI PER LA PRO-
MOZIONE DEI CAMMINI COME ITINERARI CULTURALI)*

Sottocommissione per i pareri

6^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente
COSENZA

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 14,40

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 1^a Commissione:

(737) Daisy PIROVANO e altri. – Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia:
parere favorevole

Plenaria**64^a Seduta**

Presidenza della Vice Presidente
COSENZA

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Sgarbi.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REDIGENTE

(562) MARTI e altri. – Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 18 aprile scorso.

La PRESIDENTE ricorda che si è concluso oggi il ciclo di audizioni sul provvedimento in titolo, con l'intervento dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari di don Riccardo Luca Guariglia, padre abate ordinario di Montevergine.

Preso atto che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, la PRESIDENTE dichiara chiusa tale fase procedurale e propone di fissare per giovedì 12 ottobre, alle ore 12, il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge in titolo.

La Commissione concorda sulla proposta della Presidente.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante l'elenco delle proposte di istituzione e finanziamento di Comitati nazionali e di Edizioni nazionali per l'anno 2023 (n. 81)

(Parere al ministro della Cultura, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 1° dicembre 1997, n. 420. Esame e rinvio)

Il relatore MELCHIORRE (*FdI*) illustra lo schema di decreto ministeriale in titolo, segnalando innanzitutto che esso riguarda la ripartizione della somma pari a 1.900.256 euro tra i Comitati nazionali e le Edizioni

nazionali, sia di nuova istituzione, sia già operanti, per l'anno 2023 (articolo 1).

In particolare: 1.000.000 di euro sono ripartiti tra 20 Comitati nazionali di nuova istituzione; 335.000 euro sono ripartiti tra 12 Edizioni nazionali di nuova istituzione; 350.000 euro sono attribuiti al rifinanziamento di 21 Comitati nazionali, già esistenti; 215.256 euro sono assegnati al rifinanziamento di 22 Edizioni nazionali, istituite dopo l'entrata in vigore della legge n. 420 del 1997 (recante « Istituzione della Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali »).

Si sofferma infine sull'articolo 2 il quale reca la ripartizione di ulteriori risorse, pari a 125.000 euro, in favore di 8 Edizioni nazionali già esistenti prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 420 del 1997.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 14,55.

8^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Martedì 3 ottobre 2023

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 29

Presidenza del Vice Presidente
ROSA

Orario: dalle ore 12 alle ore 12,50

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI (CNAPPC), DI CONFINDUSTRIA ASSOIMMOBILIARE E DI CONFEDILIZIA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 29 E CONG. (RIGENERAZIONE URBANA)

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 30

Presidenza del Vice Presidente
ROSA

Orario: dalle ore 13,10 alle ore 14,30

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ (ISS), DELLA SOCIETÀ ITALIANA INDOOR AIR QUALITY (SIIAQ), DELLA FONDAZIONE VERONESI, DI LEGAMBIENTE LOMBARDIA, DI ISDE ITALIA MEDICI PER L'AMBIENTE, DELL'ASSOCIAZIONE CITTADINI PER L'ARIA, DELL'ASSOCIAZIONE GENITORI ANTISMOG E DI ARPA LOMBARDIA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 870 (D-L 121/2023 – QUALITÀ DELL'ARIA E LIMITAZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE)

Plenaria**62^a Seduta**

Presidenza del Vice Presidente
ROSA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste D'Eramo.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che la documentazione acquisita dalla Commissione nell'ambito dell'esame dei disegni di legge n. 29 e congiunti (Rigenerazione urbana), nonché del disegno di legge n. 870 (decreto-legge 121 del 2023 qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale), sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REDIGENTE

(29) MIRABELLI e altri. – Misure per la rigenerazione urbana

(761) GASPARRI e PAROLI. – Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(863) OCCHIUTO e altri. – Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 29 e 761, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 863 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 27 settembre.

Il relatore ROSSO (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, che si compone di cinque articoli.

L'articolo 1, dopo aver fornito la definizione di rigenerazione urbana e dei relativi interventi, prevede che i comuni approvino un piano di rigenerazione urbana – individuando, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani ove si rendono necessari gli interventi – e definiscano gli interventi ammissibili. Esso inoltre elenca le misure incentivanti di cui beneficiano gli interventi e introduce alcune semplificazioni procedurali, segnatamente in materia di svolgimento della conferenza di servizi.

L'articolo 2 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, le cui risorse sono attribuite per il cofinanziamento: di interventi di rigenerazione urbana presentati dai comuni e dalle città metropolitane, dando priorità ai comuni che hanno adottato i piani di rigenerazione urbana; di attività di ricerca scientifica, finalizzate allo studio e alla sperimentazione dei materiali edili sostenibili e a basso impatto ambientale; di attività di studio e prototipazione di nuove tipologie costruttive innovative e sostenibili.

L'articolo 3 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana, disciplinando composizione e funzioni.

Esso inoltre attribuisce al Ministero della pubblica amministrazione il compito di promuovere e accompagnare i processi di trasformazione delle pubbliche amministrazioni anche nelle attività di formazione e di assistenza ai comuni per le pratiche che riguardano la rigenerazione urbana.

Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti viene invece assegnato il compito di sostenere gli investimenti di rigenerazione urbana stimolando la realizzazione all'interno delle città di nuove infrastrutture sociali e di sistemi di mobilità innovativi e sostenibili.

L'articolo 4 autorizza i sindaci, al fine di garantire la rapida esecuzione degli interventi di rigenerazione urbana, a operare con gli stessi poteri che il decreto-legge « sblocca cantieri » ha conferito ai commissari straordinari per gli interventi infrastrutturali di particolare complessità, nel rispetto dei principi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e in deroga a vari articoli del codice dei contratti pubblici. I relativi contratti sono sottoposti a condizione risolutiva ove sopravvenga documentazione interdittiva. L'articolo in esame detta inoltre disposizioni per le occupazioni e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di rigenerazione urbana e individua compiti e poteri degli amministratori locali.

L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

In conclusione, ricorda che sono stati già incardinati due disegni di legge che vertono sul medesimo oggetto, sui quali oggi sono iniziate le audizioni, e che dovrebbero essere esaminati congiuntamente a quello appena illustrato e ad altri eventuali disegni di legge aventi il medesimo oggetto che dovrebbero essere assegnati alla 8^a Commissione, come richiesto anche dalla senatrice Sironi nella scorsa seduta.

Anche alla luce di quanto riferito dal relatore, il PRESIDENTE, considerata l'identità di oggetto, propone la congiunzione del disegno di legge n. 863 con i disegni di legge nn. 29 e 761.

La Commissione conviene.

La senatrice DI GIROLAMO (M5S) segnala che il disegno di legge della senatrice Sironi è il n. 842.

Il PRESIDENTE ricorda che il disegno di legge n. 842 non risulta essere stato assegnato alla 8^a Commissione.

Il senatore BASSO (*PD-IDP*) chiede se è previsto che si proceda all'individuazione di un testo base.

Il PRESIDENTE osserva che, una volta terminato il ciclo di audizioni, il relatore individuerà quello che a suo avviso è il modo più opportuno di procedere e lo sottoporrà alla Commissione.

Il relatore ROSSO (*FI-BP-PPE*), in attesa che si definisca il quadro dei provvedimenti da esaminare congiuntamente, propone di andare comunque avanti con il ciclo di audizioni, chiedendo poi agli auditi di integrare le loro memorie scritte con riferimenti ai disegni di legge che dovestero essere abbinati successivamente.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(897) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1^a e 2^a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il presidente ROSA (*FdI*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, per quanto riguarda le disposizioni di maggior interesse per l'8^a Commissione, nel Capo I – che contiene norme in materia di processo penale – l'articolo 1 ha esteso a una serie di delitti, tra cui quello di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, la disciplina speciale sulle intercettazioni, precedentemente applicata nell'ambito delle indagini relative a delitti di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono, che prevede condizioni meno stringenti per l'autorizzazione e la proroga delle intercettazioni stesse.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati sono state aggiunte ulteriori disposizioni che, tra l'altro, intervengono sul contenuto del decreto autorizzativo di intercettazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico, sulle modalità esecutive delle intercettazioni e sull'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in un procedimento diverso.

L'articolo 2 istituisce le infrastrutture digitali interdistrettuali per le intercettazioni telefoniche, rimettendo a successivi decreti del Ministro della giustizia l'individuazione di tali infrastrutture, la definizione dei re-

quisiti tecnici essenziali e di quelli specifici per la gestione dei dati, nonché la disciplina del collegamento telematico con i luoghi di ascolto presso le procure della Repubblica. Sempre con decreto del Ministro della giustizia, entro il 1° marzo 2024, verrà disposta l'attivazione degli archivi digitali presso le infrastrutture suddette, con conseguente migrazione dei dati dalle singole procure della Repubblica.

L'articolo 2-bis reca disposizioni per il contrasto della criminalità informatica e in materia di cybersicurezza.

In primo luogo, si prevede che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale trasmetta al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo tutte le notizie e i dati rilevanti per l'esercizio delle funzioni di impulso e coordinamento da lui espletate in relazione ai reati informatici. Viene poi precisato che, nell'ambito delle funzioni dirette a prevenire e gestire gli incidenti di sicurezza informatica e gli attacchi informatici, l'Agenzia svolge ogni attività diretta all'analisi e al supporto per il contenimento e il ripristino dell'operatività dei sistemi compromessi, con la collaborazione dei soggetti pubblici o privati che abbiano subito incidenti o attacchi informatici. Per talune categorie di soggetti (tra i quali sono compresi gli operatori di servizi essenziali, i fornitori di servizi digitale e le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico), la mancata collaborazione con l'Agenzia è valutata ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dal cosiddetto decreto-legge perimetro (decreto-legge n. 105 del 2019).

Sono infine resi più incisivi i poteri del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nell'ambito della lotta alla criminalità organizzata in campo informatico.

Nel Capo IV – che reca, tra l'altro, disposizioni concernenti reati in materia ambientale – l'articolo 6 introduce misure volte a rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto al fenomeno degli incendi boschivi.

A tal fine, si estende l'ambito di applicazione del delitto di incendio boschivo, al fine di punire anche chi cagiona un incendio su zone di interfaccia urbano-rurali, e si innalza la pena edittale minima per l'incendio doloso da quattro a sei anni di reclusione e quella per l'incendio colposo da uno a due anni.

Con riferimento all'incendio doloso, si prevede poi quale circostanza aggravante (che comporta l'aumento della pena da un terzo alla metà) l'aver commesso il fatto al fine di trarne profitto per sé o per altri o con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti all'esecuzione di incarichi o allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi.

Alla condanna per il reato di incendio boschivo viene infine aggiunta quale pena accessoria anche l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, per la durata di 5 anni.

L'articolo 6-*bis* prevede l'arresto da 6 mesi a 2 anni e l'ammenda da 4.000 a 10.000 euro per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso bruno marsicano.

L'articolo 6-*ter*, al comma 1, trasforma da illecito amministrativo a reato contravvenzionale l'abbandono di rifiuti, che viene punito con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro, aumentata fino al doppio se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi.

Il comma 2 inserisce i delitti di turbata libertà degli incanti e di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente fra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

Il comma 3 inserisce tra i reati che consentono, nel caso di condanna o patteggiamento, la confisca del denaro o dei beni di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui abbia la disponibilità in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito anche taluni reati ambientali (inquinamento ambientale, morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti).

Sono poi ridisciplinate le circostanze aggravanti del delitto di inquinamento ambientale, al fine di prevedere un aumento della pena da un terzo alla metà nel caso in cui il disastro sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico o archeologico ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, nonché nel caso in cui l'inquinamento provochi il deterioramento, la compromissione o la distruzione di un habitat nelle predette aree.

Nel Capo VII – dedicato a disposizioni in materia di cultura – l'articolo 10, al comma 5, proroga fino al 15 dicembre 2023 l'aumento di un euro sul costo dei biglietti di ingresso negli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale, finalizzato al finanziamento degli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio pubblico e privato, inclusi i musei, danneggiato in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio scorso.

In considerazione del fatto che il provvedimento verrà esaminato dall'Aula del Senato già domani, formula fin d'ora una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole da lui stesso formulata in qualità di relatore, che risulta approvata.

(878) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale

(Parere alle Commissioni 1^a e 2^a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 settembre.

Il PRESIDENTE constata che non vi sono richieste di intervento in discussione generale.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

9^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione
agroalimentare)

Martedì 3 ottobre 2023

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 65

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Orario: dalle ore 11 alle ore 13,30

*AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA RETAILER ELET-
TRODOMESTICI SPECIALIZZATI (AIRES), DI FEDERDISTRIBUZIONE, DELL'ASSO-
CIAZIONE NAZIONALE DELLE COOPERATIVE DI CONSUMATORI (ANCC COOP),
DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COOPERATIVE DETTAGLIANTI (ANCD CONAD),
DI ASSARMATORI, DELLA FEDERAZIONE ITALIANA MEDIATORI AGENTI D'AFFARI
(FIMAA), DELLA FEDERAZIONE ITALIANA AGENTI IMMOBILIARI PROFESSIONALI
(FIAIP), DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA CHIRURGIA ESTETICA FUNZIONALE
DELLA FACCIA (AICEFF), DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DI CHIRURGIA PLA-
STICA ESTETICA (AICPE), DEL CONSORZIO DEL COMMERCIO DIGITALE ITA-
LIANO (NETCOMM), DEL GRUPPO ORGANIZZATO INDIPENDENTE AMBULANTI
(GOIA FENAPI), DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE AMBULANTI (ANA UGL), DEL-
L'UNIONE BATTITORI AMBULANTI TORINESI (UBAT), DELL'ASSOCIAZIONE NA-
ZIONALE VENDITORI AMBULANTI (ANVA CONFESERCENTI), DELLA FEDERA-
ZIONE ITALIANA VENDITORI AMBULANTI (FIVA CONFCOMMERCIO) E DI ASSO-
POSTALE, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 795
(LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA 2022)*

10^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Martedì 3 ottobre 2023

Plenaria

119^a Seduta

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 12,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(897) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1^a e 2^a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il presidente ZAFFINI (*FdI*) riferisce sui profili di competenza del decreto-legge n. 105, in sostituzione del relatore designato, senatore Satta, segnalando in primo luogo la modifica della disciplina delle risorse relative all'istituto dell'otto per mille, operata dagli articoli 7 e 8 con particolare riferimento alla finalità del recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche.

Il comma 1 dell'articolo 9 reca l'abolizione degli obblighi in materia di isolamento delle persone positive al SARS-CoV-2 e di autosorveglianza dei contatti stretti di soggetti confermati positivi. Viene inoltre esplicitamente abrogata la disciplina sanzionatoria attinente alla violazione degli obblighi in materia di autosorveglianza.

Il successivo comma 2 rivede la disciplina sul monitoraggio della situazione epidemiologica derivante dal virus SARS-CoV-2. Specifica inoltre che resta fermo il potere del Ministro della salute di emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente ai fini dell'adozione delle misure eventualmente necessarie al contenimento e al contrasto della diffusione del *virus*.

Il comma 1 dell'articolo 11 reca una norma transitoria che consente alle pubbliche amministrazioni il trattenimento in servizio dei dirigenti generali titolari della direzione di dipartimenti o di strutture corrispondenti, con esclusivo riferimento ai dipartimenti o strutture che siano attuatori di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il comma 2 abroga una precedente norma transitoria sulla possibilità di trattenimento in servizio. Sono fatti salvi gli incarichi dirigenziali già conferiti o confermati. Il comma 3 introduce un'esclusione dalla disciplina restrittiva sugli incarichi ai soggetti già lavoratori pubblici o privati e collocati in quiescenza, concernente gli incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione di autorità politiche. Resta ferma l'applicazione delle norme limitative del cumulo degli emolumenti derivanti da incarichi pubblici con i trattamenti pensionistici.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) fa presente l'intenzione di presentare proposte emendative riferite al decreto-legge in esame. Segnala in particolare la finalità di disciplinare l'obbligo di utilizzo delle mascherine FFP2 nelle strutture sanitarie, con specifico riferimento ai periodi che comportano maggiori rischi di trasmissione di patologie virali, quali i picchi influenzali.

Dopo aver rilevato l'elevata eterogeneità dei contenuti del decreto-legge n. 105, la senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) esprime delusione riguardo le disposizioni di cui all'articolo 8. L'intenzione di potenziare le attività di recupero dalle tossicodipendenze per mezzo del riparto dell'8 per mille è infatti contraddetta dalla mancanza di previsioni riguardanti l'impiego di risorse aggiuntive. In generale, del resto, Governo e maggioranza privilegiano, in materia di tossicodipendenze, l'adozione di misure repressive.

Desti inoltre preoccupazione quanto disposto dall'articolo 9, a fronte dell'aumento della diffusione del *virus* SARS-CoV-2 e dei conseguenti rischi riguardanti le persone fragili. Il Governo sta inoltre trascurando di attivare la comunicazione necessaria a diffondere la conoscenza della nuova campagna vaccinale.

Il presidente ZAFFINI (*FdI*), pur riconoscendo l'opportunità di una riflessione generale sulla questione dell'omogeneità dei contenuti dei decreti-legge, anche tenuto conto di un'ormai lunga serie di precedenti, sottolinea che nel caso del decreto-legge n. 105 risulta peraltro evidente l'urgenza delle misure recate. Conclude formulando una proposta di parere favorevole.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere, posta infine in votazione, è approvata a maggioranza.

(737) Daisy PIROVANO e altri. – Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia
(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) segnala in primo luogo le finalità del disegno di legge in esame, di cui al comma 1 dell'articolo 1.

Chiarisce quindi che la Giornata nazionale della meraviglia, ai sensi del successivo comma 2, non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Lo svolgimento delle iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, prevede il coinvolgimento di istituzioni e associazioni le quali si occupano di bambini che hanno subito traumi fisici e psichici a causa della guerra.

L'articolo 3 esclude nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La relatrice fa quindi presente che il disegno di legge è stato sottoscritto da rappresentanti di tutti i Gruppi e che la Giornata della meraviglia sarà oggetto il prossimo 15 ottobre di celebrazioni da parte di varie associazioni, in particolar modo attive nell'assistenza a bambini che hanno riportato traumi in scenari di guerra. Risulta quindi auspicabile che questo genere di iniziative abbia il giusto riconoscimento del legislatore. Presenta infine una proposta di parere favorevole.

Il senatore ZULLO (*FdI*) condivide le considerazioni espresse dalla relatrice e fa presente il favore del proprio Gruppo al disegno di legge in esame.

La senatrice CANTÙ (*LSP-PSd'Az*) ritiene che alla constatata convergenza delle diverse forze politiche debba conseguire la massima celebrità nel prosieguo dell'*iter*.

Previa verifica della presenza del numero legale, la proposta di parere è infine posta in votazione e approvata all'unanimità.

(872) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore SILVESTRO (*FI-BP-PPE*) da conto del disegno di legge in esame, volto all'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato il 12 ottobre 2021.

In merito ai profili dell'Accordo di competenza della Commissione, segnala innanzitutto l'articolo 1, che ne specifica gli obiettivi, consistenti nella creazione di uno spazio aereo comune, caratterizzato fra l'altro da norme identiche per quanto riguarda gli aspetti sociali.

L'articolo 12 prevede che le parti agiscano in conformità alle rispettive normative per quanto riguarda i requisiti e le norme relativi agli aspetti sociali specificati nell'Allegato I, parte E.

Quanto al disegno di legge di ratifica, gli articoli 1 e 2 stabiliscono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca le disposizioni finanziarie e l'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore della legge.

Conclude formulando una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, e verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere, posta infine in votazione, è approvata all'unanimità.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente ZAFFINI comunica che l'ordine del giorno delle prossime sedute è integrato con l'esame in sede consultiva della Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023.

La Commissione prende atto.

In relazione all'esame della Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023, la senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) esprime preoccupazione riguardo alla diminuzione delle risorse destinate al sistema sanitario in rapporto al PIL, oltretutto in una fase di prevista contrazione della crescita. Fa pertanto presente la necessità che il Ministro della salute riferisca con urgenza al riguardo, notando infine la sua prolungata assenza ai lavori della Commissione.

Il presidente ZAFFINI, premesso che le eventuali audizioni dei rappresentanti del Governo con riferimento ai contenuti della NADEF potranno avere luogo dinanzi alla Commissione di merito, ribadisce il proprio intento di procedere in tempi brevi alla programmazione di un intervento del Ministro della salute, anche in relazione ai contenuti del PNRR.

Nel sottolineare che l'entità della spesa sanitaria va valutata non in termini assoluti, bensì in rapporto al prodotto interno lordo, giudica opportuno proseguire l'approfondimento sulle modalità di reperimento di risorse aggiuntive destinate al sistema sanitario.

La seduta termina alle ore 12,55.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi**

Martedì 3 ottobre 2023

Plenaria

28ª Seduta

Presidenza della Presidente
Barbara FLORIDIA

La seduta inizia alle ore 10,10.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

PARERE PARLAMENTARE SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di contratto di servizio tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e la RAI-Radiotelevisione Italiana Spa, per il periodo 2023-2028 (Doc. n. 52)

(Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni)

La PRESIDENTE ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame dello schema di contratto di servizio tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e la RAI-Radiotelevisione Italiana Spa, per il periodo 2023-2028, su cui la Commissione è chiamata, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera *b*), numero 10, della legge n. 249 del 1997, ad esprimere il proprio parere.

Avverte che nella scorsa seduta, si è conclusa la fase dell'illustrazione degli emendamenti (già pubblicati in allegato al resoconto sommario della seduta del 27 settembre scorso).

Fa presente inoltre che da parte di alcuni Gruppi è pervenuta la segnalazione di una quota di emendamenti da questi presentati.

Cede quindi la parola ai relatori.

Il deputato LUPI (*NM(N-C-U-I)-M*), in qualità di relatore, ricorda preliminarmente che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere obbligatorio, ma non vincolante, il quale, a suo giudizio risulterà tanto più incisivo quanto sarà in grado di raccogliere un consenso unitario.

Ringrazia poi il relatore di minoranza, senatore Nicita, per l'impegno e la collaborazione, sebbene si sia riservato di svolgere ulteriori valutazioni.

Come ulteriore nota preliminare, osserva anche che il parere non deve essere estremamente articolato e dettagliato, poiché diversi temi potranno essere sviluppati dalla Commissione nel prosieguo della Legislatura impiegando anche altri strumenti.

Illustra quindi una nuova proposta di parere favorevole con condizioni che rappresenta un punto di mediazione che apporta significativi miglioramenti allo schema di contratto di servizio.

Nel rimettersi poi alla Presidente e ai Gruppi circa il percorso procedurale da seguire, reputa che l'esame degli emendamenti potrebbe essere ristretto solo a quelli residuali che non hanno trovato un recepimento sostanziale all'interno del nuovo testo di parere.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) ringrazia la Presidente, l'onorevole Lupi e tutti i componenti della Commissione, a partire da quelli appartenenti alle forze di minoranza. Nonostante l'impegno profuso e alcune aperture oggettive, deve con rammarico constatare che la nuova proposta di parere depositata dal relatore Lupi non può trovare un giudizio favorevole. Per tale ragione, rimette l'incarico di relatore, sottolineando che già il numero molto elevato di proposte emendative denotava come il testo iniziale dello schema di contratto di servizio fosse particolarmente debole e carente e in discontinuità negativa rispetto ai precedenti contratti di servizio.

Pur riconoscendo che il nuovo testo di parere oggi proposto presenta anche degli indubbi miglioramenti, reputa come nel complesso diverse proposte presentate dalle forze di minoranza, indicate come rilevanti e qualificanti, non hanno trovato accoglimento.

In particolare non è stata recepita la proposta di integrare l'Allegato 1 all'interno dell'articolato, né l'emendamento che sottolineava l'esigenza di una trasformazione della Rai in *Digital Media Company* di servizio pubblico. Evidenzia altresì diverse proposte emendative che non hanno trovato ingresso nella nuova versione di parere, agli articoli 5, 6 e 7. Rappresenta inoltre un punto negativo il mancato accoglimento delle proposte all'articolo 8 volte a sottolineare l'esigenza non solo della tutela ma anche dell'integrazione delle minoranze.

Richiama poi l'attenzione anche su alcune carenze che persistono nella formulazione degli articoli 13 – in merito all'esigenza di una mag-

giore trasparenza e della valorizzazione delle risorse interne – e 14, con riferimento alla valorizzazione dell'industria audiovisiva e delle produzioni indipendenti.

Per quanto concerne poi l'articolo 21, se è certamente un progresso avere accolto quelle proposte volte ad una diversa composizione della commissione paritetica in modo che fosse estesa anche a componenti di questa Commissione, non si è inteso tuttavia dare spazio anche alle rappresentanze dei lavoratori, e né si è aderito alla proposta di costituire un apposito organismo di vigilanza per un più efficace monitoraggio e una maggiore trasparenza nell'attuazione degli obblighi derivanti dal contratto.

Infine, a suo parere, si è persa l'occasione anche di precisare che la Rai è tenuta a riservare ai generi indicati nel punto 2 dell'Allegato non meno del 70 per cento della programmazione annuale di ciascuna delle tre reti generaliste, mentre nel punto 6 dello stesso allegato manca un riferimento all'utilizzo della piattaforma Raiplay per accrescere l'offerta di prodotti provenienti dalle teche Rai.

Il relatore LUPI (*NM(N-C-U-I)-M*), rispetto ad alcune considerazioni appena espresse dal senatore Nicita, tiene a precisare che per quanto riguarda le proposte volte a specificare che l'Azienda diventi una *Digital Media Company* di servizio pubblico appare significativo aver specificato in premessa all'articolo 3 proprio l'espletamento del servizio pubblico, inserimento che recepisce nella sostanza quanto rilevato criticamente dallo stesso senatore Nicita.

Sempre in un'ottica sostanziale dovrebbe essere riconosciuto positivamente che nella nuova versione di parere si precisa che gli Allegati costituiscono parte integrante del contratto e sono soggetti a pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La PRESIDENTE ringrazia tanto il deputato Lupi quanto il senatore Nicita per l'eccellente lavoro svolto e per aver chiarito le rispettive posizioni. In merito al percorso procedurale da seguire invita i Gruppi a svolgere ogni opportuna valutazione.

Il deputato GRAZIANO (*PD-IDP*), nel ringraziare la Presidente e i relatori che hanno compiuto un ottimo lavoro, reputa che il senatore Nicita abbia espresso con estrema chiarezza i motivi di insoddisfazione che lo hanno spinto a rinunciare all'incarico di relatore. Reputa inoltre che nel prosieguo dei lavori non si possa che procedere all'esame dei singoli emendamenti residuali che non hanno trovato un recepimento all'interno della nuova proposta di parere.

La deputata BOSCHI (*A-IV-RE*) si unisce ai ringraziamenti e all'apprezzamento nei confronti dei relatori per l'equilibrio e lo sforzo di sintesi che è stato intrapreso e che ha condotto comunque all'inserimento nella nuova versione di parere di diverse proposte dei Gruppi di opposi-

zione. Tuttavia, non può essere reso un giudizio solo di tipo quantitativo, ma occorre soffermarsi sulle diverse proposte ritenute qualificanti da parte della propria parte politica che non sono state comunque recepite.

Per quanto attiene al prosieguo dei lavori, condivide l'esigenza che vengano esaminati, senza alcun intento ostruzionistico, gli emendamenti presentati che residuano e che non hanno trovato ingresso nella nuova proposta di parere.

Anche la senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*) manifesta il proprio apprezzamento per il lavoro accurato svolto dai relatori ed invita ad una riflessione supplementare per comprendere se talune proposte emendative, ritenute particolarmente rilevanti, potrebbero essere comunque inserite nella nuova proposta di parere.

Il deputato CAROTENUTO (*M5S*) esprime il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dai relatori, pur segnalando che alcune proposte del proprio Gruppo non sono state recepite all'interno del nuovo testo di parere. Si dichiara comunque d'accordo a procedere nell'esame degli emendamenti residuali che sono stati previamente segnalati.

Il deputato FILINI (*FDI*) chiede una breve sospensione dei lavori.

La PRESIDENTE, non essendovi obiezioni, sospende quindi la seduta.

La seduta sospesa alle ore 10,55, riprende alle ore 11,05.

La PRESIDENTE avverte che, sulla base delle interlocuzioni maturate all'interno dei Gruppi è immediatamente convocato un Ufficio di Presidenza integrato dai Rappresentanti dei Gruppi.

La seduta è sospesa alle ore 11,10, riprende alle ore 11,35.

La PRESIDENTE avverte che i seguenti emendamenti risultano totalmente o parzialmente recepiti o assorbiti nella nuova proposta di parere e, pertanto, non essendovi osservazioni, non saranno posti in votazione: P1, P3, 1.2, 2.1, 2.4, 2.6, 2.10, 2.13, 2.30, 2.40, 2.41, 2.43, 2.44, 2.45, 2.50, 2.51, 2.55, 3.5, 3.7, 3.8, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.18, 3.20, 4.6, 4.18, 4.19, 4.20, 4.0.3, 5.6, 5.8, 5.13, 5.36, 5.38, 5-bis.1, 5-bis.6, 5-bis.4, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.11, 6.15, 7.1, 7.3, 7.6, 8.2, 8.7, 8.9, 8.10, 9.1, 9.11, 9.12, 9.17, 9.23, 9.24, 9.25, 9.28, 9.30, 9.35, 10.2, 10.5, 10.6, 10.7, 11.2, 11.12, 11-bis.2, 11-bis.1, 12.3, 13.15, 14.5, 14.6, 14.4, 15.5, 15.6, 17.2, 18.2, 20.1, 20.5, 20.6, 20.0.2, 21.4, 21.5, 22.1, 25.2, 25.0.2, All.1, All.7.

Rileva altresì che i seguenti emendamenti, non previamente segnalati dai Gruppi, se non vi sono osservazioni, si intendono ritirati: 2.3, 2.25,

2.31, 2.35, 2.38, 2.46, 2.47, 2.48, 2.49, 2.52, 2.54, 2.57, 3.6, 3.22, 3.23, 4.3, 4.4, 4.21, 4.22, 4.23, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 5.3, 5.7, 5.11, 5.19, 5.20, 5.21, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26, 5.28, 5.29, 5.33, 5.37, 5.39, 5-bis.2, 5-bis.3, 5-bis.5, 6.12, 6.13, 7.2, 7.5, 8.1, 8.8, 8.11, 9.13, 9.14, 9.15, 9.26, 9.29, 9.31, 9.32, 9.33, 10.3, 10.10, 10.12, 11.1, 11.7, 11.13, 11.14, 11-bis.4, 13.3, 13.4, 13.12, 13.16, 14.1, 14.3, 14.7, 14.10, 14.11, 14.12, 15.2, 15.3, 18.1, 18.3, 22.2, 22.3, All.4, All.5, All.6, All.8, All.9, All.10.

Si procede quindi all'esame dei restanti emendamenti.

Previo parere negativo da parte del relatore LUPI (*NM(N-C-U-I)-M*), posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti P2 e 1.1.

Con il parere negativo da parte del relatore LUPI (*NM(N-C-U-I)-M*) è respinto dunque l'emendamento 2.2.

Il relatore LUPI (*NM(N-C-U-I)-M*) esprime dunque un parere contrario sull'emendamento 2.5, precisando che in diversi punti della nuova proposta di parere si è inteso accogliere comunque il senso sostanziale suggerito in tale proposta, evitando una ripetitività nell'elencazione dei principi che dovranno essere attuati dall'Azienda.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) interviene incidentalmente per rilevare che il richiamo espresso ad alcuni termini volti ad intensificare il contrasto a ogni forma di discriminazione avrebbe certamente arricchito il contratto di servizio.

La deputata BAKKALI (*PD-IDP*) invita la Commissione ad approvare l'emendamento 2.5, evidenziando come assuma particolare rilevanza l'esplicitazione da parte del servizio pubblico del contrasto a ogni forma di violenza e discriminazione, compresa quella razzista, abilista e omotransfobica.

La deputata BOSCHI (*A-IV-RE*) esprime il voto favorevole della propria parte politica sull'emendamento 2.5, simile nella sostanza ad altre proposte da lei presentate, rammaricandosi che i contenuti suggeriti non siano stati accolti nella nuova versione di parere.

Il deputato BONELLI (*AVS*) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 2.5, non comprendendo l'atteggiamento di chiusura e negativo rispetto al contrasto di ogni forma di discriminazione.

La senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*) nel dichiarare il proprio voto favorevole, rileva che il contenuto dell'emendamento 2.5 debba essere considerato pre-politico, alla stregua di un principio basilare inerente al ri-

spetto della dignità della persona che dovrebbe essere pienamente condiviso.

La senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*), associandosi alle considerazioni espresse negli interventi precedenti, dichiara il sostegno della propria parte politica per l'approvazione dell'emendamento 2.5.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 2.5 viene respinto.

Il relatore LUPI (*NM(N-C-U-I)-M*) esprime un parere contrario sull'emendamento 2.7.

La deputata BOSCHI (*A-IV-RE*) insiste per l'approvazione dell'emendamento 2.7, poiché rappresenterebbe un indubbio progresso precisare nel contratto di servizio che si deve contrastare ogni forma di discriminazione anche in ragione del genere e degli orientamenti sessuali.

Anche il deputato BONELLI (*AVS*) invita la Commissione ad accogliere l'emendamento 2.7, non comprendendo le ragioni di chiusura che sono state manifestate dal relatore.

La deputata BAKKALI (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole della propria parte politica sull'emendamento 2.7 che esplicita le diverse forme di discriminazione che è doveroso combattere.

La senatrice BEVILACQUA (*M5S*), nel dichiarare il proprio voto favorevole, sottolinea come l'emendamento 2.7 presenti un contenuto analogo a quello di altre proposte emendative.

Posto ai voti, l'emendamento 2.7 è respinto.

Il relatore LUPI (*NM(N-C-U-I)-M*) esprime parere contrario sugli emendamenti 2.8, 2.9, precisando che in altra parte della nuova proposta di parere si è inteso enfatizzare il concetto di « conoscenza scientifica », così venendo comunque incontro allo spirito delle suddette proposte.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) interviene incidentalmente per rilevare che la valutazione del Relatore è senz'altro corretta, sebbene gli emendamenti citati pongano una questione di carattere più generale che sarebbe doveroso accogliere nell'articolo 2, che reca i principi generali e gli obiettivi dell'offerta di servizio pubblico.

La senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*) invita la Commissione ad approvare l'emendamento 2.9 che sottolinea come il pluralismo informativo non può permettere la rappresentazione e diffusione acritica di posizioni che contestano i principi del metodo scientifico.

I deputati BONELLI (*AVS*), BOSCHI (*A-IV-RE*) e STEGER (*Misto-Min. Ling.*) nel sottoscrivere l'emendamento 2.9, dichiarano il loro voto favorevole per le rispettive parti politiche.

Posti ai voti, gli emendamenti 2.8 e 2.9 sono respinti.

Previo parere contrario da parte del relatore LUPI (*NM(N-C-U-I)-M*), sono quindi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti e 2.11 e 2.12.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) osserva che il contenuto dell'emendamento 2.13 deve intendersi sostanzialmente recepito ed assorbito nella nuova proposta di parere.

Con il parere contrario da parte del relatore LUPI (*NM(N-C-U-I)-M*), è posto ai voti e quindi respinto l'emendamento 2.14.

Il relatore LUPI (*NM(N-C-U-I)-M*) esprime parere contrario sugli emendamenti 2.15, 2.16, 2.17, 2.18 e 2.19 che presentano una formulazione di analogo contenuto.

La deputata BAKKALI (*PD-IDP*) invita la Commissione ad approvare l'emendamento 2.15 volto a evidenziare l'esigenza che il servizio pubblico rappresenti correttamente tutte le culture presenti in Italia, attraverso la promozione della partecipazione delle persone di origine straniera nella programmazione Rai, al fine di rafforzare l'inclusione e la coesione sociale.

La Commissione respinge quindi gli emendamenti 2.15, 2.16, 2.17, 2.18 e 2.19, di contenuto sostanzialmente analogo.

Previo parere negativo da parte del relatore LUPI (*NM(N-C-U-I)-M*) sono respinti gli emendamenti 2.20, 2.21, 2.22, 2.26, 2.23, 2.24, 2.27, 2.28, 2.29, 2.32, 2.33, 2.34, 2.36, 2.37, 2.39 e 2.42.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) rileva che l'emendamento 2.50 – che, analogamente ad altre proposte, sottolinea la rilevanza di diffondere e incoraggiare la cultura nella sicurezza nei luoghi di lavoro – è stato sostanzialmente recepito all'interno della nuova versione di parere, con ulteriore avvertenza che dovrebbe essere collocato più opportunamente all'interno dell'articolo 2, riferito ai principi generali.

La deputata BOSCHI (*A-IV-RE*), la senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*), i deputati CAROTENUTO (*M5S*), GRAZIANO (*PD-IDP*) e BONELLI (*AVS*), il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*), il senatore ROSSO

(*FI-BP-PPE*), i deputati FILINI (*FDI*) e STEGER (*Misto-Min. Ling.*) sottoscrivono l'emendamento 2.50.

Il relatore LUPI (*NM(N-C-U-I)-M*), dopo aver rassicurato il senatore De Cristofaro che il contenuto sostanziale dell'emendamento menzionato ha trovato accoglimento nella nuova proposta di parere all'interno dell'articolo 2, esprime il proprio voto contrario sugli emendamenti 2.53 e 2.56.

Posti separatamente ai voti sono dunque respinti gli emendamenti 2.53 e 2.56.

Il relatore LUPI (*NM(N-C-U-I)-M*) esprime parere contrario sugli emendamenti 2.0.1, con contenuto assimilabile agli emendamenti 2.0.2 e 25.0.1.

Il deputato GRAZIANO (*PD-IDP*) esprime il proprio voto favorevole all'emendamento 2.0.2 ritenendo necessario che il contenuto integrale dell'Allegato 1 – relativo all'Offerta di servizio pubblico – sia riportato all'interno dell'articolato del contratto di servizio.

Con unica votazione, sono dunque respinti gli emendamenti 2.0.1, 2.0.2 e 25.0.1.

Il relatore LUPI (*NM(N-C-U-I)-M*) esprime parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.9, 3.17, 3.19, 3.21 e 3.24.

Posti separatamente ai voti sono dunque respinti gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.9 (previa dichiarazione di voto a favore da parte della senatrice FURLAN (*PD-IDP*)), 3.17, 3.19, 3.21 e 3.24.

Il relatore LUPI (*NM(N-C-U-I)-M*) dichiara il proprio parere contrario sugli emendamenti 4.1, 4.2, 4.5, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.24, 4.25 e 4.30.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) interviene incidentalmente per sottolineare che all'interno della nuova versione di parere si è precisato che nel contrasto alla disinformazione prosegue l'attività svolta nell'*Italian Digital Media Observatory*.

Con separate votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.5.

La deputata BAKKALI (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole della propria parte politica sull'emendamento 4.7.

La senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*), nel sottoscrivere il citato emendamento, invita la Commissione ad approvarlo.

Posto quindi ai voti viene quindi respinto l'emendamento 4.7.

Il deputato GRAZIANO (*PD-IDP*) dichiara il sostegno del proprio Gruppo all'emendamento 4.8.

Con separate votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.15, 4.16.

La senatrice FURLAN (*PD-IDP*) richiama l'attenzione della Commissione sull'emendamento 4.17 volto a valorizzare le sedi regionali e i centri di produzione Rai, anche al fine di salvaguardare l'informazione nelle realtà locali.

Posto ai voti l'emendamento 4.17 viene quindi respinto.

Previa dichiarazione di voto favorevole da parte della deputata BOSCHI (*A-IV-RE*) è altresì respinto l'emendamento 4.24.

Con separate votazioni sono respinti anche gli emendamenti 4.25 e 4.30.

Col parere contrario del relatore LUPI (*NM(N-C-U-I)-M*), poste separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 4.0.1 e 4.0.2.

Il relatore LUPI (*NM(N-C-U-I)-M*) esprime parere contrario sugli emendamenti 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.9, 5.10, 5.12, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.30, 5.31, 5.32, 5.22, 5.27, 5.34, 5.35, 5.40, 5.41, 5.42 e 5.43.

In esito a distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 5.1, 5.2, 5.4, 5.5 e 5.9.

Il deputato GRAZIANO (*PD-IDP*) esprime il proprio sostegno sull'emendamento 5.10 diretto a promuovere il valore dell'istruzione ed il contrasto alla dispersione scolastica.

I deputati CAROTENUTO (*M5S*) e BONELLI (*AVS*) e la deputata BOSCHI (*A-IV-RE*) e il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) aggiungono la propria firma all'emendamento 5.10.

Posti ai voti, l'emendamento 5.10 è respinto, come pure l'emendamento 5.12.

La deputata BOSCHI (*A-IV-RE*) dichiara il proprio voto favorevole sulla prima parte dell'emendamento 5.14.

La senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*) esprime il proprio sostegno sulla parte dell'emendamento 5.14.

Posto ai voti, è quindi respinto l'emendamento 5.14.

In esito a distinte votazioni sono dunque respinti gli emendamenti 5.15, 5.16 (previa dichiarazione di voto a favore da parte della deputata BOSCHI (*A-IV-RE*)), 5.17, 5.18, 5.30, 5.31, 5.32, 5.22 e 5.27.

La deputata BAKKALI (*PD-IDP*) dichiara il sostegno della propria parte politica sull'emendamento 5.34, volto ad evidenziare espressamente il ruolo delle imprenditrici, delle innovatrici e delle ricercatrici.

La deputata BOSCHI (*A-IV-RE*) dichiara il proprio voto favorevole all'emendamento 5.34, il quale, analogamente ad altre proposte, intende richiamare il servizio pubblico ad una maggiore attenzione e cura verso il linguaggio di genere.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 5.34, 5.35, 5.40 e 5.41.

La deputata BAKKALI (*PD-IDP*) invita la Commissione ad approvare l'emendamento 5.42, mettendo in evidenza come il servizio pubblico dovrebbe favorire contenuti l'educazione alla pace e alla solidarietà.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 5.42 e 5.43.

Il relatore LUPI (*NM(N-C-U-I)-M*) dichiara parere contrario sugli emendamenti *5-bis.7* e *5-bis.8*.

In esito a separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti *5-bis.7* e *5-bis.8* (previa dichiarazione di voto a favore espressa dal senatore NICITA (*PD-IDP*)).

Il relatore LUPI (*NM(N-C-U-I)-M*) esprime parere negativo 6.1, 6.2, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 e 6.14.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 6.1, 6.2, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 e 6.14 (previa dichiarazione di voto a favore espressa dalla deputata BAKKALI (*PD-IDP*)).

Dopo che il relatore LUPI (*NM(N-C-U-I)-M*) si è espresso in senso contrario, la Commissione, in esito a distinte votazioni, respinge gli emendamenti 7.4, 8.3, 8.4, 8.5 e 8.6.

Il relatore LUPI (*NM(N-C-U-I)-M*) esprime parere contrario sugli emendamenti 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.16, 9.18, 9.19, 9.20, 9.21, 9.22, 9.27 e 9.34.

La senatrice FURLAN (*PD-IDP*) richiama l'attenzione della Commissione sull'emendamento 9.2 che, in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione, sottolinea come la Rai, nella propria programmazione, debba promuovere l'uguaglianza, l'inclusione, la diversità e la tutela della dignità della persona.

Con separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 9.2, 9.3 e 9.4.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) dichiara che il Gruppo del Partito Democratico voterà a favore dell'emendamento 9.5 che analogamente ad esempio all'emendamento 9.10, intende impegnare il servizio pubblico in una corretta rappresentazione dei processi di inclusione in modo che sia valorizzata la persona migrante.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.16, 9.18, 9.19, 9.20, 9.21, 9.22, 9.27 e 9.34.

Il relatore LUPI (*NM(N-C-U-I)-M*) si esprime in senso contrario sugli emendamenti 10.1, 10.4, 10.8, 10.9, e 10.11.

Il deputato GRAZIANO (*PD-IDP*) invita la Commissione ad approvare l'emendamento 10.1 volto a sottolineare il rispetto dell'identità di genere.

Dopo una precisazione ulteriore da parte del relatore LUPI (*NM(N-C-U-I)-M*), posto ai voti l'emendamento 10.1 viene respinto.

In esito a distinte votazioni sono altresì respinti gli emendamenti 10.4, 10.8 e 10.9.

La deputata BAKKALI (*PD-IDP*) esprime il sostegno del Partito Democratico sull'emendamento 10.11 che impegna la Rai ad assumere come prioritario il contrasto alla violenza di genere e ai femminicidi, promuovendo linguaggi e narrazioni dirette a prevenire anche le vittimizzazioni secondarie.

Posto ai voti, l'emendamento 10.11 viene respinto.

Previo parere contrario da parte del relatore LUPI (*NM(N-C-U-I)-M*), la PRESIDENTE pone quindi ai voti gli emendamenti 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11 e 11.15, che sono tutti respinti.

Il relatore LUPI (*NM(N-C-U-I)-M*) dichiara parere contrario sugli emendamenti 11-*bis*.3, 11-*bis*.5 e 11-*bis*.0.1.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 11-*bis*.3 e 11-*bis*.5.

Il deputato GRAZIANO (*PD-IDP*), nell'esprimere il sostegno della propria parte politica evidenzia la rilevanza dell'emendamento 11-*bis*.0.1 – al quale aggiunge la propria firma – diretto ad evidenziare che la Rai garantisca l'assenza di messaggi pubblicitari sul gioco d'azzardo, così da contrastare il fenomeno della ludopatia.

La PRESIDENTE pone dunque ai voti l'emendamento 11-*bis*.0.1 che la Commissione respinge.

Con il parere da parte del relatore LUPI (*NM(N-C-U-I)-M*), con distinte votazioni sono altresì respinti gli emendamenti 12.1, 12.2 e 12.4.

Dopo che il relatore LUPI (*NM(N-C-U-I)-M*) si è espresso in senso contrario, sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 13.1, 13.2, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 13.10, 13.11, 13.13, 13.14.

Il relatore LUPI (*NM(N-C-U-I)-M*) dichiara il proprio parere negativo sull'emendamento 13.17, rilevando che nel comma 1 dell'articolo 13 si mette già in evidenza l'impegno della Rai a valorizzare il merito e la capacità professionale di tutto il personale.

La senatrice FURLAN (*PD-IDP*) invita la Commissione ad approvare l'emendamento 13.17, avente lo scopo di favorire la valorizzazione delle risorse interne alla società concessionaria, anche adottando appositi strumenti di monitoraggio e controllo.

La senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*) nell'aggiungere la propria firma a tale proposta, richiama l'attenzione della Commissione sull'esigenza che nel contratto di servizio si è espressamente prevista la valorizzazione delle risorse interne della Rai.

La deputata BOSCHI (*A-IV-RE*), nell'esprimere il proprio sostegno al citato emendamento, rileva come esso abbia il merito di legare il tema

della valorizzazione delle risorse interne all'esigenza di strumenti di monitoraggio e controllo.

La PRESIDENTE pone dunque ai voti l'emendamento 13.17 che viene respinto dalla Commissione.

Previo parere contrario da parte del relatore LUPI (*NM(N-C-U-I)-M*), in seguito a separate votazioni, la Commissione respinge altresì gli emendamenti 14.2, 14.8, 14.9, 15.1 (previa dichiarazione di voto favorevole da parte della senatrice FURLAN (*PD-IDP*), che sottolinea l'esigenza di un rafforzamento del ruolo della società partecipata Rai Way), 15.4, 17.1, 20.2, 20.3 e 20.4.

La PRESIDENTE dichiara improponibile l'emendamento 20.7 che richiamando l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, si pone in contrasto con la sfera di competenza riservata ad altre fonti del diritto.

Con il parere contrario del relatore LUPI (*NM(N-C-U-I)-M*), con distinte votazioni, sono successivamente respinti gli emendamenti 20.0.1, 20.0.3, 21.2, 21.1, 21.3 e 21.6.

Il relatore LUPI (*NM(N-C-U-I)-M*) esprime dunque parere contrario sull'emendamento 21.7.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo sull'emendamento 21.7 volto a prevedere che la Rai si doti di un apposito organismo di vigilanza.

La PRESIDENTE pone dunque ai voti l'emendamento 21.7 che viene quindi respinto dalla Commissione.

Con il parere contrario del relatore LUPI (*NM(N-C-U-I)-M*) sono successivamente respinti gli emendamenti 23.1, 23.2 e 23.3.

Il relatore LUPI (*NM(N-C-U-I)-M*), nell'esprimersi in senso contrario sugli emendamenti 25.1 e 25.0.1 rileva che la nuova proposta di parere interviene significativamente sul ruolo dell'Allegato 1 in modo che lo stesso sia considerato parte integrante del contratto di servizio e soggetto alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

In esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 25.1 e 25.0.1.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) osserva incidentalmente che al di là delle precisazioni fornite dal relatore, non si è colta l'occasione per un rafforzamento dell'offerta televisiva e dell'offerta multimediale, tanto

nella parte relativa all'impegno della Rai a riservare ai generi non meno del 70 per cento della programmazione di ciascuna delle reti generaliste, quanto nella parte che avrebbe dovuto dare risalto al ruolo di Raiplay nell'accrescere l'offerta di prodotti provenienti dalle teche Rai.

Con il parere contrario del relatore LUPI (*NM(N-C-U-I)-M*), gli emendamenti ALL.2 e ALL.3, posti separatamente ai voti, sono respinti.

La PRESIDENTE avverte quindi che si procederà alle dichiarazioni di voto finali sulla nuova proposta di parere presentata dal relatore Lupi.

Il deputato BONELLI (*AVS*) dichiara il proprio voto contrario, evidenziando che alcuni punti qualificanti non sono stati recepiti nella nuova versione del parere. Si riferisce in particolare al mancato richiamo al contrasto di ogni forma di discriminazione e di razzismo e alle persistenti carenze sul tema della lotta alle false notizie e al negazionismo scientifico.

Anche per quanto concerne i contenuti dell'articolo 13, si è persa l'occasione per stigmatizzare il ricorso agli appalti al massimo ribasso che peggiorano la qualità del lavoro all'interno dell'Azienda.

La senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*) dichiara il proprio voto di astensione, ringraziando il relatore Lupi per l'apertura dimostrata verso le proposte avanzate dai Gruppi di minoranza. Sul piano metodologico rappresenta un indubbio risultato positivo l'aver espunto quelle proposte volte a rappresentare posizioni marcatamente ideologiche da entrambe le parti dello schieramento politico.

Se da una parte il testo proposto dal relatore presenta innegabili progressi, rileva che sarebbe stato necessario avere più coraggio nell'accoglimento di emendamenti particolarmente qualificanti, ad esempio per quanto concerne il tema della corretta misurabilità dei risultati raggiunti e della attuazione dei principi contenuti nel contratto di servizio.

La deputata BOSCHI (*A-IV-RE*), nell'annunciare il proprio voto contrario, è consapevole dello sforzo di sintesi profuso dal relatore che ha determinato un indubbio miglioramento nella formulazione complessiva dell'articolato. Tuttavia, risulta purtroppo decisivo che diversi emendamenti rilevanti non abbiano trovato ingresso nell'ultima stesura del parere: ad esempio, il richiamo al principio di trasparenza è declinato in termini ancora vaghi, senza alcuna coerenza degli strumenti di monitoraggio e verifica e senza un adeguato apparato sanzionatorio.

Inoltre si è persa l'occasione per dare un'indicazione per la valorizzazione delle risorse interne alla Rai, anche nell'ottica di limitare il ricorso agli appalti esterni. Analogamente, appare riduttiva la formulazione del contratto di servizio, anche dopo il nuovo testo di parere, per quanto riguarda la rappresentazione di tutte le componenti della società italiana che dovrebbero essere adeguatamente narrate dalla società concessionaria.

Nel rilevare negativamente il mancato richiamo al metodo scientifico, ringrazia il relatore per aver accolto le proposte per una corretta rappresentazione della cronaca giudiziaria, in senso marcatamente garantista.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) dichiara di riconoscersi nella dichiarazione di voto pronunciata dal deputato Bonelli.

La senatrice BEVILACQUA (*M5S*) ringrazia preliminarmente il relatore Lupi e il senatore Nicita che hanno contribuito ad agevolare il lavoro di tutti i Gruppi, consentendo l'elaborazione di una nuova proposta di parere che oggettivamente migliora il testo del contratto di servizio.

Per quanto riguarda la propria parte politica – che voterà a favore della proposta di parere – risulta meritorio aver richiamato il ruolo del giornalismo d'inchiesta, ed aver enfatizzato i temi della transizione ecologica e quelli del rispetto della libertà e della dignità della persona, mettendo altresì in evidenza il contrasto alle forme di violenza e discriminazione fondate su motivazioni etniche, religiose e sessuali.

Un ulteriore apprezzamento deve essere registrato anche per quanto concerne un miglior coordinamento col mondo della scuola, mentre altrettanto positivamente viene recuperato il ruolo della Commissione che, attraverso due suoi componenti, potrà partecipare alla commissione paritetica.

In senso analogo, viene prevista una relazione annuale da trasmettere alla Commissione sullo stato di attuazione del contratto di servizio.

Il senatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*), nel ringraziare il relatore Lupi e anche il senatore Nicita, esprime la soddisfazione del Gruppo della Lega che voterà a favore della nuova proposta di parere.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) annuncia il voto contrario del Gruppo del Partito Democratico, poiché, nonostante i miglioramenti registrati, restano carenze e debolezze rilevanti, in un contratto di servizio che appare non in linea con i precedenti testi.

Nel concordare che non debbano esservi battaglie di tipo ideologico, constata tuttavia che, si vuole affermare una visione culturale della società che rappresenta come di parte alcuni concetti, quali ad esempio la lotta alla omotransfobia, la tutela di tutte le diversità o l'inclusione sociale della persona straniera. A suo avviso, la società concessionaria ha il dovere di rappresentare e narrare la società italiana così come si presenta nella realtà effettiva oltre che nella visione prefigurata dalla Costituzione.

Infine, ravvisa che si è persa una occasione anche per una migliore declinazione dei contenuti dell'articolo 13 – in merito alla valorizzazione delle risorse interne e ad una migliore trasparenza – e dell'articolo 20, in ordine ai meccanismi di controllo e verifica sull'attuazione dei principi e degli obiettivi presenti nel contratto di servizio.

Il senatore ROSSO (*FI-BP-PPE*), nel ringraziare il relatore Lupi, annuncia il voto a favore della propria parte politica, sia nel merito ma an-

che per il percorso metodologico che è stato seguito e che ha consentito attraverso un dibattito ampio e articolato, il pieno coinvolgimento di tutte le forze politiche.

Il deputato FILINI (*FDI*), nell'unirsi agli attestati di apprezzamento rivolti al relatore Lupi, annuncia che il Gruppo di Fratelli d'Italia voterà convintamente a favore sulla nuova proposta di parere, evidenziando che è un ottimo segnale che la stessa registri un consenso che va al di là delle forze di maggioranza, a riprova che il pluralismo è finalmente valorizzato.

Il deputato LUPI (*NM(N-C-U-I)-M*) ribadisce l'ottimo lavoro compiuto, frutto dell'impegno di tutte le forze politiche che hanno avuto la possibilità di esprimere le proprie sensibilità. Rappresenta un risultato di indubbio valore il rafforzamento del ruolo del Parlamento e di questa Commissione che ad esempio viene maggiormente coinvolta nella fase di misurazione dei risultati raggiunti, sia all'interno della commissione paritetica, sia nella trasmissione di apposite relazioni sullo stato di attuazione del contratto di servizio.

La PRESIDENTE pone dunque in votazione la nuova proposta di parere presentata dal relatore, onorevole Lupi (in allegato al resoconto).

La Commissione approva a maggioranza.

La seduta termina alle ore 14.

ALLEGATO

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE LUPI APPROVATA
DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 52****Contratto nazionale di servizio tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a. per il periodo 2023 – 2028 (Atto del Governo n. 52)**

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

a) visto l'articolo 1, comma 6, lettera *b)*, n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249, che prevede il parere della Commissione sullo schema di Contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico;

b) visto l'articolo 59 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (testo unico dei servizi di media audiovisivi) che al comma 1 stabilisce che il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è affidato in concessione a una società per azioni, la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a., che, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 7 del medesimo decreto, lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio di durata quinquennale con il quale sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria;

c) visto l'articolo 1, comma 2, della Convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la Rai per la concessione per il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale approvata con D.P.C.M. 28 aprile 2017;

d) visti, altresì, gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

e) viste le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, ai sensi dell'articolo 59, comma 6, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi approvate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 266/22/CONS del 19 luglio 2022;

f) esaminato lo schema di Contratto di servizio per il periodo 2023-2028;

g) preso atto dei contenuti dello schema di contratto trasmesso a codesta Commissione;

h) tenuto conto delle audizioni svolte e della documentazione consegnata o pervenuta alla Commissione nell'ambito dell'attività istruttoria condotta,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

nella premessa,

al punto 5, alla lettera *b)*, sostituire la parola « credibilità » con: « affidabilità »;

al punto 5, alla lettera *c)*, sostituire la parola « maggiore » con: « massima »;

al punto 5, alla lettera *c)*, dopo la parola « misurabili » inserire le seguenti: « e la relativa pubblicazione periodica, »;

dopo il punto 5, aggiungere il seguente: « *5-bis.* Al fine di garantire un'offerta inclusiva e accessibile anche ai cittadini utenti con disabilità sensoriali, il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale deve svolgersi nel pieno rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18. »;

all'articolo 1,

al comma 2, dopo le parole « da essa » inserire le seguenti: « controllate e »;

all'articolo 2,

al comma 1, dopo le parole « di valore » inserire le seguenti: « e di qualità »;

al comma 1, dopo la parola « utenti » inserire le seguenti: « e per la coesione sociale »;

al comma 1, dopo la parola « tutti » inserire le seguenti: « , non discriminatoria »;

al comma 1, dopo la parola « sostenibile » inserire le seguenti: « e innovativa »;

al comma 1, sostituire la parola « ambientale, » con le seguenti: « sociale e »;

al comma 1, sostituire la parola « credibile » con: « affidabile »;

al comma 2, dopo la parola « improntata » inserire le seguenti: « ai valori costituzionali e »;

al comma 2, dopo la parola « completezza, » inserire la seguente: « correttezza, »;

al comma 2, dopo la parola « rispetto » inserire le seguenti: « della dignità della persona umana, »;

al comma 2, sopprimere le parole « , e della persona »;

al comma 2, dopo la parola « civile » inserire le seguenti: « , della proprietà intellettuale »;

al comma 2, dopo la parola « violenza » inserire le seguenti: « , discriminazione e discorsi d'odio »;

al comma 3, dopo le parole « a Rai » inserire le seguenti: « in qualità di concessionaria del servizio pubblico »;

al comma 3, dopo la parola « offerta », sopprimere le seguenti parole: « di servizio pubblico »;

al comma 3, lettera *b*), dopo la parola « completezza » inserire la seguente: « , correttezza »;

al comma 3, lettera *b*), dopo la parola « imparzialità » inserire le seguenti: « verifica delle fonti, »;

al comma 3, lettera *c*), dopo la parola « pubblico » inserire la seguente: « più »;

al comma 3, dopo la lettera *c*) inserire la seguente lettera: « *c-bis*) assicurare il valore formativo ed educativo, con particolare attenzione all'infanzia e all'adolescenza; »

al comma 3, dopo la lettera *f*) inserire la seguente lettera « *f-bis*) sensibilizzare e accrescere le conoscenze scientifiche attraverso una informazione puntuale e continuativa sulle cause, gli effetti e le soluzioni ai cambiamenti climatici in atto e alla perdita di biodiversità; »

al comma 3, alla lettera *g*) dopo la parola « inclusività » inserire le seguenti: « e fruibilità »;

al comma 3, alla lettera *h*) dopo la parola « volontariato, » inserire le seguenti: « della libertà e della dignità della persona e al contrasto di ogni forma di violenza e discriminazione fondata su motivazioni etniche, religiose e sessuali diffondendo i valori dell'accoglienza e dell'inclusività »;

al comma 3, dopo la lettera *h*) inserire la seguente lettera: « *h-bis*) promuovere il contrasto alla violenza di genere e di tutti gli atti e comportamenti finalizzati a minacciare o ledere l'integrità e la dignità della persona offesa e diffondere la conoscenza e la consapevolezza delle misure a sostegno delle donne vittime di violenza; »

al comma 3, alla lettera *i*) dopo la parola « nazionale » inserire le seguenti: « del teatro, del cinema, della danza e delle arti visive affinché si valorizzino la creatività, il sistema delle imprese culturali, si supportino i talenti emergenti rafforzando la produzione indipendente italiana; »;

al comma 3, dopo la lettera *i*) inserire la seguente lettera: « *i-bis*) adottare criteri di gestione idonei ad assicurare trasparenza ed efficienza con particolare riguardo all'uso delle risorse pubbliche. »;

al comma 3, dopo la lettera *i-bis*), aggiungere la seguente: « *i-ter*) sviluppare una cultura della sicurezza sul lavoro, anche attraverso campagne di sensibilizzazione. »;

dopo il comma 4, aggiungere il seguente: « *4-bis*. In riferimento agli obiettivi di natura editoriale elencati al comma 3, la Rai è tenuta a predisporre e trasmettere annualmente al Ministero delle imprese del *made in Italy* e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi una informativa in cui siano evidenziate le strategie editoriali individuate per valorizzare le diverse tematiche all'interno dell'offerta di servizio pubblico e i conseguenti risultati raggiunti. »;

all'articolo 3,

al comma 1, premettere le seguenti parole: « Nell'espletamento del servizio pubblico, »;

al comma 1, sostituire le parole « a completare » con: « ad accelerare »;

al comma 1, sostituire la parola « tecnologia » con le seguenti: « in soluzioni innovative di natura tecnica e tecnologica »;

al comma 1, dopo la parola « piattaforme » inserire le seguenti: « preservando il controllo editoriale sui propri contenuti, »;

al comma 1, sopprimere le parole: « che sia »;

al comma 1, dopo la parola « rilevante, » inserire le seguenti: « accessibile e fruibile »;

dopo il comma 1, inserire il seguente: « 1-*bis*. In coerenza con quanto previsto dal precedente comma 1, la Rai si impegna a prevedere attività di informazione, formazione ed educazione all’uso di tutte le forme di comunicazione digitale, così da contribuire all’accessibilità e al corretto utilizzo dei contenuti sulle diverse piattaforme e alla progressiva riduzione del “*digital divide*” »;

al comma 2, sopprimere la parola « complessiva »;

al comma 2, dopo le parole « modelli produttivi, » inserire le seguenti: « le strategie distributive »;

al comma 2, dopo la parola « prodotti, », inserire le seguenti: « dei contenuti informativi »;

al comma 2, dopo la parola « processi » inserire le seguenti: « tanto dal lato dell’offerta quanto dal lato della domanda così da arrivare all’obiettivo di una completa digitalizzazione »;

al comma 3, sostituire le parole « 1 e 2, » con la seguente: « precedenti »;

al comma 3, sostituire le parole « si impegna » con le parole: « è tenuta »;

al comma 3, alla lettera *b*), dopo le parole « riguardo alla » inserire la seguente: « loro »;

al comma 3, alla lettera *c*), dopo la parola « fruibilità » inserire le seguenti: « anche per mezzo di algoritmi e di strumenti di intelligenza artificiale, »;

al comma 3, dopo la lettera *c*) inserire le seguenti lettere:

« *c-bis*) rendere la propria offerta multimediale sempre più accessibile agli utenti con disabilità, mediante un arricchimento dell’offerta, l’uso di sistemi e linguaggi che rendano fruibile il prodotto dalle diverse tipologie di disabilità; »;

« *c-ter*) implementare la piattaforma RaiPlay anche per il tramite di accordi volti alle coproduzioni ed alleanze strategiche; »;

« *c-quater*) potenziare il servizio *streaming* con l’intento di rendere Raiplay maggiormente fruibile; »;

al comma 3, alla lettera *d*), dopo la parola « sviluppare, » inserire le seguenti: « in un quadro di maggiore internazionalizzazione, »;

al comma 3, alla lettera *d*), dopo la parola « consumo » inserire le seguenti: « ed un competitore nella categoria “*all news*” »;

al comma 3, dopo la lettera *d*), aggiungere la seguente: « *d-bis*) adottare algoritmi innovativi per la ricerca e l'indicizzazione dei contenuti che assicurino un livello di autonomia nella selezione del contenuto audiovisivo da parte dell'utente. La Rai si impegna a tutelare la sovranità digitale dei cittadini, il loro diritto alla *privacy* e la sicurezza dei dati personali nel rispetto dei più alti standard di protezione. »;

all'articolo 4,

al comma 1, dopo la parola « pluralismo » inserire le seguenti: « politico, sociale e culturale »;

al comma 2, alla lettera *a*), dopo la parola « forniti » inserire le seguenti: « la verifica puntuale delle fonti »;

al comma 2, dopo la lettera *a*), aggiungere le seguenti lettere:

« *a-bis*) un rigoroso rispetto della deontologia professionale da parte dei giornalisti e degli operatori del servizio pubblico, i quali sono tenuti a coniugare e a far rispettare il principio di libertà con quello di responsabilità, nel rispetto della dignità della persona, assicurando un contraddittorio adeguato, effettivo e leale all'interno dei propri programmi, fermo restando il contrasto alla disinformazione proseguendo l'attività svolta nell'*Italian Digital Media Observatory*;

a-ter) il pluralismo informativo, in coerenza con gli atti di indirizzo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e con i regolamenti dell'Autorità; »;

al comma 2, alla lettera *b*), dopo la parola « sviluppo » inserire le seguenti: « della coesione sociale e »;

al comma 2, alla lettera *c*), dopo la parola « informazioni » inserire le seguenti: « e il relativo contesto »;

al comma 2, alla lettera *d*), dopo la parola « settore » inserire le seguenti: « , tenuto conto degli atti di indirizzo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dei regolamenti dell'Autorità »;

al comma 2, dopo la lettera *d*) aggiungere la seguente:

« *d-bis*) la valorizzazione e la promozione della propria tradizione giornalistica d'inchiesta. »;

al comma 3, dopo la parola « contrastare » inserire la seguente: « attivamente »;

al comma 3, dopo la parola « disinformazione » inserire la seguente: « anche »;

al comma 5, sostituire le parole « nazionale, nonché regionale » con le seguenti: « anche a livello territoriale »;

al comma 5, dopo la parola « culturali » inserire la seguente: « , sociali »;

al comma 5, dopo la parola « regionali » inserire le seguenti: « , il racconto all'interno dell'informazione regionale delle diverse realtà sociali, economiche e culturali provinciali »;

al comma 5, dopo le parole « realtà locali » aggiungere le seguenti: « e contrastare gli svantaggi connessi all'insularità »;

dopo il comma 5, inserire il seguente: « 5-bis. La Rai è tenuta a pubblicare nella sezione trasparenza del proprio sito internet l'elenco completo degli opinionisti e degli ospiti delle trasmissioni dell'azienda. »;

dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente comma 5-ter: « Nell'ambito dell'informazione sulla cronaca giudiziaria, la Rai presta grande attenzione al rispetto del principio costituzionale della non colpevolezza e ad assicurare spazi adeguati alla informazione relativa alla conclusione di procedimenti e processi penali analogamente a quella riservata alla fase investigativa »;

all'articolo 5,

al comma 2, aggiungere la lettera « b-bis) realizzare produzioni anche di intrattenimento incentrate sulla partecipazione giovanile e sulla valorizzazione della personalità e delle attitudini individuali dei partecipanti »

al comma 2, alla lettera d), sostituire le seguenti parole « sui social » con le seguenti: « on line »;

al comma 2, alla lettera e), dopo la parola « didattica » inserire le seguenti: « e all'orientamento per dare la possibilità a tutti di scoprire le proprie potenzialità e valorizzare i propri talenti »;

al comma 2, sostituire la lettera f), con le parole: « ampliare l'offerta informativa e i relativi contenuti sui disturbi alimentari, con particolare riferimento alla malattia celiaca, al tema dell'educazione alimentare e delle relative problematiche nonché sulle dipendenze comportamentali; »

al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

« f-bis) ampliare l'offerta informativa sul fenomeno della droga e delle dipendenze, anche attraverso l'opera di personale qualificato e specializzato, al fine di aiutare i giovani a capire la vera natura del pro-

blema e diffondere la consapevolezza dei danni derivanti dall'uso di sostanze tossiche al fine di ridurre gli effetti nocivi per la salute; »;

« *f-ter*) ampliare l'offerta informativa dedicata agli adolescenti, rappresentando in particolare le problematiche e i disagi relativi a questa fascia di età; »;

al comma 2, alla lettera *i*), sostituire le parole « la consapevolezza della ricchezza legata » con le seguenti: « i temi legati »;

al comma 2, alla lettera *l*), dopo la parola « valore » inserire le seguenti: « sociale del terzo settore, »;

al comma 2, alla lettera *l*), dopo la parola « volontariato, » inserire le seguenti: « delle imprese *no profit* »;

al comma 2, dopo la lettera *m*) aggiungere le seguenti:

« *m-bis*) promuovere un uso consapevole delle nuove tecnologie; »;

« *m-ter*) ampliare la divulgazione scientifica sperimentando modalità comunicative più coinvolgenti per i giovani; »;

« *m-quater*) accrescere la conoscenza e la consapevolezza riguardo alle sfide della transizione digitale ed ecologica del Paese; »;

« *m-quinquies*) promuovere i diversi percorsi di istruzione in alleanza con il mondo del lavoro con particolare attenzione alla formazione professionale e agli Istituti Tecnici Superiori al fine di contenere la disoccupazione giovanile anche attraverso lo studio di nuovi *format*; »

« *m-sexies*) incrementare il numero dei conduttori *under 35*. »;

sopprimere i commi 3 e 4;

dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

« Art. 5-*bis*.
(*Minori*)

1. La Rai si impegna ad improntare l'offerta complessiva, diffusa su qualsiasi piattaforma e con qualunque sistema di trasmissione, al rispetto delle norme europee e nazionali a tutela dei minori, tenendo conto in particolare delle sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva coerentemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera *i*) e dell'articolo 10 della Convenzione.

2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 la Rai si impegna affinché l'offerta dedicata ai minori:

a) si caratterizzi per una cura prioritaria per il linguaggio, con riferimento a un uso appropriato della lingua italiana, all'apprendimento

dell'inglese e all'alfabetizzazione digitale, con un'azione di educazione positiva al *web*;

b) accresca le capacità critiche dei minori e delle famiglie offrendo contenuti dedicati alla gestione della propria identità digitale, anche in relazione al tema della tutela della *privacy* e delle informazioni personali.

3. Nella fascia oraria compresa tra le ore 7 e le 23, dedicata a una visione familiare, la Rai è tenuta a realizzare programmi riguardanti tutti i generi televisivi, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità dell'infanzia e dell'adolescenza, evitando la messa in onda di programmi che possano nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, o indurre a una fuorviante percezione dell'immagine femminile.

4. La Rai, attraverso il proprio sistema di segnaletica acustica e visiva, nell'ambito della programmazione lineare e non lineare, evidenzia, con riferimento a film, *fiction* e intrattenimento, i programmi adatti ad una visione congiunta con un adulto e quelli adatti al solo pubblico adulto. Con riferimento a quest'ultima fattispecie, la Rai applica sistemi di chiara riconoscibilità visiva per tutta la durata dei relativi programmi.

5. La Rai è tenuta ad attivare sulla piattaforma RaiPlay il servizio di *parental control*. »;

all'articolo 6,

al comma 3, lettera *a)*, aggiungere infine le seguenti parole: « e valorizzare la diffusione della lingua italiana nel mondo attraverso il meglio della produzione Rai » e, di conseguenza, sopprimere la lettera *b)*;

al comma 3, lettera *c)* sostituire la parola « *italici* » con le seguenti parole: « e la creatività italiana »;

al comma 3, lettera *c)*, dopo la parola « *hoc* » inserire le seguenti: « , con particolare attenzione alle attività innovative e sostenibili »;

al comma 3, lettera *d)*, aggiungere infine le seguenti parole: « , preservando il proprio controllo editoriale »;

al comma 3, lettera *f)*, dopo la parola « *noti* » inserire le seguenti: « , anche attraverso la valorizzazione delle sedi territoriali »;

al comma 3, lettera *g)*, dopo la parola « *istituzioni* » inserire le seguenti: « e dei valori costituzionali, »;

al comma 3, lettera *g)*, dopo la parola « *Europea* » inserire le seguenti: « tra il grande pubblico »;

al comma 3, dopo la lettera *g)*, inserire la seguente lettera: « *g-bis*) risolvere, compatibilmente con le risorse disponibili, il problema dei

diritti per la diffusione all'estero sulle piattaforme *streaming* di alcuni dei programmi contenuti su Raiplay. »;

all'articolo 7,

nella rubrica, dopo la parola « sport » inserire la seguente: « , salute »;

al comma 1, dopo le parole « sportive interessate » inserire le seguenti: « riconoscendo il valore culturale, sociale e educativo dell'attività sportiva, »;

al comma 1, dopo le parole « lo sport » sopprimere le seguenti parole: « e la cultura sportiva »;

al comma 1, dopo la parola « , anche » inserire le seguenti: « sotto il profilo della tutela della salute, nonché »;

al comma 1, lettera *c*), dopo la parola « iniziative » inserire le seguenti: « che valorizzino gli enti di promozione sportiva »;

al comma 1, lettera *c*), dopo la parola « territorio » inserire le seguenti: « e le società dilettantistiche e le discipline minori »;

al comma 1, lettera *d*), sostituire le parole « del modello nutrizionale » con le seguenti: « di modelli nutrizionali »;

al comma 1, lettera *e*), dopo le parole « coerenza con » inserire le seguenti: « l'effettiva sostenibilità economica e con »;

al comma 1, lettera *e*), sopprimere la parola: « economiche »;

all'articolo 8,

al comma 2, dopo la parola « Sostenibilità » inserire le seguenti: « incentrato sul perseguimento degli obiettivi dell'Agenda ONU 2030 »;

al comma 2, alla lettera *a*), dopo la parola « giovani », inserire le seguenti: « anche per la conoscenza dei cosiddetti *green Jobs* »;

al comma 2, dopo la lettera *a*) inserire la seguente lettera: « *a-bis*) contribuire alla crescita di una opinione pubblica sempre più informata e consapevole sulle crisi ambientali, garantendo una nuova consapevolezza ecologica; »

al comma 2, dopo la lettera *b*) aggiungere la seguente: « *b-bis*) promuovere e rafforzare la consapevolezza dell'importanza dell'ambiente, della biodiversità e del benessere animale; »;

al comma 2, alla lettera *c*) aggiungere in fine le seguenti parole: « alla cybersicurezza e alla sostenibilità digitale »;

al comma 2, sostituire la lettera *d*) con la seguente: « *d*) accrescere la produzione di contenuti volti a diffondere l'alfabetizzazione digitale della popolazione, anche online, con particolare attenzione alle fasce anziane della popolazione, alle persone con disabilità e ai minori; »;

dopo la lettera *f*), aggiungere la seguente:

« *f-bis*) valorizzare all'interno dell'offerta televisiva i programmi di divulgazione scientifica e di approfondimento. »

all'articolo 9,

al comma 1, dopo la parola « diversità » inserire le seguenti: « e la tutela della dignità della persona »;

al comma 2, sostituire le parole « portatrici di » con la parola: « con »;

al comma 2, alla lettera *a*), dopo la parola « Tg3 » inserire le seguenti: « (compresa una edizione regionale) »;

al comma 2, alla lettera *a*), aggiungere in fine le seguenti parole: « e estendere progressivamente la sottotitolazione e le audiodescrizioni anche alla programmazione dei canali tematici, con particolare riguardo all'offerta specificamente rivolta ai minori »;

al comma 2, sostituire la lettera *b*) con la seguente: « compatibilmente con le risorse a disposizione estendere al 20 per cento entro il 2024, al 30 per cento entro il 2025, al 40 per cento entro il 2026, al 50 per cento entro il 2027 e al 60 per cento entro il 2028, sia la sottotitolazione che le audiodescrizioni anche alla programmazione dei canali tematici, con particolare riguardo all'offerta specificamente rivolta ai minori; »;

al comma 2, lettera *c*), dopo la parola « orarie » inserire le seguenti: « garantendo l'accessibilità anche ai sordi ipovedenti attraverso un riquadro dell'interprete adeguato per dimensioni e colore »;

al comma 2, lettera *e*), sostituire le parole « progressivamente » con le seguenti: « l'accessibilità e »;

al comma 2, lettera *f*), sostituire le parole « l'accesso » con le seguenti: « l'accessibilità »;

al comma 3, alla lettera *a*) dopo le parole « delle disabilità » inserire le seguenti: « anche attraverso il coinvolgimento diretto delle stesse persone disabili »;

al comma 3, dopo la lettera *b*) aggiungere le seguenti:

« *b-bis*) elaborare e presentare un piano quinquennale per obiettivi, finalizzato allo sviluppo dei servizi e delle trasmissioni nel linguaggio dei segni (LIS), mutuando dalle migliori esperienze già applicate da altre emittenti televisive;

b-ter) incrementare il numero delle edizioni al giorno di TGLIS;

b-quater) ampliare e sviluppare servizi di interpretariato LIS e sottotitolazione per le edizioni di Tg3 regionali;

b-quinquies) migliorare il servizio di sottotitolazione per tutte le edizioni dei telegiornali di tutti i canali Rai;

b-sexies) prevedere una modalità mista per i programmi in diretta con sottotitolazione e servizio interpretariato;

b-septies) rendere accessibile il sito della Rai e di RaiPlay;

b-octies) promuovere e realizzare, anche tramite nuovi *format*, la cultura della sussidiarietà e del terzo settore, valorizzando le esperienze in ogni settore con particolare riferimento alle missioni di medici, sacerdoti e categorie tipicamente coinvolte. »;

al comma 4, sostituire la parola « l'integrazione » con le seguenti: « la tutela e la valorizzazione »;

dopo la parola « integrazioni » inserire le seguenti: « con particolare riferimento all'articolo 59 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 e all'articolo 1, lettera *f*) della legge 28 dicembre 2015, n. 220 »;

dopo la parola « Giulia » inserire le seguenti: « e in lingua albanese per la regione Calabria. La Rai si impegna ad assicurare le condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche riconosciute nelle zone di loro appartenenza, assumendo e promuovendo iniziative per la valorizzazione delle lingue minoritarie presenti sul territorio italiano »

al comma 4, dopo la parola « conseguire » aggiungere le seguenti: « iv) necessità di un coordinamento con il Ministero della cultura per le parti di propria competenza. »;

dopo il comma 4, aggiungere il seguente: « 4-*bis*. La Rai si impegna a garantire, compatibilmente con la disponibilità delle frequenze e delle risorse:

a) che il segnale televisivo dei programmi dedicati alle minoranze linguistiche abbia la stessa qualità tecnica prevista per le principali reti generaliste nazionali della Rai;

b) che i programmi radiofonici delle minoranze linguistiche siano veicolati anche attraverso la nuova tecnologia DAB e che i programmi radiofonici delle emittenti estere di interesse per le minoranze linguistiche vengano ritrasmessi anche attraverso apposite soluzioni nelle aree di tutela in una logica di cooperazione transfrontaliera, come già succede per le trasmissioni televisive;

c) la digitalizzazione di tutti gli archivi audiovisivi dei programmi prodotti per le minoranze linguistiche, anche con lo scopo di preservarli e di renderli fruibili agli istituti scolastici ed alle associazioni culturali comunitarie delle minoranze linguistiche. »;

all'articolo 10,

al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole « e la promozione di un'ottica di genere » con le seguenti: « dell'uguaglianza e pari dignità »;

al comma 1, lettera b) dopo la parola « opportunità » inserire le seguenti: « , di prevenzione »;

al comma 1, lettera c) dopo la parola « lavoro » inserire le seguenti: « e della famiglia »;

al comma 1, alla lettera f), dopo la parola « Commissione » inserire le seguenti: « parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi »;

al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: « *f-bis*) sensibilizzare conduttori, nonché i propri dipendenti e collaboratori, ad attenersi scrupolosamente nelle loro attività al rispetto dell'integrità e della dignità della persona. »;

all'articolo 11,

al comma 1, dopo la parola « Istituzioni », inserire le seguenti: « , del ruolo dei partiti, dei sindacati nazionali, dei corpi intermedi, »;

dopo il comma 4, aggiungere i seguenti commi:

« *4-bis*. La Rai è tenuta ad assicurare l'accesso alla programmazione, nei limiti e secondo modalità concordate, dei lavori parlamentari anche attraverso dirette televisive di sedute parlamentari di rilevanza istituzionale, assicurandone la copertura nelle principali edizioni dei telegiornali, potenziando il ruolo della testata Rai Parlamento.

4-ter. La Rai promuove la memoria degli anniversari di interesse nazionale, in sinergia con l'omonima struttura di missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. »

dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

« Art. 11-*bis*.
(Audiovideoteche)

1. Le audiovideoteche Rai rappresentano un bene comune da tutelare e rendere accessibile a tutti.

2. La Rai è tenuta a garantire, compatibilmente con le risorse disponibili, la digitalizzazione, la conservazione e la promozione degli archivi storici, radiofonici e televisivi, quale patrimonio essenziale per un efficace sviluppo della complessiva missione di servizio pubblico.

3. La Rai si impegna a proseguire e rafforzare il processo di catalogazione digitale dell'archivio storico televisivo, comprensivo dei materiali registrati su pellicola, utilizzando le tecnologie più avanzate di archiviazione e catalogazione e sperimentando l'integrazione delle audiovideoteche nel processo produttivo digitale, al fine di promuovere la conservazione della memoria audiovisiva del Paese. »

all'articolo 12

al comma 2, lettera *a*), dopo la parola « ESG » inserire le seguenti: « entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente contratto »;

sopprimere il comma 3;

all'articolo 13

al comma 2, dopo la parola « giovani » inserire le seguenti: « e inoltre presta particolare attenzione all'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, in linea con gli obblighi di legge »;

dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

« 3-*bis*. La Rai si impegna a rispettare le norme in materia di assunzione di lavoratori con disabilità e del loro rapporto di lavoro, garantendo l'opportunità della progressione in carriera e l'utilizzo di accomodamenti ragionevoli, nonché a nominare un responsabile dell'inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

3-*ter*. La Rai si impegna a programmare la formazione dei giovani giornalisti. »

all'articolo 14,

al comma 1, alla lettera *b*), dopo la parola « materia » aggiungere le seguenti: « di obblighi di investimento »;

al comma 1, dopo la lettera *b*), aggiungere le seguenti:

« *b-bis*) assicurare il massimo della trasparenza e del pluralismo nell'affidamento delle serie di RaiFiction;

b-ter) garantire l'equilibrio tra la produzione interna dei programmi e l'affidamento alle società esterne e valorizzare il genere documentario, le docuserie e le docufiction valutando anche l'opportunità di favorirne una maggiore produzione interna;

b-quater) potenziare l'offerta sulla piattaforma RaiPlay valorizzando il rapporto con i produttori indipendenti. »

all'articolo 15,

al comma 10, dopo la parola « temporanea. » inserire le seguenti: « La Rai promuoverà altresì la sperimentazione del DVB-I e dell'Hbbtv nonché delle ulteriori tecnologie innovative che dovessero svilupparsi in futuro. »

dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

« 12-bis. La Rai è tenuta a rafforzare nei 5 anni, compatibilmente con le risorse disponibili, le infrastrutture fisiche e digitali al fine di implementare la diffusione e la trasmissione del segnale televisivo in tutte le zone del Paese. »

all'articolo 17,

dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. La Rai è tenuta a razionalizzare le spese di gestione delle sedi estere. »;

all'articolo 18,

al comma 2, dopo la parola « predisporre, », inserire le seguenti: « sulla base delle linee guida predisposte dall'Autorità, »;

al comma 2, dopo la parola « multimediale, » inserire le seguenti: « anche con riferimento alla produzione e all'acquisizione dei programmi, »;

all'articolo 20,

al comma 3, alla lettera *b*) dopo la parola « società » inserire le seguenti parole: « , così come della disabilità »;

al comma 3, alla lettera *f*) dopo la parola « sociale » inserire le seguenti parole: « come previsto dall'articolo 9, nonché agli obiettivi di natura editoriale previsti al comma 3 dell'articolo 2, »;

al comma 3, dopo la lettera *f*) inserire la seguente: « *f-bis*) una relazione annuale sullo stato di attuazione del presente contratto di servizio da trasmettere alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e all'Autorità. »;

al comma 4, dopo la parola « donna, » inserire le seguenti: « della famiglia, delle persone con disabilità »;

dopo il comma 4, inserire il seguente comma 4-*bis*: « La Rai e il Ministero, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente contratto di servizio, concordano, in sede di commissione paritetica di cui al comma 1 dell'articolo 21, i criteri di verifica e gli indicatori di risultato del raggiungimento degli obiettivi in esso contenuti, sia dal punto di vista quantitativo, in ordine all'assolvimento degli obblighi di programmazione, sia dal punto di vista qualitativo, valutandone il riscontro sul pubblico in relazione alle finalità stabilite dal presente contratto. »;

all'articolo 21,

al comma 1, la parola « otto » è sostituita con la seguente: « dieci »;

al comma 1, dopo la parola Rai inserire le seguenti: « e due designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, uno della maggioranza e uno dell'opposizione, »;

al comma 7, dopo la parola « nazionale, » inserire le seguenti: « anche in rappresentanza delle persone con disabilità sensoriale, »;

all'articolo 22,

al comma 1, dopo la parola « Commissione » inserire le seguenti: « parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi »;

al comma 2, dopo la parola « Commissione » inserire le seguenti: « parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi »;

al comma 3, dopo la parola « finanze » inserire le seguenti: « e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi »;

al comma 4, dopo la parola « Commissione » inserire le seguenti: « parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi »;

dopo il comma 5, aggiungere il seguente: « 5-*bis*. La Rai informa annualmente la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi sulla realizzazione degli obiettivi di efficienza e di razionalizzazione indicati nel presente contratto, sull'attuazione del piano editoriale e sulle altre materie oggetto della verifica di cui all'articolo 13, comma 2, della Convenzione. »;

all'articolo 23,

al comma 2, dopo la lettera *h*), aggiungere la seguente lettera: « *h-bis*) il piano di prevenzione della corruzione previsto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 »;

all'articolo 24,

al comma 3, premettere le seguenti parole: « Fatto salvo il presidio sanzionatorio definito dal TUSMA, »;

all'articolo 25,

al comma 3, dopo la parola « Contratto, », sopprimere la parola: « non »;

all'allegato 1,

al punto 2, alla lettera *a*), dopo la parola « interna, », inserire le seguenti: « alla transizione ecologica, alla transizione digitale »;

al punto 2, alla lettera *b*), dopo la parola « famiglie, », inserire le seguenti: « dei giovani, delle fasce anziane della popolazione, »;

al punto 2, alla lettera *b*), dopo la parola « inclusione; », inserire le seguenti: « programmi che favoriscano l'educazione civica, »;

al punto 2, alla lettera *e*), dopo le parole « Programmi per » inserire le seguenti: « Giovani e »;

al punto 2, alla lettera *e*), dopo la parola « morale » inserire le seguenti: « , programmi dedicati ai maggiorenni *under 35* che abbiano finalità formativa, informativa, culturale e orientativa, anche ai fini dello sviluppo individuale e autonomo oltretutto delle scelte lavorative »;

al punto 3 premettere le parole: « Fermo restando che la programmazione della concessionaria si distingue per contenuti di elevato livello qualitativo che rappresentano la cultura e la tradizione italiana ed europea, »;

al punto 3, dopo le parole « non inferiore al 70 per cento della programmazione annuale », sopprimere la seguente parola: « complessiva »;

al punto 6, dopo la parola « deve: » inserire le seguenti: « - produrre contenuti in formato nativo digitale; ».

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 9

Presidenza della Presidente
Barbara FLORIDIA

Orario: dalle ore 11,15 alle ore 11,30

PROGRAMMAZIONE LAVORI

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Martedì 3 ottobre 2023

Plenaria (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GUERINI

La seduta inizia alle ore 13,40.

AUDIZIONI

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, di Giuliano Amato.

(Svolgimento e conclusione)

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, di Giuliano Amato.

Giuliano AMATO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, i senatori Claudio BORGHI (*LSP-PSD'AZ*), Enrico BORGHI (*AZ-IV-RE*), Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (*M5S*) e la senatrice Licia RONZULLI (*FI-BP-PPE*) e i deputati Ettore ROSATO (*A-IV-RE*), Marco PELLEGRINI (*M5S*) e Giovanni DONZELLI (*FDI*), al quale risponde Giuliano AMATO.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato Giuliano Amato, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,55.

Plenaria (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GUERINI

La seduta inizia alle ore 14,55.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato.

La seduta termina alle ore 15,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Martedì 3 ottobre 2023

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Orario: dalle ore 13,40 alle ore 14,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri
illeciti ambientali e agroalimentari

Martedì 3 ottobre 2023

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Orario: dalle ore 13,45 alle ore 14,05

Plenaria

Presidenza del presidente
MORRONE

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Jacopo MORRONE, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Jacopo MORRONE, *presidente*, comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 27 settembre ultimo scorso, ha adottato all'unanimità le seguenti delibere:

 sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti, al fine di disciplinare il regime di accesso agli atti segreti o riservati (*vedi allegato 1*);

 in materia di acquisizione dell'intera documentazione raccolta dalla precedente Commissione e di informatizzazione degli atti e della

documentazione acquisita, nonché, in considerazione dell'ampliamento della azione di indagine anche in merito alle attività illecite nel settore agricolo e agroalimentare, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *n*), della legge istitutiva, dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo della XVII Legislatura, mantenendo i rispettivi vincoli di segretezza e riservatezza già apposti e facendo altresì propria l'attività svolta, rispettivamente, per ciascuna Commissione, dall'Ufficio stralcio della XVIII e della XVII legislatura, mantenendo anche in questo caso i vincoli già apposti (*vedi allegato 2*);

in materia di criteri per la corresponsione dei rimborsi spese ai collaboratori esterni (*vedi allegato 3*).

Avverte, inoltre, che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella medesima riunione ha altresì convenuto che la Commissione si possa avvalere della collaborazione dei militari appartenenti al Nucleo delle Commissioni parlamentari di inchiesta della Guardia di finanza, per la gestione e tenuta dell'Archivio della Commissione, con specifica indicazione dei luogotenenti cariche speciali Antonino Andaloro, Catello Milo e Aldo Baldi, nonché del luogotenente Alessandro Vernucci e del maresciallo aiutante Alessio Alonzo, in considerazione della loro esperienza nella gestione del medesimo Archivio nelle precedenti legislature.

Ricorda, infine, che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha definito una proposta di regolamento interno (*vedi allegato 4*), che verrà sottoposta all'esame della Commissione in occasione della seduta in sede plenaria già convocata per domani, e che il termine per la presentazione di eventuali proposte emendative – anche ulteriori rispetto a quelle formulate ed esaminate informalmente in sede di Ufficio di presidenza – è fissato alle ore 19 di oggi.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara quindi conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 14,10.

ALLEGATO 1

DELIBERA SUL REGIME DI DIVULGAZIONE DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI

(Adottata dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 27 settembre 2023)

Art. 1.

(Atti e documenti liberi)

1. Sono consentite la consultazione e l'estrazione di copie dei documenti liberi dietro richiesta scritta della documentazione, per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione.

2. Il Presidente può autorizzare soggetti esterni ad avvalersi delle previsioni di cui al comma precedente.

Art. 2.

(Atti e documenti riservati)

1. È consentita la consultazione dei documenti riservati per i soli componenti della Commissione, oltre che per il personale amministrativo di segreteria e, su autorizzazione del presidente, per i collaboratori esterni, esclusivamente nei locali d'archivio della Commissione stessa. La consultazione dei documenti riservati avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano. È consentito, su disposizione del Presidente, il rilascio di copie dei documenti riservati ai soli componenti e collaboratori esterni della Commissione, nonché alle autorità richiedenti, previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano.

2. Sono compresi nella categoria dei documenti riservati:

a) atti giudiziari compresi nelle ipotesi considerate ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 114 del codice di procedura penale;

b) documenti provenienti da autorità amministrative e di Governo, non formalmente classificati, ma per i quali sia raccomandato l'uso riservato;

c) documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso riservato.

Art. 3.

(Atti e documenti segreti)

1. È prevista la possibilità di consultazione dei documenti segreti per i soli componenti della Commissione, oltre che per il personale amministrativo di segreteria e, su autorizzazione del presidente, per i collaboratori esterni, esclusivamente nei locali d'archivio della Commissione stessa. Non è consentita l'estrazione di copie (articolo 19, comma 6, del Regolamento interno). È, tuttavia, consentita, su disposizione del Presidente, la predisposizione di alcuni duplicati numerati, al solo fine di rendere possibili consultazioni contemporanee. I duplicati risultano assoggettati allo stesso regime degli originali. La consultazione dei documenti segreti avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento in ordine alla natura dell'atto ed ai limiti di utilizzabilità che ne derivano.

2. Sono compresi nella categoria dei documenti segreti:

a) atti giudiziari segreti ai sensi dell'articolo 329 del codice di procedura penale;

b) resoconti stenografici delle sedute segrete o delle parti dichiarate segrete delle sedute pubbliche della Commissione (articolo 12, comma 1 del Regolamento interno);

c) documenti su cui la Commissione ha posto il segreto funzionale (articolo 12, comma 3, del Regolamento interno);

d) scritti anonimi (articolo 19, comma 6, del Regolamento interno);

e) documenti formalmente classificati segreti dalle autorità amministrative e di Governo da cui provengono;

f) documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso segreto.

ALLEGATO 2

DELIBERA IN MATERIA DI ACQUISIZIONE DELL'INTERA DOCUMENTAZIONE RACCOLTA DALLA PRECEDENTE COMMISSIONE E INFORMATIZZAZIONE DEGLI ATTI E DELLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA

(Adottata dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 27 settembre 2023)

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti di Gruppo, ha convenuto sulla necessità di acquisire copia dell'intera documentazione raccolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella XVIII Legislatura, nonché dalla Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo nella XVII Legislatura, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge istitutiva. Pertanto, l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti di Gruppo, delibera:

1) l'acquisizione dell'intera documentazione raccolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella XVIII Legislatura, nonché dalla Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo nella XVII Legislatura, con gli stessi vincoli di segretezza e riservatezza dei rispettivi regimi precedenti, in modo da poterne disporre anche nell'attuale Legislatura per i fini dell'inchiesta;

2) di dare mandato al personale del Nucleo della Guardia di finanza che collabora con la Commissione di procedere all'informatizzazione degli atti prodotti e della documentazione acquisita nella XIX Legislatura, secondo le indicazioni fornite dal Presidente, procedendo alla relativa indicizzazione degli stessi.

ALLEGATO 3

**DELIBERA IN TEMA DI CRITERI PER LA CORRESPONSIONE
DEI RIMBORSI SPESE AI COLLABORATORI ESTERNI**

(Adottata dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 27 settembre 2023)

Art. 1.

1. Le collaborazioni con la Commissione, di cui all'articolo 6, comma 4, della legge istitutiva e all'articolo 23, comma 1, del regolamento interno, sono svolte a titolo gratuito, salvo che non sia diversamente stabilito dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

2. Le spese di trasporto e alloggio possono essere rimborsate ai soli collaboratori esterni non residenti a Roma, ad eccezione delle spese relative alle missioni, quando il collaboratore esterno si trovi a Roma per lo svolgimento di attività riconducibili alle competenze della Commissione, a seguito di una espressa richiesta del Presidente, per lettera o per messaggio elettronico, che deve essere allegata alla richiesta di rimborso.

3. Le spese di trasporto sono rimborsate limitatamente ai viaggi di andata e ritorno per Roma in treno oppure in aereo, nella classe economica più conveniente disponibile; le spese di soggiorno a Roma, entro il limite massimo di euro 150,00 per notte, sono rimborsate per la notte precedente qualora la seduta o l'attività richiesta abbiano luogo al mattino, e per la notte successiva qualora abbiano luogo la sera; eventuali modalità di rimborso diverse devono essere autorizzate dalla presidenza. Le spese di vitto a Roma per i pasti sono rimborsate entro il limite massimo di euro 40,00 a pasto.

4. Il limite complessivo di rimborso per le spese di trasporto, vitto e alloggio è stabilito in euro 3.000 per l'anno 2023 e in euro 12.000 per ciascuno degli anni successivi. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, può disporre, con autonoma determinazione, caso per caso, variazioni degli importi previsti dalla presente deliberazione.

ALLEGATO 4

SCHEMA DI REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONE**TITOLO I
NORME APPLICABILI****Art. 1.**
(Norme applicabili)

1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i principi e per le finalità stabiliti dalla legge 10 maggio 2023, n. 53, di seguito denominata « legge istitutiva ». Per il suo funzionamento si applicano le norme del presente regolamento e, per quanto non disciplinato, le disposizioni contenute nel Regolamento del ramo del Parlamento al quale appartiene il presidente della Commissione.

**TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE****Art. 2.**
(Composizione e durata)

1. La Commissione, composta secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge istitutiva, resta in carica nel pieno esercizio dei suoi poteri per tutta la durata della XIX legislatura, fino alla prima riunione delle nuove Camere.

2. Per ciascuna questione o affare trattati dalla Commissione, il presidente, salvi i casi in cui ciò sia incompatibile con la natura dell'affare, può attribuire a uno o più componenti il compito di esaminarne i profili istruttori e di riferirne alla Commissione.

3. Il presidente può avocare a sé o revocare i compiti istruttori in caso di inerzia o ritardo del componente cui sono stati affidati.

Art. 3.
(Sostituzione dei componenti della Commissione)

1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo o di cessazione del mandato parlamentare, i componenti della Commissione sono sostituiti da altri parlamentari nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui all'articolo 2 della legge istitutiva.

2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti della Commissione.

Art. 4.

(Partecipazione alle sedute della Commissione)

1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione per i componenti della segreteria di cui all'articolo 22 e dei collaboratori esterni di cui all'articolo 23.

Art. 5.

(Ufficio di presidenza)

1. L'Ufficio di presidenza è composto dal presidente della Commissione, che lo presiede, dai vice presidenti e dai segretari.

2. Il presidente convoca alle riunioni dell'Ufficio di presidenza i rappresentanti designati dai gruppi nei casi previsti dal presente regolamento e ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte di un rappresentante di gruppo.

3. Delle riunioni dell'Ufficio di presidenza è redatto un processo verbale, non soggetto a pubblicazione nei resoconti parlamentari, contenente almeno le deliberazioni assunte.

Art. 6.

(Funzioni del presidente, dei vicepresidenti e dei segretari)

1. Il presidente:

a) rappresenta la Commissione e tiene i rapporti con le autorità, gli enti e i soggetti indicati dalla legge istitutiva;

b) convoca la Commissione e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni;

c) formula e dirama l'ordine del giorno, sulla base delle decisioni assunte dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi ai sensi del successivo articolo 7;

d) dispone le spese di ordinaria amministrazione;

e) svolge i restanti compiti previsti dal presente regolamento.

2. I vice presidenti sostituiscono, su sua delega, il presidente in caso di assenza o di impedimento. Qualora occorra provvedere all'elezione del nuovo presidente, la Commissione è convocata dal vice presidente eletto con il maggior numero di voti. I segretari verificano i risultati delle votazioni e sovrintendono alla redazione del processo verbale.

3. Le prerogative dell'Ufficio di presidenza sono esercitate dal presidente nei casi di necessità e urgenza anche in occasione dello svolgimento delle missioni. Il presidente riferisce tempestivamente all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Art. 7.

(Funzioni dell'Ufficio di presidenza)

1. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, predispone il programma e il calendario dei lavori della Commissione.

2. Il programma e il calendario approvati con il consenso dei rappresentanti dei gruppi, la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno a tre quarti dei componenti della Commissione, sono definitivi e sono comunicati alla Commissione. Il presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Qualora non si raggiunga la predetta maggioranza, il programma e il calendario sono predisposti dal presidente che inserisce le proposte dei gruppi dissenzienti in modo da garantire agli argomenti indicati da questi ultimi una quota del tempo disponibile nel periodo considerato ovvero degli argomenti da trattare. Il programma e il calendario così formulati sono definitivi dopo la comunicazione alla Commissione.

3. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, esamina altresì le questioni, anche riguardanti componenti della Commissione, che dovessero sorgere nel corso dell'attività della stessa.

4. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delibera sulle spese inerenti all'attività della Commissione, ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione, rimesse alle determinazioni del presidente della Commissione.

TITOLO III

SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Art. 8.

(Convocazione della Commissione)

1. Al termine di ciascuna seduta, il presidente ha facoltà di annunciare alla Commissione la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva.

2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato, di norma, almeno 48 ore prima della seduta. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della seduta.

3. La convocazione può essere richiesta al presidente da un quarto dei componenti. In tal caso il presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al comma 2.

Art. 9.

(Ordine del giorno delle sedute)

1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso dalla maggioranza dei tre quarti dei votanti.

2. Coloro che intendano fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste alla Commissione su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, devono previamente informare il presidente dell'oggetto dei loro interventi. Il presidente può far trattare l'argomento all'inizio della seduta oppure differire tali interventi al termine della seduta, qualora la trattazione immediata sia di pregiudizio per il normale svolgimento dei lavori.

Art. 10.

(Numero legale)

1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

2. Il presidente procede alla verifica del numero legale solo se ciò sia richiesto da quattro componenti. I richiedenti la verifica del numero legale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

3. Se accerta la mancanza del numero legale, il presidente, apprezzate le circostanze, sospende la seduta, o dispone il passaggio ad altro punto dell'ordine del giorno che non preveda votazioni, o toglie la seduta. Se dispone la sospensione della seduta, ne indica la durata, non superiore a un'ora.

Art. 11.

(Deliberazioni)

1. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

2. La Commissione vota per alzata di mano, a meno che quattro componenti chiedano la votazione nominale. I firmatari di una richiesta di votazione nominale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

Art. 12.

(Pubblicità dei lavori)

1. Il presidente può proporre alla Commissione di riunirsi in seduta segreta qualora se ne ravvisi l'opportunità, disponendo che per determinate sedute, o parti di esse, non sia pubblicato il resoconto stenografico, che viene comunque redatto. Dei lavori della Commis-

sione è pubblicato in ogni caso un resoconto sommario. Le delibere della Commissione sono pubblicate negli atti parlamentari, salvo nei casi decisi dalla Commissione.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la stampa o il pubblico possono essere ammessi a seguire lo svolgimento della seduta pubblica in separati locali, attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e, limitatamente alle audizioni, può essere altresì disposta la trasmissione sulla *web tv* della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica. Nel corso della medesima seduta, il presidente può disporre, apprezzate le circostanze, che sia interrotta, anche solo temporaneamente, tale forma di pubblicità.

3. Relativamente a singoli documenti, notizie e discussioni, la Commissione può stabilire che i propri componenti siano vincolati al segreto, anche per periodi determinati di tempo.

4. Delle sedute della Commissione e dell'Ufficio di presidenza si redige il processo verbale di cui è data lettura nella successiva seduta. Se non vi sono osservazioni, esso si intende approvato.

Art. 13.

(Comitati)

1. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, ovvero con l'istituzione di gruppi di lavoro su temi specifici, secondo quanto stabilito all'articolo 6, comma 2, della legge istitutiva. I componenti di ciascun comitato sono nominati dal presidente della Commissione tenendo conto delle indicazioni dei gruppi presenti in Commissione, ciascuno dei quali deve avervi almeno un rappresentante. Il coordinatore di ciascun comitato è nominato dal presidente della Commissione.

2. I comitati svolgono attività a carattere istruttorio per conto della Commissione relativamente a oggetti determinati e, ove occorra, per un tempo limitato.

3. I comitati non possono compiere atti che richiedano l'esercizio dei poteri propri dell'autorità giudiziaria. Essi riferiscono ogni qualvolta richiesto dalla Commissione o dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppo, in ordine alle risultanze della loro attività di acquisizione conoscitiva.

TITOLO IV

MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI OPERATIVI DELL'INCHIESTA

Art. 14.

(Svolgimento dell'inchiesta. Poteri e limitazioni)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, entro i limiti di cui all'articolo 1, comma 3, della legge istitutiva.

2. La Commissione può apporre il segreto funzionale su atti o documenti da essa formati o acquisiti. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.

Art. 15.

(Attività istruttoria)

1. Oltre che mediante le indagini e gli esami, di cui al comma 1 dell'articolo 14, la Commissione può acquisire documentazione, notizie e informazioni nei modi che ritiene più opportuni, anche mediante libere audizioni e audizioni a testimonianza, ai sensi dell'articolo 4 della legge istitutiva.

2. I parlamentari, i membri del Governo e i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre sentiti nella forma di libera audizione.

3. Le persone sottoposte a indagini o imputate in procedimenti penali ovvero proposte o sottoposte all'applicazione di misure di prevenzione per fatti che formano oggetto dell'inchiesta o ad essi connessi sono sentite nella forma della libera audizione, e hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Art. 16.

(Audizioni in forma libera, audizioni a testimonianza e confronti)

1. Le persone da ascoltare nella forma della libera audizione sono convocate mediante ogni mezzo ritenuto idoneo.

2. La Commissione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti, la cui testimonianza sia ritenuta utile per lo svolgimento e la conclusione delle attività di inchiesta.

3. I testimoni sono convocati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con posta elettronica certificata, servizio di recapito qualificato certificato, o per mezzo della polizia giudiziaria. Se il testimone, regolarmente convocato, si rifiuta od omette di comparire senza che sussista un legittimo impedimento, la Commissione può disporre l'accompagnamento coattivo ai sensi dell'articolo 133 del codice di procedura penale.

4. Il presidente avverte i testimoni dell'obbligo di dire tutta la verità e li avverte altresì delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti.

5. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può procedere a confronti fra persone già ascoltate.

6. Le domande ai testimoni e alle persone ascoltate nella forma della libera audizione sono rivolte dal presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione nell'ordine e nei modi fissati dal presidente, che ne valuta l'ammissibilità.

7. Ai testimoni e alle persone ascoltate nella forma della libera audizione è sottoposto appena possibile il resoconto stenografico della seduta in cui sono stati escussi ovvero auditi. I testimoni devono sottoscriverlo. Di eventuali richieste di rettifica è fatta menzione in calce al resoconto e di esse il presidente informa la Commissione per gli opportuni provvedimenti. Alle persone audite è indicato un termine entro il quale, in mancanza di loro richieste di rettifica, il resoconto verrà considerato definitivo.

Art. 17.

(Falsa testimonianza)

1. Se il testimone commette uno dei fatti previsti come reati dagli articoli 372 e seguenti del codice penale, il presidente della Commissione, premessa una nuova ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a detti fatti, ove il testimone persista in tale condotta, fa compilare apposito processo verbale che è trasmesso all'autorità giudiziaria competente. In nessun caso i testimoni possono essere arrestati o trattenuti in stato di arresto provvisorio dalla Commissione. Egualmente si procede alla stesura del processo verbale e alla sua trasmissione all'autorità giudiziaria competente nel caso di reati di cui agli articoli da 366 e seguenti del codice penale.

Art. 18.

(Denuncia di reato)

1. Il presidente informa l'autorità giudiziaria di tutti i casi di violazione del segreto apposto dalla Commissione in ordine a notizie, atti e documenti. Di tale informativa è data comunicazione alla Commissione.

2. Se del fatto viene indicato quale autore uno dei componenti della Commissione, il rapporto è trasmesso anche al Presidente della Camera di appartenenza.

3. Qualora sopraggiunga nei confronti di taluno dei componenti della Commissione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge istitutiva, una delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali, proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 7 agosto 2018, n. 99, con la relazione approvata nella seduta del 27 marzo 2019, il presidente, ricevutane notizia, ne dà tempestiva comunicazione alla Commissione, nonché ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

4. Il presidente procede altresì a tali comunicazioni in ordine ai componenti della Commissione che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva o decreto penale in relazione a reati

previsti e puniti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dalla legge 22 maggio 2015, n. 68.

Art. 19.

(Archivio della Commissione)

1. L'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, anche su proposta del comitato sul regime degli atti, definisce con delibera comunicata alla Commissione e pubblicata nei resoconti, i criteri generali per la classificazione degli atti e dei documenti, anche al fine di stabilirne la consultazione e la riproducibilità nell'ambito della Commissione, nonché la trasmissione alle autorità richiedenti.

2. Qualunque atto o documento che pervenga alla Commissione è immediatamente protocollato a cura dell'ufficio di segreteria. Al momento dell'acquisizione dell'atto o del documento da parte dell'ufficio di segreteria, il presidente ne determina il regime di classificazione e ne dà comunicazione all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

3. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio. Il presidente sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune, d'intesa con i Presidenti delle due Camere. Nei casi di cui all'articolo 18, commi 3 e 4, il presidente può disporre per taluno dei componenti della Commissione limitazioni all'accesso alla documentazione di archivio.

4. La Commissione cura l'informatizzazione dei propri documenti ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della legge istitutiva.

5. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai componenti della Commissione, dal personale amministrativo di segreteria addetto specificamente alla Commissione e, su autorizzazione del presidente, dai collaboratori esterni di cui al successivo articolo 23.

6. Nel caso di atti, delibere e documenti classificati come segreti, non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarne copia, fermo restando quanto previsto dalla legge istitutiva per l'informatizzazione. Tale limite si applica anche per gli scritti anonimi.

Art. 20.

(Relazioni alle Camere)

1. La Commissione riferisce alle Camere, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge istitutiva, annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, e, comunque, al termine dei suoi lavori.

2. Nei casi di cui al comma 1, il presidente predispone una proposta di relazione o incarica uno o più componenti di predisporla. La proposta è illustrata alla Commissione in apposita seduta. Non può essere divulgata prima che sia stata illustrata alla Commissione.

3. Possono essere presentate relazioni di minoranza, alle quali si applica il medesimo limite alla divulgazione di cui al comma 2.

4. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi.

Art. 21.

(Pubblicità di atti e documenti)

1. La Commissione delibera se e quali atti e documenti possono essere pubblicati nel corso dei suoi lavori.

2. Contestualmente alla presentazione della relazione conclusiva, la Commissione decide direttamente quali atti e documenti formati o acquisiti nel corso dell'inchiesta debbano essere resi pubblici.

3. Tutti gli atti comunque inerenti allo svolgimento dell'inchiesta vengono versati nell'Archivio storico del ramo del Parlamento cui appartiene il presidente della Commissione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Art. 22.

(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione)

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione dispone di una sede e del personale assegnati dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro.

2. Le risorse finanziarie per il funzionamento della Commissione e il riparto delle spese tra le due Camere sono disciplinati dalla legge istitutiva. Il presidente concorda con l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la richiesta di incremento delle spese di cui all'articolo 6, comma 6, della legge istitutiva, dandone comunicazione alla Commissione. Le decisioni di spesa della Commissione sono comunicate all'Amministrazione di competenza che procede a ripartire i relativi oneri tra i due rami del Parlamento.

Art. 23.

(Collaborazioni esterne)

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge istitutiva, per il miglior espletamento della propria attività, la Commissione può avvalersi di collaborazioni a tempo pieno nel numero massimo di 12 unità. La Commissione può altresì avvalersi di collaboratori a tempo parziale. In entrambe le fattispecie, l'incarico è affidato a persone di qualificata e riconosciuta competenza nelle materie di interesse della Commissione medesima. In sede di affidamento dell'incarico, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, definisce l'oggetto e la durata della collaborazione. I nominativi dei collaboratori esterni sono comunicati alla

Commissione. Con le medesime modalità si procede in caso di revoca dell'incarico.

2. I collaboratori esterni assumono l'incarico prestando giuramento circa l'osservanza del vincolo del segreto in relazione ad atti, documenti di cui agli articoli 4 e 5 della legge istitutiva, nonché in ordine alle notizie di cui siano venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio della loro attività. Svolgono gli incarichi loro affidati conformandosi alle istruzioni del presidente. Essi possono assistere alle sedute della Commissione, salvo diversa determinazione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi; riferiscono alla Commissione ogniqualvolta sia loro richiesto. Il presidente può disporre che talune sedute della Commissione o parti di esse si svolgano senza la presenza dei consulenti.

3. La Commissione si avvale, per l'espletamento degli atti e delle indagini di sua competenza, dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge istitutiva, nonché di magistrati fuori ruolo.

4. I collaboratori esterni, anche a tempo parziale, prestano la propria attività, di norma, a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese loro riconosciuto esclusivamente in relazione allo svolgimento di compiti specificamente assegnati. Tale rimborso afferisce alle spese, debitamente documentate, aventi a oggetto l'alloggio e il trasporto, nonché la ristorazione fruita, di norma, presso le strutture delle Camere. Su proposta del presidente, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, può deliberare la corresponsione di un'indennità per i collaboratori esterni a tempo pieno. Qualora il contributo fornito consista in attività per progetto collegata a iniziative della Commissione ovvero nella redazione di una elaborazione originale da parte del consulente, l'indennità può essere corrisposta in unica soluzione o in due rate a seguito di presentazione e successiva validazione da parte dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Art. 24.

(Modifiche al regolamento della Commissione e rinvio alla legge istitutiva)

1. Ciascun componente della Commissione può proporre la modifica delle norme del presente regolamento, attraverso la presentazione di una proposta redatta in articoli e accompagnata da una relazione. Il testo e la relazione del proponente sono stampati e distribuiti agli altri componenti della Commissione.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Martedì 3 ottobre 2023

Plenaria

Presidenza del presidente
SEMENZATO

La seduta inizia alle ore 12,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Martina SEMENZATO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione della Ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Maria Roccella

(Svolgimento e conclusione)

Martina SEMENZATO, *presidente*, introduce l'audizione.

La Ministra Eugenia Maria ROCCELLA svolge una relazione sui temi oggetto dell'inchiesta.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti le deputate Sara FERRARI (*PD-IDP*), Laura RAVETTO (*Lega*), Luana ZANELLA (*AVS*), Elisabetta Christiana LANCELOTTA (*FdI*), Stefania ASCARI (*M5S*), Anna BILOTTI (*M5S*) e Simona LOIZZO (*Lega*), e le senatrici Valeria VALENTE (*PD-IDP*), Cecilia D'ELIA (*PD-IDP*), Susanna Donatella CAMPIONE (*FdI*) e Michaela BIANCOFIORE (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*).

La Ministra Eugenia Maria ROCCELLA svolge ulteriori considerazioni, riservandosi di fare pervenire alla Commissione un testo scritto in risposta ai quesiti posti.

Martina SEMENZATO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 13,30.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Presidenza del presidente
SEMENZATO

Orario: dalle ore 13,30 alle ore 13,45

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento
e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro**

Martedì 3 ottobre 2023

Plenaria

5^a Seduta

Presidenza del Presidente
MAGNI

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta verrà redatto il resoconto sommario e il resoconto stenografico.

SULLA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che il Presidente dell'ANMIL, dottor Zoello Forni, ha comunicato la sua disponibilità ad intervenire in audizione presso questa Commissione mercoledì 11 ottobre 2023, alle ore 13.

Audizione del Direttore Generale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro

Il PRESIDENTE introduce i temi dell'audizione del Direttore Generale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e dà quindi la parola all'audito.

Il dottor Paolo PENNESI, Direttore Generale dell'Ispettorato del Lavoro svolge una relazione sul sistema dei controlli, sui suoi fattori di vulnerabilità e sui profili di implementazione dell'effettività dei controlli.

Intervengono per porre quesiti all'audito e per svolgere considerazioni il PRESIDENTE, nonché i senatori MAZZELLA (M5S), CAMUSSO (PD-IDP) e SPAGNOLLI (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)).

Il dottor PENNESI rende le precisazioni richieste.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

Sui consulenti della Commissione

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi del 20 settembre 2023 ha nominato la dottoressa Francesca D'Elia, il dottor Giovanni De Rose e il professor Maurizio Cosentino consulenti a tempo parziale a titolo gratuito della Commissione.

La seduta termina alle ore 14,55.

